



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2221

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017

Indice

1. DDL S. 2221 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2221	5
1.2.2. Testo approvato 2221 (Bozza provvisoria)	38
1.3. Trattazione in Commissione	39
1.3.1. Sedute	40
1.3.2. Resoconti sommari	41
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	42
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 113 (pom.) del 25/05/2021	43
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/10/2021	48
1.4. Trattazione in consultiva	56
1.4.1. Sedute	57
1.4.2. Resoconti sommari	58
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	59
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 139 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/10/2021	60
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	62
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021	63
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	67
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 47 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/06/2021	68
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	69
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2021	70
1.5. Trattazione in Assemblea	77
1.5.1. Sedute	78
1.5.2. Resoconti stenografici	79
1.5.2.1. Seduta n. 393 dell'11/01/2022	80

1. DDL S. 2221 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2221
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Filippine sui servizi aerei*

Iter

11 gennaio 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2414](#)

approvato

S.2221

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [12/22](#) del 21 gennaio 2022, GU n. 42 del 19 febbraio 2022.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro dello sviluppo economico [Stefano Patuanelli](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Paola De Micheli](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **13 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 326 del 13 maggio 2021.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , LINEE AEREE , FILIPPINE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 25 maggio 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 120 del 19 ottobre 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 24 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 330 del 25 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori

pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2221

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2221

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro della difesa** (GUERINI)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)
e con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)

(V. Stampato Camera n. 2414)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 maggio 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 maggio 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE
PHILIPPINES**

INDEX

Art. 1	Definitions
Art. 2	Competition rules
Art. 3	Applicability of Chicago Convention
Art. 4	Grants of rights
Art. 5	Principles governing capacity and exercise of rights
Art. 6	Applicability of laws and regulations
Art. 7	Designation and operating authorizations
Art. 8	Withdrawal, revocation or suspension of operating authorizations
Art. 9	Aviation security
Art. 10	Recognition of certificates and licenses
Art. 11	Aviation safety
Art. 12	Exemption from customs and other duties
Art. 13	User charges
Art. 14	Commercial opportunities
Art. 15	Cooperative arrangements
Art. 16	Ground-handling
Art. 17	Conversion and transfer of revenues
Art. 18	Tariffs
Art. 19	Supply of statistics
Art. 20	Consultations and amendments
Art. 21	Conformity with multilateral conventions
Art. 22	Settlement of disputes
Art. 23	Termination
Art. 24	Registration
Art. 25	Entry into force

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Philippines hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on 7th day of December 1944;

Desiring to facilitate, contribute and promote the expansion of regional and international air service opportunities;

Recognizing that efficient and competitive international air service enhance trade, the welfare of consumers and economic growth;

Desiring to make it possible for airlines to offer the travelling and shipping public a variety of service options, and wishing to encourage individual airlines to develop and implement innovative and competitive prices;

Being equally desirous to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "the Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944 and includes: (i) any amendment thereof which has entered into force under Article 94(a) thereof and has been ratified by both Contracting Parties; and (ii) any Annex or any amendment thereto adopted under Article 90 of that Convention, insofar as such amendment or annex is at any given time effective for both Contracting Parties;
- (b) the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Government of the Italian Republic, Ministry of Infrastructures and Transport, and/or the Italian Civil Aviation Authority (ENAC) and, in the case of the Government of the Republic of Philippines, the Civil Aeronautics Board and/or Civil Aviation Authority of the Philippines, or, in both cases, any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by the above-mentioned authority or similar functions;
- (c) the term "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in Annex 1 to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination
- (d) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 7 of this Agreement;
- (e) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Chicago Convention and international law;
- (f) the term "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Chicago Convention;

- (g) the term "this Agreement" includes the Annexes hereto and any amendments to it or to this Agreement;
- (h) the term "user charges" means a charge made to airlines by the competent authority or permitted by that authority to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities (including facilities for overflights), or related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo;
- (i) the term "Air Operator's Certificate" means a document issued to an airline by the aeronautical authorities of a Contracting Party which affirms that the airline in question has the professional ability and organisation to secure the safe operation of aircraft for the aviation activities specified in the certificate.
- (j) The term "aircraft equipment" means article, other than stores and spare parts of a removable nature, for use on board an aircraft during flight, including first and survival equipment;
- (k) The term "stores" means articles of a readily consumable nature for use or sale on board an aircraft during flight including commissary supplies;
- (l) The term "spare parts" means article of a repair or replacement nature for incorporation in an aircraft during flight, including commissary supplies;
- (m) The term "specified routes" means the routes specified in Annex I of this Agreement
- (n) The term "code sharing" means an operation performed by one designated airline using the code letter and the flight number of another airline in addition to its own code letter and flight number.
- (o) the term "EU Member State" means Member States of the European Union and the term "EU Treaties" means the "Treaty on European Union" and the "Treaty on the functioning of the European Union";
- (p) the "EFTA Countries" mean Member States of the European Free Trade Association: the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, (being parties to the Agreement on the European Economic Area); the Swiss Confederation (under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport);
- (q) the "ASEAN Countries" mean Member States of the Association of South-East Asian Nations: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, Viet Nam, Lao PDR, Myanmar, Cambodia;
- (r) references in this Agreement to airline(s) of the Italian Republic shall be understood as referring to airline(s) designated by the Italian Republic;
- (s) references to nationals of the Italian Republic shall be understood as referring to nationals of Member States of the European Union.

ARTICLE 2 - COMPETITION RULES

Notwithstanding any other provision to the contrary, nothing in this Agreement shall:

- (i) require or favor the adoption of agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices that prevent, distort or restrict competition; or
- (ii) reinforce the effects of any such agreement, decision or concerted practice; or
- (iii) delegate to private economic operators the responsibility for taking measures that prevent or restrict competition.

ARTICLE 3 - APPLICABILITY OF CHICAGO CONVENTION

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Chicago Convention insofar as those provisions applicable to international air service.

ARTICLE 4 - GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:
 - (a) the right to fly across its territory without landing;
 - (b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.
2. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights hereinafter specified in this Agreement for the purpose of operating international air services on the routes specified in the Route Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively.
3. While operating an agreed service on a specified route, the airline or airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, in addition to the rights specified in paragraph (1) of this Article, the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo, including mail.
4. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airline or airlines of one Contracting Party the right to take on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo, including mail, carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.
5. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, a designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal route, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate temporary rearrangements of routes.

ARTICLE 5 - PRINCIPLES GOVERNING CAPACITY AND EXERCISE OF RIGHTS

1. The designated airline(s) of the Contracting Parties shall be afforded fair and equal treatment in order that they may enjoy equal opportunities in the operation of the agreed services on the specified routes.

2. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken on board and discharged at points on routes to be specified in the territories of states other than that designating the airline(s) shall be agreed upon between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties. The capacity to be provided including the frequency of services by the designated airline(s) of the Contracting Parties on the agreed services shall be agreed upon by the Aeronautical Authorities.
3. In case of disagreement between the Contracting Parties, the issues referred to in paragraph 2 above shall be settled in accordance with the provisions of Article 22 of this Agreement. Until such agreement has been reached, the capacity provided by the designated airline(s) shall remain unchanged.
4. The designated airline(s) of each Contracting Party shall submit for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party not later than thirty (30) days prior to the introduction of services on the specified routes the flight timetables. This shall, likewise, apply to later changes. In special cases, this time limit may be reduced subject to the approval of the said Authorities.

ARTICLE 6 - APPLICABILITY OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to entering into, remaining in or departing from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the designated airline (s) of the other Contracting Party upon entry into, while within and upon departure from the said territory.
2. The laws and regulations of one Contracting Party relating to entry, clearance, staying or transit, emigration or immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by the designated airline(s) of the other Contracting Party and by or on behalf of its crew, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, while within and departure from the territory of such Contracting Party.
3. Without prejudice to security laws and regulations, passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

ARTICLE 7 - DESIGNATION AND OPERATING AUTHORIZATIONS

1. Each Party shall have the right to designate one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the routes specified in Annex 1 and to withdraw or alter such designations. Such designations shall be made in writing and shall be transmitted to the other contracting party through diplomatic channels.
2. On receipt of such a designation the other Party shall grant the appropriate authorisations and permissions with minimum procedural delay, provided that:
 - a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:
 - (i) it is established in the territory of Italy under the EU Treaties and has a valid Operating Licence in accordance with European Union law; and

- (ii) effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the European Union Member State responsible for issuing its Air Operators Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and
 - (iii) the airline is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by Member States of the European Union or the European Free Trade Association and/or by nationals of such States.
 - b) in the case of an airline designated by the Republic of Philippines:
 - (i) it is established in the territory of the Republic of Philippines and is licensed in accordance with the applicable law of the Republic of Philippines; and
 - (ii) the Republic of Philippines has and maintains effective regulatory control of the airline; and
 - (iii) the airline is owned, directly or through majority ownership, and is effectively controlled by Republic of Philippines and/or by its nationals.
 - c) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied – in conformity with the provisions of the Convention - to the operation of international air services by the Party receiving the designation.
- 3. On receipt of the operating authorization of paragraph 2, a designated airline may at any time begin to operate the agreed services for which it is so designated, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 8 - WITHDRAWAL, REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATIONS

- 1. Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating authorisation or technical permissions of an airline designated by the other Party where:
 - a) in the case of an airline designated by Italian Republic
 - (i) it is not established in the territory of the Italian Republic under the EU Treaties or does not have a valid Operating Licence in accordance with European Union law; or
 - (ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the European Union Member State responsible for issuing its Air Operators Certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or
 - (iii) the airline is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by Member States of European Union or the European Free Trade Association and/or by national of such States; or
 - (iv) the airline is already authorized to operate under a bilateral agreement between the Republic of the Philippines and another State of the European Union and would be exercising traffic rights under this

Agreement on a route that includes a point in that other member State and the airline would in effect be circumventing restrictions on the traffic rights impose by that other Agreement; or

- (v) the airline holds an Air Operators Certificate issued by a member State of the European Union and there is no bilateral air services agreement between the Republic of the Philippines and the member State and the traffic rights necessary to conduct the operation proposed by such airline are not reciprocally available to the airlines of the Philippines.

b) in the case of an airline designated by the Republic of Philippines:

- (i) it is not established in the territory of the Republic of Philippines, or is not licensed in accordance with the applicable law of the Republic of Philippines; or
- (ii) the Republic of Philippines is not maintaining effective regulatory control of the airline; or
- (iii) the airline is not owned directly or through majority ownership, or is not effectively controlled by the Republic of Philippines and/or by its nationals.

c) such airline is unable to prove that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied in conformity with the Chicago Convention to the operation of international air services by the Party receiving the designation; or

d) the airline fails to comply with the laws and/or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

e) the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation or suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and/or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party, in conformity with Article 20 of this Agreement.

ARTICLE 9 - AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Montreal Supplementary Protocol for the Suppression Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, on the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal 1 March 1991 and any aviation security agreement that becomes binding on both Contracting Parties.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Chicago Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft which have their principal place of business or permanent residence in the territory of the Contracting Parties or, in the case of Italy, operators of aircraft which are established in its territory under the Treaty establishing the European Union and have valid Operating Licences in accordance with European Union law, and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be required to observe, for departure from or while within the territory of the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity with the law in force in that Country, including, in the case of Italy, European Union law.

Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
6. If a Contracting Party has occasional problems in the context of the present Article on security of civil aviation, the aeronautical authorities of both Contracting Parties may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

ARTICLE 10 - RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or validated in accordance with the laws and regulations of one Contracting Party, including, in the case of the Italian Republic, the laws and regulations of the European Union, and unexpired shall be recognised as valid by the other Contracting Party, for the purpose of operating the agreed services, provided always that the requirements under which such certificates or licences were issued or validated are equal or above the minimum standards established under the Convention.
2. Each Contracting Party reserves the right, however to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals or rendered valid for them by the other Contracting Party.

ARTICLE 11 - AVIATION SAFETY

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party in areas relating to aeronautical facilities, flight crew, aircraft and the operation of aircraft. Such consultations shall take place within thirty days of that request.
2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in the areas referred to in paragraph 1. that meet the Standards established at that time pursuant to the Convention on International Civil Aviation (Doc 7300), the other Contracting Party shall be informed of such findings and of the steps considered necessary to conform with the ICAO Standards. The other Contracting Party shall then take appropriate corrective action within an agreed time period.
3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is further agreed that, any aircraft operated by, or on behalf of an airline of one Contracting Party, on service to or from the territory of another Contracting Party, may, while within the territory of the other Contracting Party be subject of a check by the authorized representatives of the other Contracting Party, provided this does not cause unreasonable delay in the operation of the aircraft. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Chicago Convention, the purpose of this search is to verify the validity of the relevant aircraft documentation, the licensing of its crew, and that the aircraft equipment and the condition of the aircraft conform to the Standards established at that time pursuant to the Convention.
4. When urgent action is essential to ensure the safety of an airline operation, each Contracting Party reserves the right to immediately suspend or vary the operating authorization of an airline or airlines of the other Contracting Party.
5. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 4. above shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.
6. With reference to paragraph 2. above, if it is determined that one Contracting Party remains in non-compliance with ICAO Standards when the agreed time period has lapsed, the Secretary General of ICAO should be advised thereof. The latter should also be advised of the subsequent satisfactory resolution of the situation.
7. Where Italian Republic has designated an air carrier whose regulatory control is exercised and maintained by another European Union Member State, the rights of the other Contracting Party under this Article shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other European Union Member State and in respect of the operating authorisation of that air carrier

ARTICLE 12 - EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by the designated airlines of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuels and lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) which are on board such aircraft shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. They shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exception of charges corresponding to the service performed, for:
 - a) fuel lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline.
 - b) fuel lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.
3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in the territory of the interested Contracting Party.
4. The exemption set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.
5. Nothing in this Agreement shall prevent the Italian Republic from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees, or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a designated air carrier of Republic of Philippines that operates between a point in the territory of Italy and another point in the territory of Italy or in the territory of another European Union Member State.
6. Nothing in this Agreement shall prevent the Republic of the Philippines from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees, or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a designated air carrier of the Italian Republic that operates between a point in the territory of the Republic of the Philippines and another point in the territory of the Republic of the Philippines or in the territory of an ASEAN Member State, in circumstances where the Member State of that regional organization has entered an agreement on imposition of charges to such fuel supply.

ARTICLE 13 - USER CHARGES

1. Neither Contracting Party shall impose or permit to be imposed on the designated airline of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating similar international air services.
2. Each Contracting Party shall encourage consultation on user charges between its competent charging authorities and airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practicable through those airlines representative organisations. Reasonable notice of any proposals for changes in user charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made. Each Contracting Party shall further encourage its competent authorities and such users to exchange appropriate information concerning user charges.

ARTICLE 14 - COMMERCIAL OPPORTUNITIES

1. The designated airline(s) of one Contracting Party shall have the right to maintain its own representation in the territory of the other Contracting Party.
2. The designated airline(s) of one Contracting Party may, in accordance with the laws and regulations of the other Party relating to entry, residence and employment, bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party managerial, sales, technical, operational and other specialist staff required for the provision of air services.
3. In case of nomination of a general agent or a general sales agent, this agent shall be appointed in accordance with the relevant applicable laws and regulations of each Contracting Party.
4. Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly or through its agents and any person shall be able to purchase such transportation in accordance with the relevant applicable laws and regulations.

ARTICLE 15 - COOPERATIVE ARRANGEMENTS

The specific operational terms of cooperative arrangements, such as block space and/or code sharing arrangements, are provided in Annex II to this Agreement.

ARTICLE 16 - GROUND HANDLING

Subject to the laws and regulations of each Contracting Party including, in the case of Italy, the law of the European Union, each designated airline shall have in the territory of the other Contracting Party the right to perform its own ground handling ("self-handling") or, at its option, the right to select among competing suppliers that provide ground handling services in whole or in part. Where such laws and regulations limit or preclude self-handling and where there is no effective competition between suppliers that provide ground handling services, each designated airline shall be treated on a non-discriminatory basis as regards their access to self-handling and ground handling services provided by a supplier or suppliers.

ARTICLE 17 - CONVERSION AND TRANSFER OF REVENUES

1. Each Party shall permit airline(s) of the other Party to convert and transmit abroad all local revenues from the sale of air transport services and associated activities directly linked to air transport in excess of sums locally disbursed, with conversion and remittance permitted promptly without restrictions at the rate of exchange applicable as of the date of the request for conversion and remittance.
2. The conversion and remittance of such revenues shall be permitted in conformity with the applicable laws and regulations and are not subject to any administrative or exchange charges, except those normally made by banks for the carrying out of such conversion and remittance.
3. The provisions of this Article do not exempt the airlines of both Parties of the duties, taxes and contributions they are subject to.
4. In so far as the payment services between the Parties are governed by a special agreement, the said agreement shall prevail.

ARTICLE 18 – TARIFFS

1. For the purposes of this Agreement, the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail.
2. Each contracting Party shall allow tariffs for air services to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the market place. Neither Contracting Party shall require their airlines to consult other airlines about the tariffs they charge or propose to charge for the services covered by this Agreement.
3. Each Contracting Party may require notification or filing of any tariff to be charged by its own designated airline or airlines. Unless required by the national law of a Contracting Party, neither Contracting Party shall require notification or filing for approval of any tariff to be charged by the designated airline or airlines of the other Contracting Party. Where the national law of a contracting party requires the designated airline(s) of the other contracting party to file tariffs for approval, the contracting party shall act on such filing with a minimum of administrative delay. Tariffs may remain in effect unless subsequently disapproved under paragraph 5 or 6 below.
4. Intervention by the Contracting Parties shall be limited to:
 - (a) The protection of consumers from tariffs that are excessive, due to the abuse of market power;
 - (b) The prevention of tariffs whose application constitutes anti-competitive behaviour which has or is likely to have or is explicitly intended to have the effect of preventing, restricting or distorting competition or excluding a competitor from the route.
5. Each Contracting Party may unilaterally disallow any tariff filed or charged by one of its own designated airlines. However, such intervention shall be made only if it appears to the Aeronautical Authority of that Contracting Party that a tariff charged or proposed to be charged meets either of the criteria set out in paragraph 4 above.
6. Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the coming into effect or continuation of a tariff charged or proposed to be charged by an airline of the other Contracting Party. If one Contracting Party believes that any such tariff is inconsistent

with the considerations set out in paragraph 4 above, it may require consultation and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction. These consultations shall be held not later than 14 days after receipt of the request. Without a mutual agreement the tariff shall take effect or continue in effect.

ARTICLE 19 - SUPPLY OF STATISTICS

The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, at their request, such information and statistics relating to the traffic carried on the agreed services by the designated airline(s) of the first Contracting Party to and from the territory of the other Contracting Party as may normally be prepared and submitted by the designated airline(s) to their national Aeronautical Authorities. Any additional statistical traffic data which the Aeronautical Authorities of one Contracting Party may desire from the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party shall, upon request, be a subject of mutual discussion and agreement between the two Contracting Parties.

ARTICLE 20 - CONSULTATIONS AND AMENDMENTS

1. Either Contracting Party or its Aeronautical Authorities may at any time request consultations with the other Contracting Party or with its Aeronautical Authorities.
2. A consultation requested by one of the Contracting Parties or its Aeronautical Authorities shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request.
3. This Agreement may be modified by mutual consent by the Contracting Parties. Any modification to this Agreement shall enter into force on the date of the last notification whereby the Contracting Parties notify each other in writing, through the diplomatic channel, of the fulfilment of their legal procedures for its entry into force.

ARTICLE 21 - CONFORMITY WITH MULTILATERAL CONVENTIONS

If a general multilateral air transport convention or agreement, comes into force in respect of both Contracting Parties, this Agreement and its Annexes shall be deemed to be amended accordingly.

ARTICLE 22 - SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place try to settle it by negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation of the said dispute, it shall be settled through diplomatic channels and according to the laws and regulations of each Contracting Party.

ARTICLE 23 - TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously

communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case this Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice given by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 24 - REGISTRATION

This Agreement, its Annexes and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.


ARTICLE 25 - ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of the last notification whereby the Contracting Parties notify each other in writing, through the diplomatic channel, of the fulfillment of their legal procedures for its entry into force.

In witness thereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.


Done at ~~ROME~~ on ~~30 OCT 2012~~ in two original copies, in the English language.

**For the Government of
The Italian Republic**



Sen. Benedetto Della Vedova
The Undersecretary of State
Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation

**For the Government of
The Republic of Philippines**



Domingo P. Nolasco
The Ambassador of The Republic
of Philippines in Italy

ROUTE SCHEDULE

Routes to be operated by the airline or airlines designated by the Italian Republic:

Points departure	of	Intermediate points	Points in Philippines	Points Beyond
Points in Italy		Any Point	Manila, Clark, Cebu and one other point to be freely selected	Points in Asia and Australia

Routes to be operated by the airline or airlines designated by the Republic of Philippines:

Points departure	of	Intermediate points	Points in Italy	Points Beyond
Points Philippines	in	Any Point	Rome, Milan, Bergamo and one other point to be freely selected	Points in Europe and Africa

NOTES:

1. Intermediate points or points beyond will be operated without any directional or geographical constraint.
2. The airline(s) may omit any point provided that the services originate or terminate in its home country.
3. The services shall be operated with third and fourth freedom traffic rights. New fifth freedom traffic rights will be exchanged on the basis of agreements between the Contracting Parties. No cabotage will be allowed.
4. Stop over rights and "circle flights" will be allowed.

COOPERATIVE ARRANGEMENTS

1. Any designated airlines which have an appropriate authority to provide the agreed services may operate them on the agreed routes, without any geographical or directional constraint, via any point, utilizing leased aircraft also registered in third Countries and on the basis of operational understandings such as block space and/or code sharing arrangements.
2. Any designated airline of one Contracting Party may then enter into commercial code-share arrangements with:
 - an airline(s) of the same Contracting Party,
 - an airline(s) of the other Contracting Party.
3. With reference to Annex 2 of the initialled ASA herewith enclosed, and given that the Philippine policy on third country code sharing is currently under consideration by its government, the Contracting Parties agree that – in order to favour a more robust and commercially viable direct traffic – they shall allow the designated airlines of both Parties to enter into Code Sharing arrangements with airlines of third Countries, having the underlying rights, starting from the beginning of IATA Summer Season 2016. Such operations will be performed on the following points:
 - i. as for the airlines designated by Italy: one point in Middle East, three points in Asia, two points in Australia.
 - ii. as for the airlines designated by Philippines: one point in Middle East, three points in Asia, two points in Europe.

Upon agreement of both Parties, specific third Country code sharing arrangements may be permitted before IATA Summer Season 2016.

4. Any frequency operated under code sharing arrangements shall be counted as frequency of the operating carrier.
5. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party may be permitted to change aircraft at a point or points on the specified routes, using identical or different flight numbers on the concerned sectors.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine di seguito indicati come le «Parti contraenti»,

firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderando facilitare, coadiuvare e promuovere l'espansione delle opportunità dei servizi aerei internazionali regionali ed internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementano il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

desiderando mettere in grado i vettori aerei di offrire a viaggiatori e spedizionieri utenti una varietà di opzioni di servizio ed intendendo incoraggiare i singoli vettori aerei a sviluppare ed attuare prezzi innovativi e competitivi;

essendo parimenti intenzionati a concludere un Accordo avente lo scopo di stabilire ed operare servizi aerei di linea tra i rispettivi territori ed oltre;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- (a) Il termine «la Convenzione di Chicago» indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include (i) ogni emendamento della stessa entrato in vigore ai sensi dell'articolo 94(a) della stessa che sia stato ratificato da entrambe parti contraenti; e (ii) tutti gli Annessi o emendamenti agli stessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di tale Convenzione, sempre che detti emendamenti o annessi siano contemporaneamente vigenti per entrambe le Parti contraenti;
- (b) con «Autorità Aeronautiche» si indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o l'Autorità Italiana per l'Aviazione Civile (ENAC), e nel caso del Governo delle Filippine, il Consiglio per l'Aviazione Civile e/o l'Autorità per l'Aviazione Civile delle Filippine o, in ambedue i casi, qualsiasi soggetto o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette Autorità o funzioni simili;
- (c) con «servizi concordati» si indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione;
- (d) con «vettore designato» si indica un vettore aereo designato ed autorizzato conformemente all'articolo 7 del presente Accordo;

- (e) il termine «territorio» in relazione ad uno Stato reca il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione di Chicago e dal diritto internazionale;
- (f) i termini «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «vettore aereo» e «scalo non commerciale» recano il significato rispettivamente loro attribuito dall'articolo 96 della Convenzione di Chicago;
- (g) con «il presente Accordo» si intendono includere gli Annessi dello stesso e tutti gli emendamenti apportati a questi ultimi o al presente Accordo;
- (h) con «onere d'uso» si indica un onere imposto a carico dei vettori aerei da parte dell'Autorità competente o da questa autorizzato, a fronte della fornitura di immobili o infrastrutture aeroportuali o infrastrutture della navigazione aerea (ivi comprese le infrastrutture per i sorvoli) o i servizi e le infrastrutture correlati, per gli aeromobili, i loro equipaggi, passeggeri e merci;
- (i) con "Certificato di Operatore Aereo" si indica il documento rilasciato ad un vettore aereo dalle Autorità aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione detiene la capacità professionale e l'organizzazione idonee a garantire il sicuro esercizio degli aeromobili per le attività di trasporto aereo specificate nel certificato;
- (j) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono articoli, diversi dalle provviste di bordo dalle e parti di ricambio rimuovibili, da utilizzare a bordo degli aeromobili durante il volo, ivi incluse le dotazioni di primo soccorso e per la sopravvivenza;
- (k) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
- (l) con "parti di ricambio" si indicano articoli da utilizzare per la riparazione o sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
- (m) con "Rotte Specificate" si intendono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo;
- (n) il termine "code sharing" indica una operazione effettuata da un vettore aereo designato utilizzando il codice vettore e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice vettore e numero di volo;
- (o) con "Stato Membro dell'Unione Europea" si intende uno Stato Membro dell'Unione Europea e con "Trattati UE" si indicano il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";
- (p) con "Paesi EFTA" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (*European Free Trade Association*): la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein; il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo); la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunità Europea e la Confederazione Elvetica);
- (q) con "Paesi ASEAN" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Brunei Darussalam, Viet Nam, Repubblica Democratica del Laos, Myanmar, Cambogia;
- (r) nel presente Accordo ogni riferimento a vettori aerei della Repubblica Italiana deve essere inteso come relativo ai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana;
- (s) ogni riferimento a cittadini della Repubblica Italiana deve essere inteso come riferito ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

In deroga a quanto diversamente disposto, nulla nel presente Accordo è inteso a:

- (i) richiedere o favorire l'adozione di accordi tra imprese, determinazioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza; o
- (ii) consolidare gli effetti di un tale accordo, determinazione o pratica concertata; o
- (iii) delegare ad operatori economici privati la responsabilità di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.

ARTICOLO 3 - APPLICABILITÀ DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO

Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DI DIRITTI

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione all'esercizio di servizi aerei internazionali
 - (a) diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte Contraente;
 - (b) diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono nel presente atto indicati rispettivamente come "i servizi concordati" e "le rotte specificate".
3. Nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, oltre ai diritti specificati al paragrafo (1) del presente Articolo, godranno del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti della rotta specificati nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo, allo scopo di caricare e scaricare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta.
4. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente Articolo va inteso a conferire al vettore aereo designato o ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, compresa la posta, trasportati contro remunerazione o locazione e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
5. Se, a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, un vettore aereo designato da una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte Contraente si adopererà per rendere possibile la continuità del servizio, tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.

ARTICOLO 5 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITÀ E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ai vettori aerei designati dalle Parti Contraenti sarà garantito un trattamento equo e pari in modo tale che essi possano godere di pari opportunità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte indicate.
2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta caricate a bordo o scaricate nei punti delle rotte da specificare nei territori di stati diversi dagli stati che hanno designato i vettori aerei saranno concordate dalle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacità e la frequenza dei servizi offerta dai vettori aerei designati delle Parti Contraenti sui servizi concordati saranno concordate dalle Autorità Aeronautiche.
3. In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti, le questioni oggetto del precedente paragrafo 2 saranno definite secondo le disposizioni dell'articolo 22 del presente Accordo. Fino al raggiungimento di tale accordo la capacità offerta dal vettore aereo o dai vettori aerei rimarrà immutata.
4. I vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente sottopongono all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno 30 giorni prima della introduzione del servizio sulle rotte specificate. Ciò vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale può essere ridotto subordinatamente alla approvazione delle dette Autorità.

ARTICOLO 6 – APPLICABILITÀ DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Le leggi, i regolamenti e le procedure di una Parte Contraente relative all'ingresso, la permanenza o la partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative alla conduzione e navigazione di tali aeromobili saranno applicati ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente all'entrata, durante la permanenza e alla partenza da detto territorio.
2. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativi all'ingresso, sdoganamento, permanenza o transito, emigrazione o immigrazione, passaporti, dogana e quarantena saranno applicati ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente, ai passeggeri, all'equipaggio, carico e posta nel transito, nella ammissione o durante la permanenza o alla partenza dal territorio di tale Parte Contraente.
3. Fatte salve le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza, i passeggeri, i bagagli e il carico che effettuino transito diretto nel territorio di una Parte Contraente e che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo saranno soggetti unicamente a controlli semplificati. I bagagli e il carico in transito diretto saranno esenti da dazi doganali ed altre imposte simili.

ARTICOLO 7 – DESIGNAZIONE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o più vettori aerei per l'esercizio dei servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di revocare o modificare tali designazioni. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta e vengono trasmesse all'altra parte contraente tramite canali diplomatici.
2. Al ricevimento di tale designazione l'altra Parte accorda, con tempi procedurali minimi, le idonee autorizzazioni e permessi, a condizione che:

- (a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:
 - (i) il vettore sia stabilito in territorio italiano conformemente a quanto previsto nei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione d'Esercizio, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; e
 - (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'Autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione, e
 - (iii) il vettore appartenga, direttamente o in virtù della proprietà di una quota di maggioranza a Stati Membri dell'Unione Europea e sia soggetto al controllo effettivo di tali Stati Membri dell'Unione Europea o degli Stati Membri della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati;
 - (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Filippine:
 - (i) il vettore sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Filippine e sia autorizzato ai sensi delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine; e
 - (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle Filippine; e
 - (iii) il vettore appartenga, direttamente o in virtù della proprietà di una quota di maggioranza alla Repubblica delle Filippine e sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Filippine e/o di suoi cittadini;
 - (c) il vettore designato sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti conformi alla Convenzione, applicati di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che riceve la designazione.
3. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2, un vettore aereo può in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi convenuti per i quali è stato designato, sempre che il vettore aereo sia conforme alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - RITIRO, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dell'altra Parte, ove:
- (a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:
 - (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio italiano secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida Autorizzazione d'Esercizio, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; o
 - (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'Autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
 - (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtù della proprietà di quote di maggioranza da Stati Membri dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea

di Libero Scambio e/o da cittadini di tali Stati né sia soggetto al controllo effettivo di essi; o

- (iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare ai sensi di un accordo bilaterale tra la Repubblica delle Filippine e un altro Stato dell'Unione Europea ed eserciti i diritti di traffico concessi ai sensi del presente Accordo su una rotta che includa un punto in tale altro Stato Membro in modo tale da circonvolvere alle restrizioni sui diritti di traffico imposte da tale altro Accordo; o
- (v) il vettore aereo detenga un Certificato di Operatore Aereo rilasciato da uno Stato Membro dell'Unione Europea in assenza di un accordo bilaterale sui servizi aerei tra la Repubblica delle Filippine e lo Stato Membro e i diritti di traffico necessari per la conduzione delle operazioni proposte da tale vettore aereo non siano reciprocamente possibili per i vettori delle Filippine;

(b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Filippine:

- (i) il vettore aereo non sia stabilito in territorio della Repubblica delle Filippine o non sia autorizzato ai sensi delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine; o
- (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo non sia mantenuto dalla Repubblica delle Filippine e/o da suoi cittadini; o
- (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtù della proprietà di quote di maggioranza dalla Repubblica delle Filippine né sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Filippine e/o da suoi cittadini;

(c) il vettore designato non sia in grado di dimostrare di essere idoneo a soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti conformi alla Convenzione di Chicago, applicati di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che riceve la designazione; o

(d) Il vettore aereo disattenda le leggi e/o i regolamenti della Parte Contraente che ha accordato questi diritti; o,

(e) Il vettore aereo non operi secondo le condizioni previste nel presente Accordo.

2. Salvo il caso in cui la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano necessari per evitare altre infrazioni di leggi e regolamenti, tali diritti possono essere esercitati solo dopo consultazione dell'altra Parte Contraente, in conformità a quanto disposto all'Articolo 20 del presente Accordo.

ARTICOLO 9 – TUTELA DELLA NAVIGAZIONE AEREA

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della navigazione aerea contro atti di interferenza illegittima formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo Aggiuntivo per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione

sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marzo 1991, come pure di altri eventuali protocolli o convenzioni in materia di protezione dell'aviazione civile che siano vincolanti per entrambe le Parti.

2. A richiesta, le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e di altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.
3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle norme in materia di protezione dell'aviazione sancite dalla Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili alle Parti Contraenti; esigono che gli operatori degli aeromobili inseriti nel proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede di attività principale o la residenza permanente, o, nel caso dell'Italia, gli operatori di aeromobili che siano costituiti nel territorio italiano ai sensi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e in possesso di valide Autorizzazioni di Esercizio conformi alla normativa dell'Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano nel rispetto di tali disposizioni in materia di tutela dell'aviazione.
4. Ciascuna Parte Contraente accetta che i propri operatori di aeromobili siano tenuti ad osservare, alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente o durante la permanenza su di esso, le disposizioni in materia di protezione dell'aviazione conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi comprese, nel caso dell'Italia, le leggi dell'Unione Europea.

Ciascuna Parte Contraente garantisce l'effettiva applicazione di misure idonee nel proprio territorio volte a proteggere l'aeromobile ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano, bagaglio, carico e provviste dell'aeromobile prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente si dimostrerà disponibile a considerare ogni richiesta dell'altra Parte Contraente di misure di sicurezza eccezionali per fare fronte ad una particolare minaccia.

5. Qualora si verifichi la cattura illegittima di un aeromobile civile o la minaccia di essa o si verifichino altri atti illegittimi contro la sicurezza di un aeromobile, dei passeggeri o dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee volte a far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura.
6. Qualora una Parte Contraente abbia problemi occasionali nel contesto del presente Articolo in materia di protezione della navigazione aerea, le Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti potranno richiedere alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente l'avvio di consultazioni immediate.

ARTICOLO 10 – RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DEI BREVETTI

- (1) I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e i brevetti in corso di validità rilasciati o riconosciuti in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte Contraente, ivi comprese, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, sono ritenuti validi dall'altra Parte Contraente per la finalità di operare i servizi concordati, sempre che i requisiti richiesti per il rilascio o il riconoscimento di tali certificati e brevetti soddisfino almeno gli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione.
- (2) Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, certificati di idoneità e brevetti rilasciati a propri cittadini o resi validi per gli stessi dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 11 – SICUREZZA AEREA

- (1) in qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta giorni dalla richiesta.
- (2) Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l'altra Parte Contraente non mantenga ed amministri in modo efficiente gli standard di sicurezza relativamente agli ambiti di cui al paragrafo 1, conformi agli Standard in quel momento vigenti ai sensi della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale (Doc 7300), l'altra Parte Contraente sarà informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli Standard ICAO. L'altra Parte Contraente adotterà allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.
- (3) Ai sensi dell'Articolo 16 della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da un vettore o per conto di un vettore di una Parte Contraente, che operi servizi con origine o destinazione nel territorio di un'altra Parte Contraente, possa, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente essere soggetto ad un controllo da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a condizione che ciò non causi un irragionevole ritardo nell'esercizio dell'aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all'Articolo 33 della Convenzione di Chicago, lo scopo di tale ispezione è di verificare la validità della documentazione dell'aeromobile, le autorizzazioni rilasciate all'equipaggio e la rispondenza delle attrezzature dell'aeromobile e delle condizioni dello stesso agli Standard in quel momento vigenti ai sensi della Convenzione.
- (4) Qualora sia necessario porre in essere misure urgenti per assicurare la sicurezza di esercizio di un vettore, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di un vettore o di più vettori dell'altra Parte Contraente.
- (5) Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto al precedente comma 4 saranno disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno motivato l'adozione cessino di esistere.
- (6) Con riferimento al precedente comma 2, qualora si stabilisca che una Parte Contraente continui a non essere conforme agli Standard ICAO una volta trascorso il periodo convenuto, il Segretario Generale dell'ICAO verrà informato della situazione. Quest'ultimo sarà inoltre informato della successiva corretta soluzione della situazione.
- (7) Qualora l'Italia abbia designato un vettore aereo il cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti dell'altra Parte Contraente, ai sensi del presente Articolo verranno parimenti applicati in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell'Unione Europea e in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore.

ARTICOLO 12 – ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRI DIRITTI

- (1) Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonché le relative dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi i motori, le forniture di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) a bordo di tale aeromobile sono esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritto di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell'ingresso nel territorio

dell'altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell'aeromobile.

- (2) Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per:
 - a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e finalizzati all'uso esclusivo degli aeromobili di detto vettore aereo;
 - b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorità di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo.
- (3) I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti commi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o non ne venga consentita l'importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
- (4) Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocità e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
- (5) Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica delle Filippine che operi tra un punto del territorio italiano e un altro punto nel territorio italiano o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea.
- (6) Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica delle Filippine di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica Italiana che operi tra un punto nel territorio delle Filippine e un altro punto nel territorio della Repubblica delle Filippine o nel territorio di un altro Stato Membro dell'ASEAN, nel caso in cui lo Stato Membro di tale organizzazione regionale abbia sottoscritto un accordo in materia di sulla imposizione di oneri sulla fornitura di carburante.

ARTICOLO 13 – ONERI D'USO

- (1) Nessuna Parte Contraente impone o consente che siano imposti al vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei che operano servizi aerei internazionali simili.
- (2) Ciascuna Parte Contraente incoraggia le consultazioni tra le proprie Autorità competenti alla imposizione degli oneri e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione da tali Autorità, ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative di tali vettori aerei. Le proposte di modifica degli oneri d'uso dovrebbero essere annunciate agli utenti con ragionevole preavviso in modo da consentire agli stessi di esprimere le proprie

opinioni prima della entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le proprie Autorità competenti e gli utenti a scambiare pertinenti informazioni relative agli oneri d'uso.

ARTICOLO 14 – OPPORTUNITÀ COMMERCIALI

- (1) Il vettore aereo (i vettori aerei) di una Parte Contraente ha (hanno) il diritto di mantenere la propria rappresentanza sul territorio dell'altra Parte Contraente.
- (2) Il vettore aereo (i vettori aerei) di una Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di ingresso, residenza e ed occupazione dell'altra Parte Contraente, può (possono) portare e mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specializzato necessario per la prestazione di servizi di trasporto aereo;
- (3) Nel caso della nomina di un agente generale o di un agente di vendita generale, tale agente viene designato in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di ciascuna Parte Contraente.
- (4) Ciascun vettore aereo designato ha il diritto di operare nella vendita di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente, direttamente o attraverso propri agenti e chiunque è libero di acquistare tale trasporto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia.

ARTICOLO 15 – ACCORDI DI COOPERAZIONE

Le specifiche condizioni operative degli accordi di cooperazione quali il *block space* e/o gli accordi di *code sharing*, sono stabilite nell'Annesso II al presente Accordo.

ARTICOLO 16 – ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING)

Fatte salve le direttive, leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza o "*self handling*") o, a sua scelta, la possibilità di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e regolamenti limitino o impediscano di esercitare il "*self-handling*" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore designato avrà diritto ad un trattamento non discriminatorio per quanto attiene all'accesso a servizi di *self-handling* e *ground-handling* offerti da uno o più fornitori.

ARTICOLO 17 – CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE

- (1) Ciascuna Parte consente al vettore aereo (vettori aerei) dell'altra Parte di convertire e trasferire all'estero tutte le entrate ottenute in loco dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate direttamente collegate al trasporto aereo, al netto degli esborsi sostenuti localmente, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta di conversione o rimessa.

- (2) La conversione e rimessa di tali entrate sono consentite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e non sono soggette ad alcun onere amministrativo o di cambio, ad eccezione degli oneri normalmente applicati dalle banche per l'espletamento di tali operazioni di conversione o rimessa.
- (3) Le disposizioni del presente Articolo non esentano i vettori aerei di entrambe le Parti dal pagamento dei dazi, tasse e contributi cui sono soggetti.
- (4) Nella misura in cui i servizi di pagamento tra le Parti sono disciplinati da un accordo speciale, detto accordo prevale.

ARTICOLO 18 – TARIFFE

- (1) Per le finalità del presente Accordo il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni in base alle quali tale prezzo si applica, ivi compresi i prezzi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ancillari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta.
- (2) Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato sulla base di considerazioni commerciali e di mercato. Nessuna delle Parti Contraenti richiede ai propri vettori aerei di consultare altri vettori aerei in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo.
- (3) Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dal proprio vettore o vettori aerei. A meno che ciò non sia imposto dalla legge nazionale di una Parte Contraente, nessuna delle Parti Contraenti richiede la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dalla compagnia aerea o dalle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente. Qualora sussistano obblighi di legge di una parte contraente ai sensi dei quali i vettori aerei designati dell'altra parte contraente siano tenuti a notificare le tariffe per ottenerne l'approvazione, la parte contraente espletterà tale procedura nel minor tempo possibile. Le tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapplicate ai sensi dei seguenti commi 5 o 6.
- (4) L'intervento delle Parti Contraenti è limitato alla:
 - (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante;
 - (b) prevenzione da tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta.
- (5) Ciascuna Parte Contraente può unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da uno dei propri vettori aerei designati. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le Autorità Aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente comma 4.
- (6) Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente comma 4, essa può richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.

ARTICOLO 19 – STATISTICHE

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate dai vettori aerei designati e presentate alle rispettive autorità aeronautiche - relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente sarà oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 20 – CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI

- (1) Ciascuna Parte Contraente o le Autorità Aeronautiche di questa possono, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente o con le Autorità Aeronautiche di questa.
- (2) La consultazione richiesta da una Parte Contraente o dalle Autorità Aeronautiche di questa ha inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- (3) Il presente Accordo può essere modificato con il reciproco consenso delle Parti Contraenti. Le modifiche apportate al presente Accordo entrano in vigore alla data dell'ultima delle notifiche scritte intercorse tra le Parti Contraenti a mezzo canali diplomatici, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure legali finalizzate all'entrata in vigore delle stesse.

ARTICOLO 21 – CONFORMITA' A CONVENZIONI MULTILATERALI

Qualora una convenzione o un accordo multilaterale in materia di trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo e gli Annessi sono ritenuti conformemente emendati.

ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- (1) Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato.
- (2) Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 23 - RECESSO

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovrà essere inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso, il presente accordo cesserà di produrre effetti dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall'altra

Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine. Qualora l'altra Parte Contraente non attesti di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

ARTICOLO 24 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, comprensivo degli Annessi, ed ogni successivo emendamento dello stesso sono registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 25 – ENTRATA IN VIGORE

- (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l'entrata in vigore.
- (2) *In fede*, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma il 30 ottobre 2017 in due copie originali, in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Sen. Benedetto Della Vedova
Sottosegretario di Stato
del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Per il Governo
della Repubblica delle Filippine
S.E. Domingo P. Nolasco
Ambasciatore della Repubblica delle Filippine
in Italia

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte sulle quali verranno operati servizi da parte di uno o più vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana:

Punti di origine	Punti intermedi	Punti di destinazione	Punti oltre
Punti in Italia	Tutti i punti	Manila, Clark, Cebu e un altro punto da scegliere liberamente	Punti in Asia e Australia

Rotte sulle quali verranno operati servizi da parte di uno o più vettori aerei designati dalla Repubblica delle Filippine:

Punti di origine	Punti intermedi	Punti di destinazione	Punti oltre
Punti nelle Filippine	Tutti i punti	Roma, Milano, Bergamo e un altro punto da scegliere liberamente	Punti in Europa e Africa

Note:

- 1.** I punti intermedi e i punti oltre sono operati senza restrizioni di carattere direzionale o geografico.
- 2.** Il vettore aereo (i vettori aerei) di entrambe le Parti Contraenti può (possono) omettere scali a condizione che i servizi abbiano origine o destinazione all'interno del Paese del vettore.
- 3.** I servizi aerei sono operati in terza e quarta libertà. Nuovi diritti di quinta libertà saranno reciprocamente accordati sulla base di intese tra le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio
- (4)** Sono consentiti i diritti di scalo e i "voli circolari"

ACCORDI DI COOPERAZIONE

- (1) I vettori aerei designati in possesso delle idonee autorizzazioni ad operare i servizi convenuti possono operare tali servizi sulle rotte specificate, senza restrizioni di carattere geografico o direzionale, tramite ogni punto, utilizzando aeromobili in locazione registrati anche in paesi terzi e sulla base di intese operative quali accordi di *block space* e di *code-sharing*.
 - (2) I vettori aerei designati di una Parte Contraente possono concludere accordi commerciali di *code-sharing* con:
 - uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente;
 - uno o più vettori aerei dell'altra Parte Contraente;
 - (3) Con riferimento all'Annesso 2 dell'ASA parafato e allegato al presente documento, e considerato il fatto che le Filippine stanno tuttora valutando la propria posizione in merito al *code-sharing* con paesi terzi, le Parti Contraenti convengono che, allo scopo di favorire, incrementare e agevolare il traffico diretto – consentono ai vettori designati di entrambe le Parti di concludere accordi di *code-sharing* con vettori aerei di Paesi terzi che detengano i diritti necessari, a partire dall'inizio della stagione IATA Summer 2016. Tali operazioni verranno esercitate sui seguenti punti:
 - i. per i vettori aerei designati dall'Italia: un punto nel Medio Oriente, tre punti in Asia, due punti in Australia;
 - ii. per i vettori aerei designati dalle Filippine: un punto in Medio Oriente, tre punti in Asia, due punti in Europa.
- Su accordo delle Parti, specifici accordi di *code sharing* con Paesi terzi potranno essere consentiti prima della stagione IATA Summer 2016
- (4) Le frequenze operate ai sensi dell'accordo di *code sharing* sono calcolate come frequenze del vettore che opera il servizio.
 - (5) Nell'operare i servizi concordati i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno facoltà di cambiare aeromobile in un punto o più punti delle rotte specificate, utilizzando numeri di volo identici o diversi sui segmenti interessati.

1.2.2. Testo approvato 2221 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2221

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 gennaio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2221
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Filippine sui servizi aerei*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 113 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 120 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 113 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
113ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente **PETROCELLI** (M5S), in sostituzione del relatore Iwobi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, sottoscritto nell'agosto 2018. L'intesa, conclusa dopo una fase negoziale svolta nel dicembre 2017 nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) tenuto a Colombo, in Sri Lanka, è volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo, e mira a rafforzare i legami economici tra i due Paesi, apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.

Composto da un breve preambolo, da 26 articoli e due allegati, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 2), stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo (articolo 3). Ulteriori articoli disciplinano la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente (articolo 4), l'applicabilità di leggi e regolamenti di una Parte relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte

contraente (articolo 6), il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente (articolo 7), gli *standard* di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili (articolo 8) e la protezione dell'aviazione (articolo 9). L'Accordo stabilisce altresì le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate (articolo 10), regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo (articolo 11) ed enuncia, in materia di concorrenza leale, i principi generali che le autorità aeronautiche delle Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare (articolo 12). Ulteriori disposizioni riguardano gli aspetti tariffarie (articolo 13), i principi e le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. (articolo 15), la rappresentanza dei vettori aerei (articolo 16), l'assistenza a terra (articolo 17) e il sistema di prenotazione computerizzato (articolo 18). Da ultimo, l'Accordo definisce le procedure di consultazione fra le Parti e per la modifica dell'intesa (articolo 21), le modalità per la risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 22) e il diritto di recesso (articolo 24).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo dispone inoltre che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e le Filippine, sottoscritto dalle Parti nell'ottobre 2017.

L'intesa è finalizzata a regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi, a rafforzare i legami economici bilaterali, apportando vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti italiani e filippini, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e delle Filippine. L'Accordo, nel rispetto della vigente normativa europea in materia, delinea, inoltre, il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi.

Composto da un preambolo, da 25 articoli e da due allegati, il testo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), precisato che nessuna disposizione è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza (articolo 2) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 3), stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'intesa (articolo 4).

Ulteriori articoli definiscono i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare (articolo 5) e disciplinano l'applicabilità di leggi e regolamenti di una Parte relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle

compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente (articolo 6), nonché le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate (articolo 7).

L'Accordo stabilisce altresì le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree (articolo 8), richiama alcune Convenzioni internazionali in materia di tutela della navigazione aerea, riaffermando gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (articolo 9), stabilisce il riconoscimento dei certificati e dei brevetti degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente (articolo 10) e autorizza ciascuna Parte a richiedere consultazioni sulla sicurezza aerea in merito agli *standard* adottati dall'altra Parte (articolo 11). Ulteriori disposizioni regolamentano gli aspetti doganali (articolo 12), gli oneri d'uso (articolo 13), le opportunità commerciali (articolo 14), le condizioni operative degli accordi di cooperazione (articolo 15), l'assistenza a terra (articolo 16), le modalità per definire le tariffe da parte dei vettori designati (articolo 18), e lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato dai vettori aerei sui servizi concordati (articolo 19).

Da ultimo, l'Accordo definisce le procedure di consultazione fra le Parti e di modifica dell'intesa (articolo 20), le modalità per la risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 22) e il diritto di recesso (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo dispone inoltre che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e le Seychelles, sottoscritto dalle Parti nell'aprile 2016.

L'Accordo, che si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un *Memorandum* d'intesa di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel 2015, mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie.

Composta da un breve preambolo, da 25 articoli e da 3 annessi (relativi rispettivamente alle tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e al trasporto intermodale), l'intesa bilaterale, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), posto la disciplina della concorrenza (articolo 2) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 3), stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo (articolo 4).

Ulteriori articoli definiscono i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti

applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare (articolo 5), stabiliscono l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente (articolo 6) e disciplinano le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate (articolo 7).

L'Accordo stabilisce altresì le condizioni per il ritiro, la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree (articolo 8), per la protezione e la sicurezza dell'aviazione (articoli 9 e 11) e per il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità e delle licenze (articolo 10) e regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo (articolo 12). Ulteriori disposizioni riguardano gli oneri d'uso (articolo 13), le opportunità commerciali delle Parti (articolo 14), l'assistenza a terra (articolo 16), le modalità per definire le tariffe da parte delle imprese designate dalle Parti (articolo 18) e le statistiche (articolo 19).

Da ultimo, l'Accordo definisce le procedure di consultazione fra le Parti per la modifica dell'intesa (articoli 20 e 21), le modalità per la risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 22) e il diritto di recesso (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1142-B\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Tatjana Rojc a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(1143-B\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Stefania Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI*

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del Documento CCLXI, n. 1, è stato audito in videoconferenza, nella giornata di giovedì 20 maggio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, il Direttore di ACS Italia Onlus, Alessandro Monteduro, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova accompagnato dal Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Maria Vignali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente **PETROCELLI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per tale procedura informativa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo: audizione del Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 29 settembre 2020.

Il **PRESIDENTE** rivolge parole di saluto al sottosegretario Benedetto Della Vedova e al direttore Luigi Maria Vignali.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA, in via preliminare, tiene a precisare che i connazionali iscritti negli schedari consolari all'estero sono oltre 6,4 milioni (dato al 30 settembre 2021), rappresentando una diaspora dall'inestimabile valore umano e culturale, che deve sentire sempre forte la presenza dell'Italia nei Paesi di accoglienza.

La distribuzione geografica riflette ancora oggi le dinamiche dei flussi del passato: 3,3 milioni di

italiani si trovano in Europa, oltre 2,2 milioni in America Meridionale, circa 550.000 nel Nord e Centro America e 175.000 in Oceania, con i rimanenti 175.000 più o meno ugualmente distribuiti tra Africa e Asia. Sono cifre sottostimate perché, come noto, ancora in molti non si registrano presso i nostri Consolati.

Ogni collettività si è localmente integrata ed è il risultato della stratificazione di differenti ondate migratorie. Ai figli e nipoti degli emigranti italiani di "antica" generazione, si aggiungono - anche se la pandemia ha naturalmente contenuto il fenomeno - flussi di "nuova mobilità": giovani che si spostano dall'Italia prevalentemente per ragioni economiche e professionali.

Nel 2020 si sono iscritti all'AIRE quasi 315 mila concittadini (erano stati circa 258 mila nel 2019): soprattutto giovani (tra i 18 e i 34 anni) e adulti (tra i 35 e i 49 anni) nel pieno della loro vita lavorativa, che decidono di investire all'estero il patrimonio umano e di formazione acquisito in Italia. La "nuova mobilità", che rientra tra i temi di specifico interesse dell'indagine conoscitiva, è un fenomeno di dimensioni importanti a cui occorre guardare sia in termini di crescenti servizi e assistenza, ma anche e soprattutto come opportunità per il "Sistema Italia".

I connazionali all'estero sono "l'Italia fuori dall'Italia": un importante strumento di *soft power* di cui ci si può e ci si deve avvalere per promuovere l'italianità, la cultura italiana e quel "vivere all'italiana" così apprezzato nel mondo. La Farnesina accompagna le comunità italiane all'estero in questo processo di affermazione identitaria e di promozione dell'immagine del nostro Paese, sostenendo in particolare proprio la nuova emigrazione, anche attraverso la promozione di rinnovate forme di associazionismo. La neo-mobilità offre l'occasione per arricchire i rapporti che legano l'Italia alle sue Comunità, creando un nuovo partenariato a vantaggio di entrambe le parti.

È una sfida costante, che non deve passare in secondo piano ora che gli occhi del mondo sono puntati sulla crisi socio-sanitaria innescata dal Coronavirus. Per tutti i giovani italiani che si trovano in questo momento all'estero, risulta anzi più importante che mai disporre di una rete di accoglienza, per evitare di trovarsi ad affrontare da soli condizioni di marginalità, indigenza o sfruttamento.

Allo stesso tempo, si continua a valorizzare i connazionali di "più antica emigrazione". Dal secondo dopoguerra ad oggi, essi hanno saputo organizzarsi in una rete di associazioni attive nei più svariati settori, dal culturale all'assistenziale: sono più di 5.000 in tutto il mondo, di cui 1.700 ufficialmente registrate. Molte di queste associazioni stanno oggi vivendo un'importante trasformazione e coabitano con nuove forme di associazionismo, più dinamiche e innovative, che stanno conoscendo un momento di forte espansione.

Si riferisce alle associazioni di professionisti, ad esempio quella - molto attiva - che riunisce *ex* alunni di università italiane in Francia; alla rete di ricercatori negli Stati Uniti; alle vivaci associazioni di giovani neo-emigrati e di giovani di seconda e terza generazione italiana in Argentina o a quelle che riuniscono donne italiane a Brisbane o San Francisco.

L'obiettivo è creare reti di connazionali che si sostengano a vicenda e che facilitino l'inserimento e l'integrazione dei nuovi arrivati. Il nuovo associazionismo è un punto di riferimento per loro, ma lo è anche per le istituzioni, per gli enti italiani pubblici e privati, per le grandi imprese italiane che hanno bisogno, oggi come non mai, considerando la delicatissima situazione socio-sanitaria che stiamo vivendo, di interlocutori nei paesi stranieri.

L'associazionismo italiano all'estero è chiamato, dunque, a vivere una nuova stagione di centralità, quale fondamentale canale di raccordo tra l'Italia e gli italiani nel mondo. Esso può svolgere un ruolo chiave anche in vista delle prossime elezioni per il rinnovo degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (Comitati degli italiani all'estero-Comites e Consiglio Generale degli Italiani all'Estero-CGIE).

Elezioni la cui importanza deriva, in primo luogo, proprio dalla consapevolezza della variegata e mutata composizione delle collettività all'estero e del crescente bisogno di solidi punti di riferimento. La macchina della Farnesina si è già messa in moto da mesi per preparare, organizzare e valorizzare quanto più possibile presso le collettività all'estero questo importante appuntamento elettorale. La buona riuscita delle elezioni per il rinnovo dei Comitati è per la Farnesina un obiettivo prioritario: esso costituisce un passaggio chiave per rinnovare il rapporto con i connazionali all'estero, coinvolgendo le

nuove generazioni. È importante che i giovani recentemente emigrati o i nati all'estero di discendenza italiana partecipino maggiormente alla vita ed alle attività dei Comites, acquisendo piena consapevolezza dell'importante strumento che essi rappresentano.

Si sta per questo lavorando a stretto contatto con gli attuali Comites e con il CGIE, nell'obiettivo condiviso di aumentare quanto più possibile il bacino elettorale, con un'attenzione specifica proprio ai giovani.

La Farnesina ha intrapreso sin da maggio, in raccordo con il Servizio Stampa e con le Sedi all'estero, un percorso di "accompagnamento" e sensibilizzazione del corpo elettorale al voto. Rendere più visibili i Comites - e il loro ruolo - presso le comunità di connazionali è, infatti, il primo fondamentale passo per ottenere un adeguato tasso di partecipazione dell'elettorato attivo.

La campagna informativa fa ricorso sia a mezzi di comunicazione tradizionali, come giornali, radio e TV, sia a mezzi telematici più innovativi, come i social media, attraverso la pubblicazione di materiali multimediali video e audio. Per venire incontro anche alle seconde e terze generazioni di emigrati, che hanno meno familiarità con la nostra lingua, i video sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco.

La campagna è condotta in collaborazione con il CGIE, che riceve tutti i materiali informativi e contribuisce alla loro diffusione presso le nostre collettività. Ricorda, più in generale, che il CGIE è costantemente aggiornato su tutto l'operato dell'Amministrazione relativamente alle materia di interesse, partecipando alle riunioni dell'apposita Cabina di Regia (l'ultima si è svolta a settembre). Informa, quindi, che come previsto dal decreto legge 67 del 2012 e come già nel 2015, l'esercizio del diritto di voto avverrà per corrispondenza, con il sistema della cosiddetta "opzione inversa". Le Sedi della rete diplomatico-consolare hanno già iniziato ad acquisire le richieste di iscrizione nei propri elenchi elettorali presentate a mano, per posta elettronica ordinaria o certificata e per posta ordinaria. L'ampio ventaglio di modalità è volto proprio ad allargare al massimo la registrazione al voto. Da quest'anno, inoltre, la domanda può essere inoltrata anche tramite il portale per i servizi consolari Fast It, già noto alla comunità degli Italiani all'estero. Si tratta di una procedura online guidata in ogni passo, che semplifica di molto le procedure per l'inoltro dell'opzione di voto sia per il cittadino che per i consolati.

Al momento, le operazioni elettorali proseguono regolarmente. Si sono già conclusi i lavori dei Comitati Elettorali Circostrizionali e sono state decretate le liste ammissibili. Ci si trova nel pieno della campagna elettorale, sulla quale le Sedi osserveranno la massima imparzialità ma continueranno ad assistere e coadiuvare i Comitati e i presentatori di lista.

Pur nell'attuale contesto sanitario, la Farnesina è impegnata al massimo per garantire che ogni cittadino avente diritto possa votare, come peraltro già avvenuto con successo in occasione del referendum costituzionale del settembre 2020, nonostante una situazione pandemica ben peggiore dell'attuale (non essendo all'epoca ancora avviata la campagna vaccinale). Le modalità previste per le elezioni, in particolare il voto per corrispondenza, salvaguardano peraltro al massimo il rischio di contagi dovuti ad assembramenti.

Ricorda anche che il Ministero sta lavorando ad una sperimentazione sul voto elettronico in occasione delle elezioni Comites. La sperimentazione coinvolgerà nove Sedi diplomatico-consolari pilota (Berlino, Monaco di Baviera, Marsiglia, Londra, L'Aja, Houston, San Paolo, Tel Aviv e Johannesburg), con l'obiettivo di studiare la percorribilità del voto digitale, in termini di tutela dei principi costituzionali di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza. Ad essa si partecipa su base volontaria e non inciderà sul risultato elettorale, rimanendo per ora il voto cartaceo l'unico con valore legale e valido ai fini dello scrutinio. Sulla base degli esiti, il MAECI valuterà il possibile utilizzo del voto elettronico per le successive elezioni dei Comites.

Il rappresentante del GOVERNO coglie, quindi, l'occasione per ringraziare gli attuali Comitati, il cui mandato volge al termine, per la funzione svolta nella valorizzazione delle nostre Comunità e, da ultimo, con la pandemia, nell'assistenza ai connazionali, in particolare di nuova emigrazione. Dal 2015 ad oggi i Comites hanno realizzato tante valide iniziative: più di 250 progetti per un valore complessivo superiore a 2,5 milioni di euro.

Precisa, al riguardo, che quella dei Comites è un'azione complementare a quella dell'Amministrazione, con riferimento all'assistenza e più in generale ai servizi per i connazionali all'estero.

Quanto all'assistenza ai connazionali in difficoltà, soprattutto in risposta all'emergenza sanitaria globale da Covid-19, tiene, innanzi tutto, a ricordare lo sforzo senza precedenti della Farnesina: nella fase iniziale della pandemia, l'Unità di Crisi, in stretta collaborazione con tutta la rete diplomatico-consolare, ha organizzato ben 1187 operazioni di rientro e riportato a casa circa 112.000 connazionali da 121 paesi.

Peraltro, gli stanziamenti previsti dai Decreti "Cura Italia" e "Rilancio" - anche grazie all'iniziativa e al sostegno del Parlamento - hanno consentito di erogare oltre 6,5 milioni di euro complessivi all'intera rete, vincolati all'assistenza finanziaria dei connazionali indigenti o in stato di necessità. Tali fondi hanno reso possibile, alla data dello scorso 30 settembre, più di 12.000 interventi per un totale di oltre 6 milioni di euro, nella forma di sussidi, prestiti e altre forme rilevanti di aiuto economico.

I perduranti effetti della crisi socio-sanitaria provocata dalla pandemia hanno spinto, inoltre, a sviluppare nuove tipologie di assistenza. Tra queste: aiuti economici per titolari di piccole/micro imprese; *bonus* sussidio per i rimpatri definitivi in Italia; convenzioni o contratti con Enti e Istituti pubblici o privati per fornire ai connazionali adeguata assistenza sanitaria (visite mediche, tamponi, esami sierologici, farmaci) e sussidi sotto forma di buoni pasto o pacchi alimentari; sostegno all'apprendimento, mediante l'acquisto di strumentazione informatica al fine di garantire l'accesso all'istruzione per i figli in età scolare di famiglie italiane bisognose; programmi di riqualificazione professionale per i connazionali che hanno perso il lavoro a causa della crisi da Coronavirus.

Quasi il 50 per cento dei fondi sono andati alle Sedi dell'America centro-meridionale - dove l'impatto sul tessuto economico-sociale locale è stato particolarmente grave e duraturo - e un quarto circa alle Sedi africane.

Superata la prima fase della pandemia, la Farnesina ha mantenuto un serrato dialogo con il Ministero della salute, per ottenere l'estensione delle vaccinazioni anti-Sars-CoV2 alla più ampia platea possibile dei connazionali all'estero: anche grazie al sostegno del Parlamento - che ha mantenuto sul tema una costante attenzione - è stata dunque la possibilità di vaccinarsi in Italia sia per i lavoratori italiani all'estero aventi diritto all'assistenza sanitaria nazionale sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 618 del 1980, sia per gli iscritti AIRE che vivono temporaneamente nel territorio nazionale.

Il raccordo con il Ministero della salute - che mantiene necessariamente la competenza primaria su questi temi - è stato e continua ad essere continuo anche relativamente alla questione del riconoscimento in Italia delle vaccinazioni effettuate all'estero dai nostri connazionali. Da ultimo, va sottolineato che tutti i vaccini riconosciuti dall'EMA e ad essi equivalenti (come ad esempio l'indiano Covidshield, equivalente di Astrazeneca) sono stati riconosciuti validi dalle autorità italiane, per consentire alla più ampia platea possibile di cittadini italiani in rientro dall'estero di ottenere il green pass per i fini previsti dalla normativa italiana vigente.

Sempre in un'ottica di assistenza alle collettività all'estero, anche in risposta alle conseguenze che la pandemia può aver avuto sul mercato del lavoro, si sta lavorando ad una bozza di convenzione tra MAECI e Patronati, d'intesa con il Ministero del Lavoro, volta a porre le basi per una più stretta collaborazione non solo nell'ambito tradizionale dell'assistenza pensionistica, ma anche ai fini di un supporto più generalizzato agli esponenti della "nuova mobilità", specie coloro che sono appena arrivati all'estero e sono alla ricerca di opportunità di lavoro.

Il sottosegretario Della Vedova si sofferma, quindi, sul capitolo dei servizi consolari, importantissimo e non privo di criticità. Sin dall'inizio della pandemia, la Rete diplomatico-consolare è sempre rimasta operativa, pur in situazioni a volte difficili, con l'obiettivo di assicurare la maggiore continuità possibile nella prestazione dei servizi e senza mai interrompere lo svolgimento delle attività indifferibili e degli interventi prioritari e urgenti a favore dei connazionali. Tutte le sedi hanno ora da tempo ripreso, nelle modalità consentite dagli accordi di sede con i sindacati e in base al contesto locale, il lavoro in presenza. L'attuale livello di operatività dei consolati sta dunque gradualmente tornando ad essere paragonabile al livello pre-pandemico, anche per quanto riguarda quei settori, ad

esempio l'emissione dei passaporti, che necessitano della presenza degli operatori in sede.

Nei primi otto mesi dell'anno corrente, sono stati emessi 227.745 passaporti, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 del 56 per cento. Lo stato civile, nello stesso periodo considerato, con 139.346 atti trasmessi, ha conosciuto un aumento del 38 per cento rispetto al 2020. Sono numeri tuttavia inferiori - del 18 per cento per i passaporti e dell'11 per cento per lo stato civile - rispetto allo stesso periodo del 2019. Il settore anagrafe ha invece mantenuto sostanzialmente stabile il livello di operatività con 227.190 iscrizioni effettuate, in calo solo del 9 per cento rispetto al livello pre-COVID. La Farnesina sta monitorando con grande attenzione la performance della Rete diplomatico-consolare per contenere gli arretrati consolari che inevitabilmente si sono accumulati durante la pandemia e far fronte all'incremento di domanda di servizi connesso alla contestuale ripresa della mobilità internazionale. La Direzione Generale Italiani nel mondo svolge, ad esempio, videoconferenze con le sedi in maggiore difficoltà, per individuare soluzioni tecnico-organizzative per migliorare la produttività.

Se, in alcuni Consolati, ci sono difficoltà ad assicurare tempestività nell'erogazione dei servizi, occorre, tuttavia, considerare che la pandemia si è innestata su una situazione già critica a livello di risorse. Nel decennio 2010-2019 la Farnesina ha, infatti, perso oltre mille unità di personale delle aree funzionali, la cui età media supera ora i 53 anni, comprensibilmente poco propensi a prestare servizio in sedi disagiate o lontane. Si tratta della perdita di oltre un terzo dell'organico non diplomatico. Un vero e proprio depauperamento di risorse, paradossalmente, a fronte di sfide che diventavano sempre più complesse.

In proposito, ringrazia il Parlamento perché, anche con il suo sostegno, attraverso le più recenti leggi di bilancio, si è riusciti ad arrestare questo trend decrescente. A febbraio sono stati assunti 248 dipendenti della Terza Area Amministrativo, Contabile e Consolare, mentre sono appena terminate le selezioni per 27 Terze Aree Informatiche e 44 della Promozione Culturale. La conclusione dei prossimi concorsi per 400 Seconde Aree, a cui si aggiungono le ulteriori assunzioni autorizzate con legge di bilancio 2021 (100 Seconde Aree, 50 Terze Area e 150 funzionari diplomatici da assumere nel triennio 2021-2023), dovrebbe consentire di rispondere alle esigenze più impellenti delle sedi all'estero.

Questo personale aggiuntivo dovrà, infatti, essere, in buona parte, destinato alla rete, non solo per sostituire i colleghi in rientro, ma anche per rafforzare la nostra presenza nel mondo, sostenere le imprese ed erogare i servizi ai cittadini. In proposito, il MAECI confida nel sostegno del Parlamento per reperire le risorse finanziarie necessarie.

Nel frattempo, per preservare la piena operatività della rete, la Farnesina ha concesso proroghe eccezionali relative ai periodi di permanenza massima nelle Sedi estere e semplificato le regole per candidarsi per l'estero. Nell'immediato, si fa crescente ricorso a liste straordinarie di pubblicità dei posti, che consentono di massimizzare il numero di candidature tramite il ricorso a deroghe sul tempo minimo di permanenza al Ministero (che, ad esempio, per i neo-assunti sarebbe di 18 mesi, anche al fine di consentirne un'adeguata formazione). Ciò ha permesso di registrare, sull'ultima lista di pubblicità, un tasso di assegnazione del 22 per cento che, pur non elevato, è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Nondimeno, il 78 per cento dei posti vacanti è andato scoperto. A dimostrazione che la soluzione strutturale al problema dell'insufficiente numero di dipendenti nelle nostre Sedi diplomatiche e consolari è costituita unicamente da una robusta campagna di nuove assunzioni. Ciò non solo al fine di recuperare le unità di personale perse negli ultimi dieci anni, ma auspicabilmente anche per imboccare un trend crescente che possa, nel tempo, portare le nostre sedi a disporre di un livello di personale, se non commisurato a quello di altri *partner* europei con cui ci confrontiamo, quantomeno adeguato alla messa a regime di un sistema di erogazione dei servizi efficiente e rispondente alle esigenze delle nostre sempre più vaste ed eterogenee collettività.

Stanti le risorse umane al momento a disposizione, uno degli strumenti fondamentali su cui la Farnesina sta più investendo per smaltire gli arretrati e migliorare i servizi consolari è la digitalizzazione.

In linea con l'Agenda digitale della Pubblica Amministrazione, la Farnesina è da tempo impegnata nello sviluppo di portali digitali per l'erogazione dei servizi consolari, in particolare i portali Fast-It e Prenot@mi.

Il portale dei servizi consolari Fast It, ormai ben avviato e noto alle collettività, consente al cittadino residente all'estero di trasmettere direttamente online e senza necessità di recarsi in consolato la propria richiesta di iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), di comunicare la variazione di indirizzo di residenza, anche in un'altra circoscrizione, e di visualizzare una sintesi della propria scheda anagrafica, conservata nello schedario consolare. Il portale è in continua evoluzione ed è costantemente arricchito di nuove funzionalità. Nel 2020 è stato completamente rinnovato nella grafica ed è stato rilasciato in versione multilingue (oltre all'italiano, inglese, spagnolo e portoghese). Il portale si è dimostrato un preziosissimo strumento proprio in corso di pandemia: se nel 2019 circa il 55 per cento delle pratiche era trasmesso dall'utenza tramite Fast It, siamo oggi al 78 per cento di trasmissioni via portale. Con oltre 940.000 utenti registrati e 15.000 visualizzazioni al giorno, Fast It è tra i portali più visitati della Farnesina e un punto di riferimento imprescindibile per gli italiani all'estero, nonché una grande rivoluzione tecnologica per il lavoro dell'operatore consolare.

Inoltre, per la prenotazione degli appuntamenti nei Consolati, i connazionali possono ora contare sul portale Prenot@mi, a sostituzione del vecchio Prenota OnLine. Il nuovo portale, lanciato lo scorso giugno, propone alcune funzionalità innovative: restyling grafico e interfaccia più semplice e intuitiva; introduzione di un sistema di gestione delle liste d'attesa; utilizzo di strumenti - come il captcha - per evitare che agenzie di intermediazione si assicurino gran parte degli appuntamenti utilizzando algoritmi di prenotazione. Il portale è già stato sottoposto ad aggiornamenti del software, per risolvere alcune anomalie emerse dal momento del lancio e per incorporare i *feedback* migliorativi provenienti dalle sedi. Si tratta di uno strumento chiave, in quanto rappresenta il primo livello di interfaccia con l'utenza.

Si vuole, in prospettiva, incrementare l'utilizzo dello SPID anche all'estero. La diffusione di questo strumento tra le collettività sconta criticità sia culturali (è, infatti, ancora poco conosciuto) sia tecniche, dovute alle modalità di identificazione online (che avviene tramite strumenti come Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale Servizi e firma digitale, ancora poco diffusi all'estero) e alla difficoltà nella ricezione degli SMS di conferma su cellulari con numero straniero.

È pertanto particolarmente importante aver ottenuto, con il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2020, la proroga del termine per l'accesso ai portali online della Pubblica Amministrazione destinati agli italiani all'estero esclusivamente tramite CIE, CNS o SPID. Tale proroga ha spostato le date del 28 febbraio e del 30 settembre 2021, previste in Italia per il passaggio allo SPID, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 per gli italiani all'estero. La difficoltà a ottenere le credenziali SPID e CIE o CNS avrebbe, infatti, comportato un'improvvisa impossibilità per i connazionali all'estero di accedere ai portali informatici, in particolare Fast It, determinando una regressione dell'erogazione di servizi consolari in modalità digitale. Nonostante il continuo impegno del MAECI a promuovere lo SPID e affinché gli Identity Provider, su impulso del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale, possano mettere in atto sistemi tecnicamente fruibili dall'estero, anche queste nuove scadenze paiono allo stato attuale troppo ravvicinate, tenuto conto che lo SPID è ancora scarsamente diffuso all'estero.

Per quanto riguarda invece il progetto di erogazione all'estero della Carta di Identità Elettronica (CIE), avviato nel settembre 2019 in alcuni Paesi pilota, esso è stato gradualmente esteso senza particolari criticità a tutti i Paesi europei nel corso del 2020, per un totale di 53 Sedi diplomatico-consolari coinvolte in 32 Paesi. A ottobre 2021 sono oltre 90.000 le CIE emesse dalla rete diplomatico-consolare. Anche durante la pandemia, i Consolati hanno continuato a erogare a pieno ritmo la CIE, superando mediamente il numero di carte d'identità cartacee emesse negli stessi periodi degli anni precedenti.

L'oratore precisa poi - consapevole che questo è un tema caro ad alcuni senatori - che la Farnesina ha forte interesse a che la CIE sia erogata anche dai Comuni in Italia in favore dei cittadini iscritti all'AIRE. Si sta lavorando a tal fine in stretto raccordo con il Ministero dell'Interno, che rimane

capofila e competente in materia.

Per ultimo, tiene a soffermarsi brevemente su un'innovativa progettualità della Farnesina, che sarà finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, specificamente pensata per valorizzare e coinvolgere le nostre collettività nel mondo.

Si riferisce al progetto "Turismo delle Radici", che mira a predisporre un'offerta turistica ragionata e strutturata, attraverso appropriate strategie di comunicazione, capace di coniugare alla fruizione di beni e servizi del terzo settore (ospitalità, eno-gastronomia, visite guidate) la conoscenza della storia familiare e della cultura d'origine degli italiani residenti all'estero e degli italo-discendenti, che si stima costituiscano un bacino di utenza prossimo agli 80 milioni di persone. In base ai dati forniti dall'ENIT, sono oltre 10 milioni i turisti stranieri di origine italiana che al 2018 hanno visitato l'Italia, con un indotto quantificato intorno ai 4 miliardi di euro.

La Farnesina, grazie a questo progetto, vuole offrire un riconoscimento all'importanza dei flussi turistici che si originano nelle comunità italiane all'estero e che presentano interessanti potenzialità di sviluppo. Essa ha, infatti, acquisito un indiscusso ruolo di riferimento nazionale per quanti operano a vario titolo nel segmento del turismo di ritorno, grazie all'avvio dei lavori del tavolo tecnico sul Turismo delle radici, che oggi riunisce più di 90 soggetti tra Amministrazioni Centrali, Enti Locali, Università e centri di ricerca, associazioni professionali di connazionali all'estero e *start up*.

Conclude rilevando che tanto lavoro è stato fatto, specie nei momenti più bui della pandemia, per offrire in maniera continuativa servizi e dare assistenza ai connazionali nel mondo. Pur consapevole che ci sono spazi per migliorare, è dell'avviso che il nuovo associazionismo, digitalizzazione e risorse (umane e finanziarie) rappresentano le leve cruciali per un salto di qualità nel rapporto con le collettività all'estero. La Farnesina è pronta a innovarsi e migliorarsi nelle sue capacità, nei suoi strumenti e nei suoi metodi di lavoro, per essere all'altezza delle nuove sfide e migliorare i servizi. Sarà importante, tuttavia - e il riferimento è soprattutto alla Legge di Bilancio - assicurare alla struttura maggiori risorse per continuare a sostenere adeguatamente quello che è il suo principale punto di forza nel rapporto con gli italiani nel mondo: la rete estera.

Il [PRESIDENTE](#), nel constatare che non vi sono senatori che intendono porre quesiti all'audit, rende partecipe il Sottosegretario di una sua riflessione di carattere molto generale, ma che considera significativa alla luce della sua esperienza di relazione con le varie comunità di concittadini residenti all'estero: persiste, nel tempo, una sorta di *gap* tra il molto che l'Italia chiede ai suoi connazionali e, per converso, il poco che poi l'Italia offre loro. Detto diversamente, molto spesso, i connazionali si lamentano del fatto che viene loro chiesto di agire, nel Paese dove vivono, come "ambasciatori" dell'italianità e del *made in Italy*, ma il Paese, in concreto, fornisce un supporto minimo per aiutarli in tale preziosa attività. Si tratta, quindi, della grande e persistente questione di come colmare tale divario.

Chiede, inoltre, quale sarà, presumibilmente, la tempistica di insediamento ed operatività dei Comites e dei CGIE, a seguito delle prossime elezioni del 3 dicembre.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA svolge una breve considerazione in merito alla riflessione del Presidente, ritenendola più che opportuna e ribadendo che la Farnesina è costantemente impegnata, come ampiamente sottolineato nel suo intervento, nello sforzo di ridurre il divario tra le aspettative che il Paese ripone nei confronti dei concittadini residenti all'estero e le loro legittime richieste.

Il direttore VIGNALI, con riferimento alla domanda posta dal presidente Petrocelli, fa presente che non esistono dei termini univoci per l'entrata in funzione sia dei Comites che, successivamente, del CGIE, dipendendo l'intero *iter* anche da vari fattori locali, tra cui, ad esempio, l'espletamento delle eventuali procedure di ricorso.

Si può, tuttavia, presumere indicativamente che, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2022, diventerà operativo il prossimo CGIE.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Rojc a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2221
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Filippine sui servizi aerei*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 139 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 455 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 47 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 240 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 139 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
139ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1º aprile 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di

competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PARRINI** (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PARRINI** (PD), esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 15 e 20 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 15 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 20 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente. Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito

del proprio bilancio.

In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2222) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti intervenuti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con il relatore, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta.

(2405) *Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta su tutti gli emendamenti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento 2.1, nella parte in cui richiama ogni mezzo idoneo per assicurare la libertà e la segretezza del voto. A suo avviso, potrebbe essere opportuno valutare al riguardo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la proposta emendativa in questione sembra presentare un carattere essenzialmente ordinamentale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce degli interventi, formula una proposta di parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, propone di ribadire il parere non ostativo su tutti gli emendamenti, già espresso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme.

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2060-A) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti acquisiti in sede di espressione del parere alla Commissione di merito e considerato che è stata recepita la condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a modificare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 22, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il [PRESIDENTE](#), nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che nella seduta di ieri è stato accantonato l'esame delle proposte 1.1 e 1.3, nonché degli analoghi emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.

La sottosegretaria SARTORE, all'esito delle interlocuzioni con il ministero competente, da cui risulta che le misure proposte non sono attuabili con le risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati.

Interviene per chiedere chiarimenti la senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), a cui risponde il [PRESIDENTE](#), ricordando che il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

La proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, una relazione tecnica aggiornata del provvedimento, negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 47 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2220) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(2221) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(2222) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1º aprile 2016* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,40

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [STEFANO](#) informa che nel corso delle audizioni informali sull'affare assegnato "Possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (atto n. 765), svoltesi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º giugno.

Il presidente [STEFANO](#) dichiara inammissibili gli emendamenti 28.0.1, 33.0.1 e 36.0.1. Comunica, inoltre, che sono pervenuti i pareri sugli emendamenti da parte delle Commissioni 1a e 2a.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2221\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana

e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra l'Italia e la Repubblica delle Filippine, sottoscritto a Roma il 30 ottobre 2017.

L'Accordo intende regolamentare i servizi aerei tra le due Parti, rafforzando così i legami economici dei due Paesi e apportando vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, al commercio, all'industria del turismo e, in generale, alle economie dei due Stati.

Il provvedimento in esame, composto da 25 articoli e accompagnato da due allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

In particolare, il testo definisce la terminologia e i concetti utilizzati al suo interno (articolo 1) e disciplina alcune regole in materia di tutela della concorrenza (articolo 2). L'articolo 3 definisce i criteri di applicabilità della Convenzione di Chicago del 1944 all'Accordo. Successivamente, il testo tratta gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di diritti di sorvolo del proprio territorio, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio (articoli 4-10). L'articolo 11 stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea. Inoltre, vengono stabilite le modalità per garantire l'offerta di servizi concordati (articoli 14-18). Il testo fornisce disposizioni in materia di revisione, contenzioso, recesso ed entrata in vigore dell'Accordo (articoli 20-25). Infine, il testo dell'Accordo è accompagnato da due allegati i quali forniscono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori (allegato I) e i possibili ulteriori accordi di cooperazione (allegato II).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria; e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, sottoscritto a Victoria il 1° aprile 2016.

L'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli operatori commerciali, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie.

L'Accordo in esame si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum

d'intesa di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel febbraio 2015, in previsione della stipula di un vero e proprio accordo sui servizi aerei. L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e 3 annessi (relativi alla tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e al trasporto intermodale) dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), posto la disciplina della concorrenza (articolo 2) e richiamato le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 3), disciplina gli argomenti riguardanti disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di diritti di sorvolo del proprio territorio, designazione e revoca delle autorizzazioni di esercizio e riconoscimento di certificati e licenze di aeronavigabilità. (articoli 4-10). Inoltre, vengono stabilite le modalità per garantire l'offerta di servizi concordati (articoli 14-18). Infine, il testo fornisce disposizioni in materia di revisione, contenzioso, recesso ed entrata in vigore dell'Accordo (articoli 20-25). Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria; e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) presenta uno schema di parere non ostativo, in cui richiama le definizioni, di cui all'articolo 2, dei prodotti agricoli e alimentari "a chilometro zero o utile" come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da "filiera corta" come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario.

Rileva, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Rileva, inoltre, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di "cooperazione di

filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" e per attività "promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali", in cui le filiere corte "non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori".

Ritiene, pertanto, che la disciplina prevista dal disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con la normativa europea di riferimento.

Ricorda, infine, che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un'importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l'agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell'ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità, carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l'interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge sul Fondo complementare al PNRR, evidenziando come gli emendamenti 1.56, 1.67, 1.113, 1.114, 1.115 e 2.8, si pongano in linea con le osservazioni rese dalla 14a Commissione sul testo del disegno di legge, nel parere espresso il 26 maggio 2021. In tale sede si chiedeva, infatti, di mantenere, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto in favore del Mezzogiorno e di esplicitare, per il Fondo complementare al PNRR, le linee di intervento riferite alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, con l'indicazione percentuale della relativa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota che si intende destinare alle macroaree Nord, Centro e Sud.

La Relatrice ritiene, inoltre, che l'emendamento 3.1 sia da ritenersi coerente con gli obiettivi di coesione di cui alla missione 5 del PNRR e con gli orientamenti in materia di cessione dei crediti nell'ambito della missione 2.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame del disegno di legge n. 2207, su cui la Commissione si è espressa, in sede

consultiva, sia sul testo, sia - ora - sugli emendamenti, il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) lamenta che esso sia stato assegnato in sede primaria solamente alla 5a Commissione, ritenendo sussistere la piena competenza su di esso anche della 14a Commissione, in continuità con le modalità adottate per l'esame del PNRR.

Il [PRESIDENTE](#) esprime condivisione per tale avviso e propone di porre la questione in relazione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ora all'esame della Camera dei deputati. Ritiene, infatti, che esso presenti significativi profili che possono rientrare nelle competenze della 14a Commissione, tenuto anche conto che lo stesso articolo 1 del decreto-legge dichiara che esso reca disposizioni direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/24.

La Commissione conviene all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2221

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, sottoscritto dal Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine a Roma, il 30 ottobre 2017;

considerato che l'Accordo intende regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e le Filippine, rafforzando i legami economici dei due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati;

considerato che il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e accompagnato da due allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi;

valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2222

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, sottoscritto dal Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles a Victoria, il 1° aprile 2016;

considerato che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli operatori commerciali, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie;

considerato che l'Accordo si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel febbraio 2015;

considerato che il testo dell'Accordo, composto da 25 articoli e accompagnato da tre allegati, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi, nel rispetto della vigente normativa europea relativa alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi (regolamento (CE) n. 847/2004); valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile; considerato che l'articolo 2 definisce, alla lettera a), i prodotti agricoli e alimentari "a chilometro zero o utile" come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, alla lettera b), i prodotti agricoli e alimentari provenienti da "filiera corta" come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario:

considerato, inoltre, che l'articolo 3 prevede misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva; l'articolo 4 consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta nell'ambito di mercati comunali o della grande distribuzione; l'articolo 5 dispone l'istituzione del logo «chilometro zero o utile» e del logo «filiera corta»; l'articolo 6 promuove il ricorso ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, negli appalti di ristorazione collettiva; l'articolo 7 definisce le sanzioni per gli operatori che violano la legge in esame; l'articolo 8 prevede abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05), definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

rilevato, in particolare, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di "cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" e per attività "promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali", in cui le filiere corte "non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori";

considerato che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari, e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un'importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l'agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell'ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità,

carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l'interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari;
valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2207**

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che istituisce il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prevede altre misure per favorire gli investimenti;
valutati in particolare gli emendamenti 1.56, 1.67, 1.113, 1.114, 1.115 e 2.8, che sono coerenti con le osservazioni rese sul testo del disegno di legge, nel parere espresso il 26 maggio 2021, in cui si è chiesto, ulteriormente, di salvaguardare, con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione previsto all'articolo 2, gli attuali criteri di riparto, e di esplicitare le linee di intervento in riferimento alle somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, indicando in termini percentuali la precisa allocazione regionale delle risorse stanziare e, in particolare, la quota che si intende destinare alle macroaree Nord, Centro e Sud;
valutato, infine, l'emendamento 3.1, coerente con gli obiettivi di coesione di cui alla missione 5 del PNRR e con gli orientamenti in materia di cessione dei crediti nell'ambito della missione 2;
rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2221
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Filippine sui servizi aerei*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 393](#)

11 gennaio 2022

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 182, contrari 0, astenuti 6, votanti 188, presenti 189.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 393 dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

393a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 395 del 13 gennaio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di David Sassoli

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero al presidente David Sassoli. La sua improvvisa scomparsa è stata motivo di profondo dolore e rappresenta una grave ferita per l'Italia, per l'Europa e per tutti coloro che hanno potuto conoscere e apprezzare il suo inconfondibile tratto umano.

Giornalista, politico e uomo delle istituzioni competente e appassionato, David Sassoli è stato una delle più autorevoli figure della stampa italiana, un sensibile interprete e un intelligente narratore di

molte pagine importanti della nostra storia recente.

Instancabile è stato il suo impegno al servizio della libertà di stampa e del diritto di cronaca, valori irrinunciabili per un'informazione libera da pregiudizi, preconcetti o vincoli ideologici. La passione per il giornalismo di qualità lo aveva portato a ricoprire molti prestigiosi incarichi nelle redazioni dei principali giornali e telegiornali nazionali.

Candidato per la prima volta al Parlamento europeo nel 2009, fu tra i più votati in Italia. Tale successo elettorale, ripetuto nel 2014 e nel 2019, David Sassoli lo ha sempre tradotto nella dedizione al bene comune e alla costruzione di un'Europa attenta e sensibile alle istanze dei cittadini. Fermezza e propensione al dialogo erano i suoi tratti distintivi. Con queste risorse ha vissuto il Parlamento europeo come un luogo di autentica mediazione tra interessi e posizioni spesso divergenti e contrapposti, di costruzione di prospettive di democrazia e libertà, accompagnando il cammino dell'integrazione in momenti anche drammatici della storia del nostro Continente. Lo dimostrano la passione e la determinazione con cui nel corso della sua Presidenza, trascorsa nella fase difficilissima dell'emergenza pandemica, ha saputo difendere e promuovere la centralità della rappresentanza parlamentare nel processo decisionale europeo come strumento per superare la politica dei veti incrociati e rafforzare le prospettive dello Stato di diritto.

Con questa stessa determinazione è stato tra i fautori della conferenza sul futuro dell'Unione nella convinzione che, come sottolineato nel discorso inaugurale, nel momento in cui ci accingiamo a ricostruire le nostre economie e le nostre società su nuove basi è ancora più cruciale e urgente ascoltare i nostri concittadini, sentire i loro bisogni, le loro aspettative in termini assistenza, lavoro, dignità, sicurezza e prosperità e la loro visione di questo futuro comune europeo.

Il volto umano dell'Europa è sempre stato al centro della sua azione politica e istituzionale. Considerava i diritti una priorità assoluta da tutelare contro qualsiasi deriva autoritaria difendendo il ruolo dell'Unione europea come sentinella dei valori di libertà e dignità. Promuoveva la visione di un'Europa della solidarietà e della coesione, una prospettiva che proprio nel corso della sua Presidenza, grazie all'approvazione di decisioni strategiche per la ripresa economica europea, è diventata finalmente una realtà. Credeva fortemente nelle prospettive della cooperazione parlamentare specialmente nell'area del Mediterraneo, consapevole che solo attraverso il dialogo e la collaborazione potremo affrontare insieme sfide globali come il cambiamento climatico.

Nessuno di noi potrà dimenticare il suo sorriso, la sua autentica italianità e insieme la sua convinta adesione ai più nobili valori europei. Ci ha affidato anche nella lotta contro la malattia la testimonianza di cosa significhi non arrendersi mai, combattendo fino alla fine per portare a termine la propria missione.

Nel rinnovare il mio personale cordoglio e la vicinanza di tutto il Senato al dolore dei familiari, dei colleghi e degli amici del presidente David Sassoli, invito questa Assemblea a onorarne il ricordo osservando un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Vivi e prolungati applausi*).

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, è difficile per noi oggi. Oggi piangiamo la scomparsa di un membro della nostra comunità e lo piangiamo attraverso un'ondata di cordoglio inarrestabile, a tratti anche sorprendente, che chiarisce molto bene chi è stato David Sassoli ogni giorno della sua vita politica, istituzionale e professionale. David era un uomo garbato, appassionato, perbene, limpido, competente e onesto. Era un uomo che costruiva ponti e si opponeva ai muri, in nome dei valori fondanti dell'Unione europea: la solidarietà, la dignità, la libertà. Mai una parola fuori posto, mai toni eccessivi, sempre la capacità di costruire relazioni umane, attraverso cui tessere il progetto di un'Europa più forte, inclusiva, attenta ai bisogni, alle preoccupazioni e alle fragilità dei suoi cittadini, a partire dai più giovani. Una vita politica spesa per il sogno europeo, per i diritti delle persone e per la difesa delle istituzioni democratiche.

La politica attiva, fatta di gesti concreti, per mettersi al servizio delle persone, con uno spiccato senso civile e di umanità, che andava ben oltre il suo ruolo istituzionale. La chiarezza delle parole era lo

strumento per consentire a tutti di comprendere: lo ha fatto da giornalista e lo ha fatto da politico. Ha usato parole ferme per difendere e favorire il progetto di integrazione europea e le sue istituzioni democratiche, per promuovere i valori di dignità e solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo, per chiedere sempre più democrazia, per denunciare il superamento dei confini tra umanità e disumanità, con la costruzione di quei muri che non poteva permettere, per impedire la salvezza ad esseri umani fragili che chiedono riparo, per denunciare il rigorismo che impedisce di combattere le disuguaglianze, perché il sommo dovere delle Istituzioni, la loro ragion d'essere, è proteggere i più deboli, senza aggiungere dolore al dolore, per promuovere la conoscenza come mezzo di emancipazione sociale ed economica, perché la speranza siamo noi, quando non alziamo muri e non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno e combattiamo le ingiustizie.

È un segno che l'ultimo grande atto politico della sua Europa sia stato il Next generation EU, il primo passo della ricostruzione europea nella direzione di una maggiore integrazione, solidarietà e sostenibilità sociale. Con la scomparsa di David perdiamo un amico, ma la marea di amore, rispetto, sincero cordoglio e stima di queste ore scalda il cuore, perché offre un segno molto preciso della sua umanità e della grandezza di ciò che ha seminato. David è un patrimonio del nostro partito, ma oggi scopriamo che è un patrimonio comune: una marea di affetto che non sorprende chi lo conosceva o aveva lavorato con lui.

La nostra comunità, il nostro Paese, l'Europa ne sentiranno la mancanza perché lascia un vuoto enorme. Ne sentiremo molto la mancanza noi, e fa male sapere che abbia dovuto affrontare un periodo così doloroso. A David però continuavano a brillare gli occhi e dentro quel luccichio c'erano la passione per la politica e la sincera empatia nei confronti degli altri.

David era tutto questo e molto altro; un grande italiano, europeo, democratico, antifascista. Quando si è insediato come Presidente del Parlamento europeo aveva detto: «sono figlio di un uomo che a venti anni ha combattuto contro altri europei e di una mamma che, anche lei ventenne, ha lasciato la propria casa e ha trovato rifugio presso altre famiglie. Io so che questa è la storia anche di tante vostre famiglie e so che se mettessimo in comune le nostre storie e ce le raccontassimo davanti ad un bicchiere di birra o di vino, non diremmo mai che siamo figli o nipoti di un incidente della storia».

La nostra vicinanza alla sua famiglia, alla moglie Alessandra e ai figli, Livia e Giulio, ai suoi amici, ai collaboratori, ai colleghi europarlamentari.

David, ci mancherai. (*Applausi*).

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, Presidente del Consiglio, esponenti del Governo, onorevoli colleghi, abbiamo perso un amico, un politico dal cuore grande, attento ai bisogni della gente e dotato di una spiccata simpatia umana.

David Sassoli ha impostato la sua vita al rispetto della verità e al senso delle Istituzioni, prima come giornalista, poi come politico. Da sempre difensore dei diritti e attento ai bisogni dei più deboli. Lo era stato sin dall'inizio della sua carriera giornalistica, quando si era dedicato all'impegno sindacale e alla difesa dei colleghi con minori tutele, indipendentemente dai prestigiosi incarichi via via ricoperti. Anche di recente, nella sua qualità di Presidente del Parlamento europeo, non aveva esitato ad intervenire con coraggio, senza timore di ritorsioni, per denunciare i casi di palesi violazioni dei diritti civili in Russia, ad esempio; attività per la quale era stato inserito nella lista nera delle persone sgradite al regime.

Convintamente europeista, Sassoli è stato un leale interprete del sentimento di solidarietà e condivisione che è alla base dell'Unione europea, riuscendo a presiedere il Parlamento europeo con grande lucidità ed intelligenza anche negli anni più difficili per l'Europa, quelli segnati dalla pandemia; anni nei quali l'Unione europea, che ha oggettivamente rischiato di implodere, ha saputo invece, anche grazie alla visione e al polso del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, trasformare la più grave crisi dal Dopoguerra ad oggi in una straordinaria occasione di rilancio per tutto il Continente.

David si è dedicato con grande passione alla costruzione di un'Europa dei popoli e parallelamente si è sempre posto come un argine contro qualsiasi deriva sovranista e populista, senza mai alzare i toni, ma

sempre con la fermezza di chi sa di essere nel giusto e con il coraggio delle proprie idee, delle proprie battaglie, anche a rischio di portarle avanti in solitudine.

David era così, un uomo umile, corretto, gentile, generoso nell'esercizio del suo impegno politico, integro, risoluto nella difesa dei sani valori in cui credeva. Di David porteremo con noi il ricordo del costante buon umore, la sua capacità di reagire sempre con un sorriso aperto e luminoso anche nelle situazioni difficili. Un sorriso che arrivava ad abbracciare e a scaldare chi aveva di fronte.

Impossibile non ricordare con affetto il suo modo di porsi, la sua capacità di fermarsi a parlare con tutti. Non si è mai sottratto al confronto, anzi, lo vedeva come uno stimolo. Un uomo famoso, arrivato già da decenni, ma che non si è mai sentito al di sopra di nessuno e si è sempre reso disponibile all'ascolto; una dote rara che lo ha fatto apprezzare ed amare.

Curioso, di profonda cultura, si è impegnato per un'Europa in cui non rimanesse indietro nessuno e, così facendo, ha fatto sentire l'Unione più vicina alle persone normali. Anche per queste sue doti profondamente umane oggi lo piangiamo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nelle Istituzioni italiane ed europee e in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di percorrere un pezzo di strada insieme.

In uno dei suoi ultimi interventi al Parlamento europeo, solo poche settimane fa, David ha sostenuto che l'Europa, per uscire dal Covid-19, deve continuare ad operare insieme con politiche comuni. Nessuno deve sentirsi appagato di quanto raggiunto. Tutti siamo chiamati a continuare ad innovare e a superare uniti le difficoltà causate dalla pandemia.

Ebbene, credo che il modo migliore per onorare David Sassoli sia prendere questo suo appello molto sul serio, come testamento politico, e farlo nostro per seguirlo anche nei mesi a venire. E sappiamo che David sarà al nostro fianco. Grazie David. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, commemorare un parlamentare, un Presidente dell'Assemblea europea, che si è conosciuto e si è apprezzato, dà sempre una forte emozione, un'emozione che tutta l'Assemblea credo oggi condivide. Sassoli, più che un esponente di una parte politica, infatti, era una figura che abbiamo sempre riconosciuto come uomo delle istituzioni. Lo era da giornalista, sulla principale rete televisiva, e lo era stato nella sua giovinezza. In comune con lui ho trovato un dato: è stato anche *scout*. E forse ha inciso, questa sua militanza giovanile, nel suo modo di operare e di agire. Qual era il suo modo, quello che noi avversari politici gli abbiamo sempre riconosciuto e che ce lo ha fatto apprezzare? Essere un uomo privo di pregiudizi, forte nelle sue idee, ma leale e capace di confrontarsi e discutere con tutti, di riconoscere colui che non la pensava come lui come avversario con cui potersi confrontare. È stata una sua caratteristica, che lo ha accompagnato e ha fatto di lui un Presidente del Parlamento europeo capace di dare voce alle varie spinte, esigenze, dinamiche, così complesse quali sono quelle di un Parlamento che raccoglie persone di tutto il mondo.

La sua linea era una linea chiara: una linea politica europeista; una linea politica di tolleranza, di superamento di tutte le diversità. Noi lo abbiamo apprezzato, a volte contrastato, ma sempre riconosciuto come uomo onesto, e non è poco ai tempi d'oggi, e come uomo leale: e ancora di più, ai tempi d'oggi, non è poi così semplice e così comune.

Come tutti, quando vedono un pericolo che si avvicina (e anche la sua malattia l'ha vissuta senza che ce ne accorgessimo, almeno la stragrande maggioranza di noi), anche lui forse avrà ripensato alla sua vita politica, cominciata nel 2009, con ben 400.000 voti di preferenza. Lo dico a quest'Assemblea, che ha dimenticato da tempo, per motivi di legge, cosa significhi raccogliere i voti di preferenza.

Ebbe 400.000 voti di preferenza nel 2009, ma poi la sua ambizione, a un certo punto, fu quella di provare a essere sindaco della sua città di adozione, Roma. Lì non riuscì. Prese la metà dei voti di Marino, ma non ne fece un dramma. Anche lì, la sua capacità di affrontare un problema senza farsene un cruccio né un vanto. Poi, nella elezione a Presidente del Parlamento europeo, seppe distinguersi, nel momento della pandemia, riuscendo a non chiudere, anzi a scongiurare qualunque vero impedimento all'attività parlamentare europea.

Un uomo che ha saputo dare al ruolo che ricopriva uno spessore quale la politica avrebbe sempre

bisogno di avere. Credo che egli sia un esempio, per chi ha militato nella sua parte politica, ma, consentitemelo, anche per chi non aveva le sue stesse idee, per chi era un avversario politico, ma in lui si specchia nella lealtà, nella tolleranza, nella capacità di affrontare gli avversari con il sorriso, l'umiltà e la fermezza. Grazie David. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, ci sono morti che viviamo non solo con grande dolore, ma anche con la sensazione di una feroce ingiustizia. Succede quando sentiamo che una scomparsa inattesa e prematura rapisce qualcuno che aveva ancora moltissimo da fare e da dare al suo Paese e alla sua famiglia.

È questa la sensazione di dolore, smarrimento e - scusate - quasi rabbia contro l'ingiustizia che abbiamo provato alla notizia della morte di David Sassoli. David era un professionista dell'informazione, non della politica. Alla politica era arrivato con l'elezione al Parlamento europeo nel 2009, dopo una brillantissima carriera di giornalista prima sulla carta stampata e, poi, in televisione (al TG3 e, poi, vice direttore del TG1).

Egli non è mai stato un prestatore alla politica, come si usa dire. Aveva una causa in cui credeva appassionatamente - la costruzione dell'Europa - e una battaglia da combattere con gentilezza e dolcezza, ma anche con ferrea determinazione. Quella causa è diventata, in qualche modo, la sua vita.

David Sassoli era un europeista appassionato, convinto che per i popoli di questo Continente non vi fosse futuro se non con una piena e completa integrazione. Tuttavia, il suo europeismo si traduceva non in cecità di fronte, per esempio, ai limiti dell'Unione europea, bensì - al contrario - in un impegno costante per correggerli.

L'Europa in cui credeva Sassoli era quella del Parlamento europeo. Egli voleva che al centro dell'Unione ci fosse la sua rappresentanza democraticamente eletta. Prima come capo delegazione del PD, poi, come Vice Presidente e, infine, come Presidente del Parlamento europeo, ha sempre cercato di rendere quel Parlamento il cuore della nuova Europa perché sapeva che, senza la centralità di un Parlamento democratico, parlare di Europa dei popoli sarebbe stato soltanto uno *slogan*.

Pochi hanno combattuto con più determinazione di lui, europeista convinto, la battaglia contro alcuni limiti dell'Europa, quella rigorista. Tutta la sua Presidenza è stata da subito segnata da questa battaglia e, ancora più decisamente, di fronte alla tragedia della pandemia abbattutasi sul nostro Continente. Nella sua visione la condivisione del debito era fondamentale per conquistare un'Europa davvero unita, ma molto più giusta.

Dopo l'esplosione della pandemia, il suo schieramento a favore dell'istituzione del *recovery fund*, quando molti Governi erano scettici e dubbiosi, è stato immediato e fondamentale per raggiungere quell'obiettivo che ci ha salvati dalla catastrofe. La sua posizione a favore della cancellazione del debito da Covid, accolta all'inizio con grande scandalo, è oggi una prospettiva reale, considerata praticabile e necessaria da alcuni dei principali Governi europei.

David era un cattolico cresciuto alla scuola di Pietro Scoppola e Achille Ardigò (dunque un cattolico estremamente attento alla valenza sociale del cattolicesimo) e negli ultimi tempi molto vicino anche alla visione di Papa Francesco. La sua Europa, dunque, non poteva che essere aperta, accogliente, inclusiva e senza muri. È questa concezione dell'Europa che, da Presidente del Parlamento, ha cercato di diffondere nei fatti e non solo con le parole. Lo ha fatto con gesti forti, a volte volutamente provocatori, pensati per scuotere coscienze intorpidite, come l'apertura del Parlamento ai senzatetto nel primo *lockdown* o la scelta di celebrare i settant'anni della Dichiarazione Schuman invitando i rappresentanti delle ONG impegnati nel salvare le vite nel Mediterraneo. Lo ha fatto con iniziative politiche di grande portata, come l'insistenza per esigere il rispetto dei diritti in tutti i Paesi dell'Unione e per modificare il Regolamento di Dublino.

Credo che il modo migliore e più sincero per riconoscere questo suo grande impegno e valore sia quello di tributare oggi a David l'essere stato a pieno titolo uno dei grandi costruttori dell'Europa, della nuova Europa, dell'Europa unita di oggi e ancora di più di quella che vogliamo per domani. Questo voleva essere, questo è stato e questo avrebbe continuato a essere se un destino feroce non ce lo avesse

sottratto troppo presto.

Si dice giustamente che nessuno è insostituibile, ma qualcuno è difficilmente sostituibile e credo che questo sia il caso di David Sassoli.

Addio, Presidente, che la terra ti sia lieve. (*Applausi*).

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la notizia della scomparsa di David Sassoli ci ha travolti tutti: un lampo terribile in un tempo già buio. È andato via in punta di piedi, senza clamore; forse solo pochissimi amici erano a conoscenza delle sue condizioni di salute, che ha voluto giustamente tenere riservate fino alla fine, in perfetta linea con quello stile di vita lontano dai clamori che lo ha sempre caratterizzato.

In queste ore si è susseguito un turbinio di dichiarazioni di cordoglio sincero e profondo da parte di tutti, tanti ricordi, grandi attestazioni di stima; ma c'è un elemento bellissimo che accomuna tutte queste espressioni e che è veramente importante evidenziare in quest'Aula: David Sassoli è una persona amata e stimata, è estremamente competente e capace, profondamente umano, di valore e di valori, un gentiluomo. È importante sottolinearlo prima ancora di ricordare la sua figura di acuto giornalista, affinato politico, perché troppo spesso ci si dimentica che dietro a importanti ruoli istituzionali ci sono uomini e donne dal tratto umano unico e straordinario che ne determinano la figura.

Senza quella sensibilità, quell'umanità e anche quella cultura intesa come sete di conoscenza e di apertura verso il prossimo, il presidente David Sassoli non avrebbe raggiunto importanti traguardi personali e non sarebbe diventato un punto di riferimento per tanti, per tutti, e un eccellente rappresentante delle istituzioni europee.

L'Europa: David Sassoli è, nell'immaginario comune, uno dei simboli dell'Italia in Europa. Ha difeso l'integrazione europea, lo abbiamo detto tutti; ha creduto nel sogno dell'unità europea che non si limitasse a quella monetaria; si è fatto interprete, nel corso del suo mandato alla guida del Parlamento europeo, dei suoi valori fondativi: libertà, dignità, solidarietà e tutela dei diritti, che portava avanti sia nell'azione politica che istituzionale e personale.

L'Europa - diceva - ha ancora molto da dire se noi e voi sapremo dirlo insieme, se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri cittadini, se il Parlamento saprà ascoltare i loro desideri, le loro paure e le loro necessità. Questo era parte del suo discorso di insediamento alla Presidenza dell'Europarlamento.

In queste parole c'è gran parte del senso del suo mandato, ma anche un lascito luminoso e profondo che consegna soprattutto alle nuove generazioni perché si rendano protagoniste del cambiamento.

All'università di Torino, proprio in occasione dell'inaugurazione dello scorso anno accademico, David Sassoli fece appello ai giovani affinché partecipassero attivamente ai cambiamenti. L'Europa - diceva - ha bisogno del vostro intuito e del vostro contributo.

David Sassoli è un appassionato democratico, un uomo del dialogo, ma soprattutto un altrettanto appassionato sostenitore di diritti, e quella svolta europea verso una maggiore solidarietà e verso l'abbandono graduale del rigorismo e dell'austerità porta certamente anche la sua firma. In questo voglio sottolineare la sua chiarezza, un modo di parlare limpido, pacato, attento, ma sempre - anche questo lo abbiamo sottolineato tutti - ponderato. Mai una parola a caso e sempre pronunciate con quella compostezza che diventava persuasione, a cui certamente ha contribuito la sua prima vita da giornalista: una passione più che una professione, che ha amato tantissimo e che gli ha permesso di diventare familiare a tutti gli italiani. Un volto noto, affidabile e familiare, ha saputo entrare nelle case degli italiani con garbo, sempre con quel suo modo di fare sana informazione, mai urlata o sopra le righe, ma equilibrata e rispettosa, come dovrebbe essere, anche quando c'erano da raccontare momenti drammatici della storia italiana: pensiamo agli anni di Gladio o di Ustica.

Ci saluta un grande uomo e un grande italiano, di cui sentiremo davvero la mancanza, una persona leale che riusciva - lo diceva il collega La Russa - a farsi volere bene da tutti, indipendentemente dai posizionamenti politici. Un protagonista del nostro tempo, sicuramente un grande protagonista del

nostro tempo, un amico, un motivatore e soprattutto un autentico *scout* che ha certamente lasciato il mondo un po' migliore di come lo ha trovato.

Ai familiari, a tutta la comunità del Partito Democratico e a coloro che gli hanno voluto bene, il grande abbraccio dei senatori di Forza Italia e mio personale. (*Applausi*).

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi quest'Aula tributa un saluto commosso a David Sassoli, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, politico di levatura, Presidente del Parlamento europeo, che ora non è più tra noi.

La notizia della sua malattia e della sua morte, giunta la notte scorsa, ci ha molto turbati. Presi dalla frenesia delle nostre attività restiamo attoniti quando una personalità di spicco scompare. La sua morte ci riporta a un piano umano di fragilità e di fugacità della vita. Il cordoglio unanime che ha seguito la notizia della morte di David Sassoli è dovuto al riconoscimento del valore dell'uomo, dell'intellettuale e del politico. Si possono avere convinzioni politiche anche opposte, ma la possibilità di confrontarsi con uomini e donne spinti da alti valori morali, da grande rispetto per le istituzioni, da profonda cultura fa comprendere il senso più alto della democrazia e la possibilità di un reale progresso della comunità.

Sassoli, convinto europeista di formazione cattolica, sosteneva la necessità che l'istituzione europea dovesse essere sempre più vicina ai cittadini. Noi siamo d'accordo per quello che riguarda l'aspetto dell'identità culturale, il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze (non l'omologazione forzata), la semplificazione. Ricordiamo come il suo impegno da Presidente del Parlamento europeo sia sempre stato intenso e, anche alla fine dei suoi giorni, volto ad un passaggio delle consegne a favore e sostegno del lavoro dell'istituzione.

Alla famiglia, colonna portante dalla quale ha tratto la sua grande forza interiore, alla moglie Alessandra e ai figli Giulio e Livia, a tutti i colleghi e le colleghe del PD, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione esprime vicinanza e vivo cordoglio e rende onore ad un uomo che con il suo lavoro e i suoi valori ha dato lustro al nostro Paese. (*Applausi*).

[DI NICOLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI NICOLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del MoVimento 5 Stelle, esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia e al Partito Democratico per la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

L'Italia e l'Europa hanno avuto in lui un prezioso riferimento, un difensore dell'integrazione, un alfiere delle lotte a tutte le disuguaglianze, un portabandiera dei valori fondativi della nostra democrazia: libertà, dignità, solidarietà e tutela dei diritti. Un uomo politico retto, un cattolico democratico, un laico al servizio delle istituzioni, un europeista convinto.

L'Unione europea certamente non come un incidente della storia: non siamo un incidente - Sassoli ripeteva sovente - «ma figli e nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi». Questi i principi che hanno guidato la sua Presidenza del Parlamento europeo in uno dei momenti più critici della storia.

Con Sassoli perdiamo un sincero democratico, un antifascista convinto che credeva, come crediamo noi, in un nuovo modello sociale che investe sui beni comuni come la salute, l'istruzione e l'ambiente, e che promuove la giustizia e l'uguaglianza.

Sassoli prima dell'impegno politico è stato un giornalista, un grande giornalista del servizio pubblico, ed anche dal banco più alto del Parlamento europeo ha continuato a ricordare il valore prezioso dell'informazione e del lavoro dei giornalisti, ammonendo sempre sui rischi che incombono sulle nostre democrazie quando la libertà di informazione viene compressa o messa a rischio. Creando trasparenza - ha scritto David - il giornalismo permette agli elettori di prendere decisioni informate. «Proteggere e sostenere i giornalisti è nell'interesse vitale delle società democratiche»: un insegnamento che dovrebbe mobilitare le nostre coscienze per rimuovere tutte quelle anomalie che

anche in Italia turbano la libertà di stampa, dai conflitti d'interesse alle intimidazioni ai giornalisti, cui assistiamo ogni giorno anche con il proliferare dell'aberrante fenomeno delle liti e, insieme, con le insistenti minacce.

Ma Sassoli è stato soprattutto - e per questo oggi mi piace ricordarlo - un politico di rara sensibilità istituzionale. Il suo mandato di Presidente del Parlamento europeo stava per scadere e lui, in un mondo in cui si sgomita per conservare rendite e posizioni di potere, aveva deciso di passare il testimone. «Il fronte europeista rischierebbe di dividersi e sarebbe andare contro la mia storia, le nostre convinzioni, le nostre battaglie. Non posso permetterlo», aveva per tempo annunciato.

Questo profondo senso del dovere, che in Sassoli porta a mettere da parte il punto di vista e l'interesse personale per privilegiare ciò che serve al buon funzionamento delle istituzioni e del bene comune, interpella tutti noi oggi, come rappresentanti delle Istituzioni alle prese con il dovere di fronteggiare, governare, risolvere insieme le emergenze nelle quali i cittadini sono immersi. Ci interpella tutti su cosa è necessario per il bene dei cittadini e per mettere in sicurezza il Paese, che ha bisogno di stabilità e di una guida sicura, per assicurare le quali sono indispensabili tutte le risorse più preziose di cui la Repubblica dispone - come David sembra dirci adesso, in quest'Aula e tra questi banchi - anche a costo di sacrificare interessi e sensibilità personali che spingerebbero a scelte o disimpegni che, per quanto motivati e nobili, questo Paese non si può permettere.

«Il periodo del Natale» - dicevi, caro David, nel tuo videomessaggio in occasione delle ultime feste - «è il periodo della nascita della speranza, e la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo contro tutte le ingiustizie». Davanti al grido di dolore che sale ogni giorno dai nostri concittadini e fratelli, da ogni angolo delle nostre città e comunità, del Continente, del mondo intero; davanti allo strazio di disperati che migrano e trovano sul loro cammino quei muri che alziamo ai nostri confini, nella voglia che ci lasci di combattere tutte le ingiustizie, ricorderemo il tuo augurio, l'augurio alla tua e alla nostra speranza, perché sia Natale ogni giorno nei nostri cuori e nel nostro impegno politico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, professor Mario Draghi.

Ne ha facoltà.

[DRAGHI](#), *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, i primi ricordi che mi vengono in mente di David Sassoli sono il suo garbo, la sua umanità, il suo altruismo, la passione per la professione giornalistica che lo ha reso uno dei volti più noti e amati fra tutti gli italiani, lo spirito civico e la capacità di ascolto che lo hanno guidato nel suo percorso politico e lo hanno fatto rispettare, tanto dai compagni di partito, quanto dagli avversari. Ma, a nome del Governo e mio personale, voglio ricordare Sassoli soprattutto come italiano e protagonista al servizio dell'Europa, delle sue istituzioni, dei suoi cittadini.

Da Presidente del Parlamento europeo la sua rara capacità di combinare idealismo e mediazione lo ha reso protagonista di uno dei periodi più difficili della storia recente; una voce attenta e autorevole a difesa dei valori europei e dei diritti dei più deboli.

Nei discorsi Sassoli ha disegnato la sua Europa, rappresentativa, efficace, solidale. Per Sassoli le istituzioni europee devono prima di tutto essere - sono le sue parole - vicine ai cittadini e progredire con il dialogo e il confronto. È il Parlamento il luogo di questo dialogo, di questo confronto; è in Parlamento che l'Europa cresce e si rafforza ed è in Parlamento che si promuove - di nuovo le sue parole - la democrazia, il multilateralismo, la cooperazione di fronte alla tentazione del populismo e dell'autoritarismo, soprattutto durante una crisi sanitaria ed economica come quella che ancora stiamo vivendo.

Sassoli voleva un'Europa capace di raggiungere risultati, anche immediati, di proteggere i suoi cittadini, di promuovere il loro benessere, di aiutarli a costruire il proprio futuro. Sassoli non ha mai smesso di rivendicare i risultati conseguiti in questi anni, dall'accordo sulla Brexit alle misure ambiziose a difesa dell'ambiente, alla lotta comune alla pandemia, alla creazione del programma Next generation EU e alla stesura dei Piani nazionali di ripresa e resilienza. «Uno sforzo di programmazione straordinario» - lo ha definito - «al quale deve seguire un'attuazione molto attenta nel rispetto delle

priorità che abbiamo concordato insieme».

Per Sassoli questi sforzi debbono avere come vero obiettivo la costruzione di un'Europa sociale, attenta alle esigenze dei lavoratori e dei più deboli.

«Il progetto europeo che vogliamo costruire - ha detto - deve concentrarsi sulla lotta alla povertà e sulla riduzione delle diseguaglianze, deve occuparsi della dignità delle persone, come dei migranti che cercano di arrivare in Europa e verso cui l'Unione europea deve mettere in campo politiche comuni che non lascino soli i Paesi di frontiera».

«I valori a noi cari non sono indistruttibili», ci ha ricordato Sassoli in un suo discorso recente. Nella sua vita David li ha custoditi, difesi, promossi. Ora tocca a tutti noi continuare a farlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Draghi e tutti coloro che sono intervenuti.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 18 gennaio.

Nella seduta di oggi saranno discusse le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione fino alla sua conclusione del decreto-legge sul *green pass* rafforzato. A tal fine, la seduta non prevede orario di chiusura.

Giovedì 13 gennaio, alle ore 15, si svolgerà il *question time* con la presenza dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie.

Per quanto riguarda la prossima settimana, è stato al momento stabilito che mercoledì 19 gennaio, alle ore 9, avrà luogo la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia. Secondo i precedenti, per la discussione, sono state ripartite tra i Gruppi tre ore comprensive delle dichiarazioni di voto.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 18 gennaio, alle ore 16,30, con le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata nella stessa giornata di martedì 18, dalle ore 14 alle ore 15. I Capigruppo hanno infine convenuto di confermare per la sessione annuale del 2022 i senatori attualmente in carica nella delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

In base alle ultime disposizioni adottate dai senatori Questori in relazione all'emergenza epidemiologica, le sanificazioni dell'Aula durante le sedute avverranno ogni tre ore, con una durata minima di sessanta minuti.

Sono inoltre ripristinati i distanziamenti dei senatori in Aula e nelle Commissioni, con obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 18 gennaio:

Martedì	11	gennaio	h. 16,30-20	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	12	gennaio	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2463
Giovedì	13	"	h. 15	- Decreto-legge n. 172, Green pass rafforzato (<i>scade il 25</i>

				gennaio) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 13)
Martedì	18	gennaio	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori

Mercoledì 19 gennaio, alle ore 9, si svolgerà la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2463
(Decreto-legge n. 172, Green pass rafforzato)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulla Relazione
del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'

FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,22)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2221, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, questa intesa è finalizzata a regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi e a rafforzare i legami economici bilaterali, delineando il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi.

In particolare, segnalo all'Assemblea che tale accordo stabilisce i diritti che le parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale, limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegate alle intese, nonché definisce i principi generali che le autorità aeronautiche delle due parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare, stabilendo altresì le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni di esercizio alle imprese aeree.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,24)

(Segue FERRARA, relatore). L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale del mio intervento scritto per questa ratifica e anche per quelle successive e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD*). Signor Presidente, anch'io intervengo per dichiarare il voto favorevole su questa ratifica e su quelle successive. (*Applausi*).

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier su questa ratifica e sulla prossima, il disegno di legge n. 2222.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo M5S su questa ratifica e sulle quattro successive.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2222) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 17,28**)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2222, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[PETROCELLI](#), *f. f. relatore*. Signor Presidente, se lei è d'accordo, do per letta la relazione e chiedo l'autorizzazione a consegnarne il testo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Lucidi e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,31)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2220, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

IWOBI, relatore. Signor Presidente, se la Presidenza è d'accordo, chiedo di consegnare il testo della relazione, affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Senatore Iwobi, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

IWOBI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 *(Relazione orale) (ore*

17,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2341.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, anch'io chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, affinché venga pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Devo soltanto precisare che è stato apportato un aggiornamento dalla legge di bilancio, per cui i finanziamenti al centro di ricerca estremamente importante in questione non partono dal 2021, ma riguardano gli anni 2022 e 2023. C'è quindi da segnalare solo questa semplice variazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare agli atti il testo della relazione.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Ferrara hanno già annunciato il proprio voto favorevole.

MARIN *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica in esame è estremamente importante in quanto regola la personalità giuridica del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia sul territorio italiano. La sede centrale dell'organizzazione - come è noto - è situata presso la città di Trieste, capoluogo della virtuosa Regione Friuli-Venezia Giulia, che orgogliosamente rappresento in Senato. *(Applausi).* La scelta di tale sede ha dato alla città lustro e grande importanza all'interno del mondo scientifico.

I progetti del Centro, in collaborazione con le principali università della Regione, non sono solo una grande opportunità di sviluppo per il territorio triestino e regionale, ma rappresentano anche un importante tassello per l'avanzamento dell'innovazione nel mondo dell'ingegneria genetica e della biotecnologia, con incredibili risvolti dal punto di vista medico.

Evidenziando lo splendido e fruttuoso rapporto tra il Centro e l'Amministrazione regionale, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2341, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (Relazione orale) (ore 17,40)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2342.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[FERRARA](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della relazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza la autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Ferrara hanno già comunicato l'intenzione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

[VESCOVI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[VESCOVI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, esprimo voto favorevole al provvedimento in esame a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DE VECCHIS](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per esprimere la rabbia e l'indignazione per i fatti di violenza accaduti a Capodanno a Milano: fatti - a mio avviso - sminuiti, che invece noi vogliamo evidenziare, perché delle ragazzine sono state aggredite e molestate da dei selvaggi, e li voglio definire dei selvaggi.

Purtroppo, bande di nordafricani hanno agito in maniera impunita. Nessuno è intervenuto e il silenzio della stampa, soprattutto della stampa di sinistra, è vergognoso. Quindi, noi siamo qui per chiedere scusa a quelle ragazze e per chiedere un intervento esemplare da parte delle autorità competenti: nessuna tolleranza per quelle persone, per quei ragazzi indagati! Nessuna tolleranza!

Tra l'altro, aggiungo che sono ospiti e - oggi lo dico - non graditi, perché le donne, le ragazze, le nostre figlie vanno rispettate. Quello che è accaduto è vergognoso e non può passare sotto traccia. Quindi, vergogna a chi sta insabbiando a livello mediatico quanto accaduto! E ribadisco alla magistratura, ai pubblici ministeri, a chi indaga: da parte nostra non c'è alcuna tolleranza. I selvaggi non sono tollerati! (*Applausi*).

[CORRADO](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sanità italiana, specie sotto l'aspetto dell'accoglienza e della presa in carico di cittadini bisognosi di cure, è oggi un grande malato e la pandemia da Covid non ha fatto che esasperare difficoltà già note.

L'inarrestabile dismissione del patrimonio sanitario pubblico avvenuta negli ultimi decenni dispiega i suoi effetti negativi ovunque, ma nelle grandi città si manifesta, in particolare, con la chiusura di storici ospedali e l'affievolimento della risposta ai bisogni di salute.

La riduzione del numero di ospedali è una tendenza in atto da ben prima che scoppiasse la crisi economica del 2008. In Italia ci sono oggi 2,7 posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti, mentre la media dei Paesi europei è di 4 posti letto per 1.000 abitanti. Tale carenza ci colloca agli ultimi posti in Europa.

L'ospedale è stato l'epicentro di tagli lineari, mentre la sanità territoriale non è mai decollata. I nostri nosocomi sono assurti a specchio dell'inadeguatezza del sistema, con severe ricadute sulle condizioni di salute degli assistiti, il cui disagio è ben documentato sulle cronache dei quotidiani.

A Roma, in specie, emblema di tale *vulnus* sono la chiusura e l'abbandono degli ospedali Forlanini e San Giacomo, la cui immediata riattivazione viene richiesta da più parti. La sottoscrizione per il Forlanini ha raccolto ad oggi ben 118.000 firme di cittadini, mentre per il San Giacomo soccorre la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Michele Corradino, del 7 aprile 2021, che ne prevede il riuso a fini sanitari.

Per fronteggiare la situazione pandemica la Regione Lazio ha autorizzato l'attivazione di posti letto presso strutture sanitarie accreditate. Sarebbe allora opportuno conoscere, se ce ne sono, le condizioni ostative per cui non è previsto il riuso degli ospedali pubblici dismessi Forlanini e San Giacomo, cui si aggiungono il Nuovo Regina Margherita e il San Gallicano, in quanto attualmente sottoutilizzati. A tali strutture andrebbero indirizzate le risorse previste dal PNRR con delibera della Giunta regionale del Lazio 30 dicembre 2021, n. 1.005. Tuttavia, nella delibera citata non vi è alcun cenno a risorse indirizzate ai medesimi ospedali; al contrario, si privilegiano strutture non in grado di tutelare la dignità dei cittadini e il diritto alla salute della collettività.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei richiamare l'attenzione di tutti su un'iniziativa partita dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani che, coinvolgendo tutte le colleghe donne che ne fanno parte e con l'intenzione di interessare un po' alla volta tutte le colleghe del Parlamento, ha il fine di creare una luce accesa sul grande tema dei diritti delle donne afgane.

Il nostro desiderio è che non ci sia un intervento *spot*, di quelli che magari si fanno ricordare perché sono particolarmente brillanti, ma di cui poi - come succede a volte con le cose molto brillanti -

passato il momento, ci si dimentica. Noi vogliamo tendere un *fil rouge* che attraversi tutto quel che resta di questa legislatura. Puntualmente abbiamo cominciato il 1° gennaio, con gli interventi delle senatrici Pinotti, Fedeli, Bonino, Unterberger, Rauti e Vanin. La trasversalità delle donne del Parlamento ha assunto come responsabilità all'interno di questa legislatura quella di mantenere vivo il tema del diritto delle donne afgane, a partire dal diritto all'istruzione come diritto all'espressione più alta della libertà personale.

Ci siamo prodigate anche, per quanto possibile, perché le famose 82 studentesse afgane che avevano già ottenuto un visto per venire a studiare in Italia lo potessero fare. Ci stiamo prodigando - anche insieme a colleghe del Parlamento europeo - perché i colleghi di merito presenti in Italia, ma anche in Europa, possano accogliere le studentesse afgane e, quindi, garantire loro non soltanto il diritto allo studio, ma anche la possibilità oggettiva di studiare, di essere accolte e di portare avanti un programma che ci auguriamo possa presto disegnare un ritorno nelle loro terre, per essere quelle che in questi vent'anni erano diventate veri punti di riferimento nel mondo della comunicazione, dell'insegnamento accademico, della ricerca, dello sport.

Le donne afgane, in un contesto e in un clima di maggiore libertà, hanno saputo esprimere un potenziale di talenti veramente straordinario e noi vogliamo essere alleati di questi talenti, perché davvero ognuno di loro possa ricevere tutti gli aiuti necessari a poterli sviluppare.

La seconda faccia di questa medaglia potrebbe essere che, con un'iniziativa forte, decisa e determinata, si possa porre fine anche a quell'obbrobrio costituito dai matrimoni in età giovanile, quasi in età infantile.

La prima documentazione uscita dalla Commissione diritti umani del Senato in questa legislatura ribadiva proprio un secco no a quel tipo di matrimoni. In questo modo vogliamo, una parte, riprendere un lavoro proattivo positivo, e dall'altra, porre un limite a quella che è una vera e propria piaga.

Tutte le colleghe hanno ricevuto una comunicazione in tal senso e ricordiamo a tutte coloro che vogliono partecipare che ogni giorno usciamo sulla stampa e con i mezzi che ciascuna può mettere a disposizione per ricordarlo. E faremo una cosa analoga - non quotidiana, ma settimanale - all'interno del nostro Parlamento.

Grazie infinite, Presidente. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie a lei, senatrice Binetti. Si tratta di un argomento su cui c'è tutta la sensibilità del Senato e, certamente, dell'intero Parlamento.

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, la scorsa notte sono esplose due bombe nella città di San Severo, in provincia di Foggia, e questi due attentati dinamitardi fanno seguito ad altri attentati che si sono, purtroppo, verificati sempre negli ultimi giorni. È un'*escalation* di violenza che ovviamente preoccupa tutti i cittadini e gli operatori economici.

La provincia di Foggia è flagellata da una mafia violenta, pericolosa, primitiva, che vuole assoggettare e intimidire un intero territorio. Certo, lo Stato negli ultimi anni, specie negli ultimi quattro anni, ha conseguito tanti successi e si sono succeduti centinaia di operazioni antimafia e centinaia di arresti.

I *boss* delle famiglie mafiose sono in carcere, a scontare pene definitive o in attesa di giudizio e, quindi, della pena conclusiva. Quindi, è innegabile che lo Stato abbia fatto tantissimo: abbiamo portato la Direzione investigativa antimafia a Foggia - non c'era una sezione operativa dislocata - nel febbraio 2020, e siamo consapevoli dell'immane lavoro che stanno svolgendo i magistrati, gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine. Ma tutto questo evidentemente non basta, perché i fatti dimostrano che l'*escalation* continua e, quindi, che le compagini mafiose continuano a esplicitare atti che davvero gettano nello sgomento e nel terrore un'intera provincia, i cittadini e le cittadine della mia provincia.

Chiediamo che lo Stato faccia sentire ancor di più la sua presenza, che ci sia uno scatto ancora maggiore proprio per migliorare l'azione di contrasto nei confronti di quei sodalizi criminali. Quindi, chiediamo che siano rafforzati i commissariati di San Severo, che è la cittadina dove si sono verificati gli ultimi attentati dinamitardi, e di Cerignola, che ha più o meno gli stessi problemi. Chiediamo altresì che il *pool* di magistrati della Direzione distrettuale antimafia competente, che si occupa dei fatti di

mafia della provincia di Foggia, sia trasferito a Foggia proprio per migliorare la propria azione e per far sì che l'attività di contrasto che sta esplicando sia di qualità ancora maggiore.

Chiediamo soprattutto - faccio un appello a tutte le forze politiche - affinché si possa approvare in tempi brevissimi il disegno di legge a mia prima firma, che spero abbia larga condivisione - così come, a parole, mi è stato assicurato da altri Gruppi politici - il quale mira a istituire a Foggia sezioni distaccate della corte d'appello, una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia e una sezione del tribunale per i minorenni.

Noi siamo convinti che maggiori presidi di legalità e giudiziari darebbero al territorio una sensazione di sicurezza maggiore e migliorerebbero l'opera di contrasto che i nostri valorosi rappresentanti sul territorio, i magistrati, gli uomini e le donne, stanno portando avanti.

Quindi, ribadisco l'appello e ringrazio tutti. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 12 gennaio 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 17,56*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 ([2221](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 ([2222](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 ([2220](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 ([2341](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli immobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2021 ed euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

3.100

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 ed euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

ARTICOLO 4

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 ([2342](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal paragrafo 4, ultimo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

EMENDAMENTO

3.200

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

ARTICOLO 4

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2221

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2222

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2220

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2341

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: "2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 ed euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2342

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2221

Presidente, colleghi senatori, le Filippine si presentano come un mercato sempre più attrattivo per la nostra economia.

Pienamente immersa nel boom asiatico, Manila ha oggi tassi di crescita del PIL secondi solo alla Cina nella regione.

E se finora i viaggi tra Italia e Filippine hanno vissuto prevalentemente di turismo grazie all'interesse dei nostri visitatori per i loro paesaggi e soprattutto ai tour religiosi dei fedeli filippini a Roma, in un futuro sempre più prossimo il traffico aereo è destinato ad allargarsi grazie un crescente interesse del nostro sistema imprenditoriale per le Filippine, che promette di moltiplicare la presenza delle società italiane.

Ecco perché è importante la ratifica che oggi votiamo e che è destinata all'esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il nostro Governo e quello Filipino. L'Accordo regola il traffico aereo e delinea il quadro giuridico generale in cui si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i nostri due Paesi, nel rispetto più generale delle norme previste dalla Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944.

Con la ratifica delinea quindi di fatto un quadro generale di diritti e doveri, a partire dal diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente a punti specifici individuati.

Nell'accordo si prevedono naturalmente anche le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate.

Con questo documento si stabiliscono poi le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree.

Importante inoltre che si richiamino le Convenzioni internazionali in materia di tutela della navigazione aerea, riaffermando gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, stabilendo il riconoscimento dei certificati e dei brevetti degli aeromobili, così come delle licenze e qualifiche rilasciate dai nostri due rispettivi Paesi e autorizzando entrambi a richiedere consultazioni in merito agli *standard* adottati sulla sicurezza aerea.

Il testo ha poi il merito di prevedere ulteriori disposizioni che regolamentano gli aspetti doganali, le modalità per definire le tariffe da parte dei vettori e lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative appunto al traffico aereo.

Dall'attuazione dell'Accordo non deriveranno nuovi oneri a carico dello Stato, come confermato anche dall'articolo di invarianza finanziaria presente nel disegno di ratifica che oggi votiamo.

In definitiva, quindi, si tratta di un accordo dal quale l'Italia ha solo da guadagnare. Con questa intesa infatti regolamentiamo i servizi aerei tra questi due Paesi e rafforziamo i legami economici bilaterali, apportando vantaggi economici sia ai rispettivi vettori aerei (comprendendo sia aeroporti che passeggeri e spedizionieri) sia all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e delle Filippine.

Un Paese che, per la sua posizione, offre alle aziende italiane ed europee una base operativa vantaggiosa per operare nell'Est con accesso a tutti i grandi mercati dell'area grazie ai trattati di libero scambio già siglati in ambito Asean. Inoltre le Filippine rappresentano attualmente uno dei Paesi con le più alte propensioni al consumo nell'area.

A questo dato e al Pil in crescita, si aggiungono gli investimenti che il Paese sta mettendo in atto nel campo delle infrastrutture, del turismo e della filiera agroindustriale. Tutti settori caratterizzati da grandi opportunità per la fornitura di tecnologia e *know how* da parte delle aziende italiane a ulteriore conferma di quanto sia opportuno l'accordo che oggi votiamo e per il quale confermo il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2222

L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e le Seychelles, sottoscritto dalle Parti nell'aprile 2016.

L'Accordo, che si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel 2015, mira a regolamentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresì a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, alle due economie.

In particolare, l'Accordo stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale.

L'articolo 3 del testo reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2222

Presidente, colleghi senatori, il turismo è il *file rouge* che lega Italia e Seychelles, le cui relazioni bilaterali sono contraddistinte da buoni rapporti e improntate prevalentemente a uno scambio economico basato sui flussi turistici. I viaggiatori italiani, al netto del periodo pandemico, rappresentano un numero rilevante del totale dei turisti stranieri nell'arcipelago; un fattore positivo anche per la nostra impresa di settore che potrebbe giocare un ruolo di primo piano accrescendo la sua

presenza tra gli investitori esteri. Ecco che, in un quadro di questo tipo, diventa ancora più utile la ratifica di oggi dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica di Seychelles; un documento con il quale si stabiliscono i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati.

Ulteriori articoli definiscono i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di Accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare; stabiliscono l'applicabilità delle leggi e i regolamenti del Paese di ingresso relativi alla permanenza e alla partenza di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altro Paese e disciplinano le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate.

L'Accordo stabilisce inoltre, opportunamente, le condizioni per il ritiro, la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree, per la protezione e la sicurezza dell'aviazione e per il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità e delle licenze.

Infine, con questo accordo regolamentiamo gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo.

Questo testo si inserisce in un contesto già parzialmente disciplinato da un Memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo sottoscritto nel 2015 dalle autorità aeronautiche dei nostri due Stati.

Rappresenta quindi un livello ulteriore di perfezionamento nei rapporti, perché si inserisce in un quadro generale andandone a specificare singoli aspetti.

Con questo accordo, quindi, puntiamo a regolamentare i servizi aerei puntando a obiettivi più a lungo termine.

E che coincidono con rafforzare ulteriormente i legami economici tra Roma e Victoria, apportare vantaggi economici ai rispettivi vettori aerei e a tutto l'indotto, con effetti positivi sulle due economie e sul turismo.

Un comparto che ha subito e continua a subire gravi ripercussioni a causa della pandemia e che dobbiamo invece sostenere creando opportunità di sviluppo utili.

Come quelle per le quali poniamo oggi le basi, firmando l'accordo di ratifica sui servizi aerei tra Italia e Seychelles.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 2220

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, sottoscritto nell'agosto 2018.

Si tratta di un'intesa volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo, e che mira a rafforzare i legami economici tra i due Paesi, apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.

In particolare, segnalo che questo importante Accordo stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate - ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo - nonché disciplina la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.

L'articolo 3 del disegno di legge reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2220

Presidente, colleghi senatori, il Rwanda sta attraversando una fase di trasformazione, con una politica economica che mira a ridurre la tradizionale dipendenza dal settore agricolo e a sviluppare quello dei

servizi e il turismo, con un parallelo investimento, soprattutto negli ultimi cinque anni, nelle infrastrutture; tutti comparti nei quali le imprese italiane possono giocare un ruolo attivo, esportando competenze *know how*, esperienze imprenditoriali.

È quindi strategico delineare un quadro puntuale su un settore strategico per lo sviluppo degli scambi commerciali e del turismo, ossia il traffico aereo; quadro che andiamo a delineare con l'intesa che oggi ratifichiamo: l'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Rwanda, sottoscritto nell'agosto 2018 e concluso dopo una fase negoziale svolta nel dicembre 2017.

Questo testo ha il merito di fornire un'architettura complessiva che copre sia gli aspetti logistici che quelli giuridici. In particolare, stabilisce i diritti che le parti contraenti concedono alle imprese designate e che coincidono con il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale.

Tra gli aspetti normati nell'Accordo, viene disciplinata la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascun Paese.

Come già previsto in altri accordi simili sul traffico aereo, si stabilisce inoltre l'applicabilità di leggi e regolamenti di uno Stato relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio anche agli aeromobili delle compagnie aeree dell'altro Stato.

Per garantire la piena operabilità dei vettori, si prevede inoltre il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascun Paese, degli *standard* di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.

Utile inoltre che l'Accordo stabilisca le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, regolamentando inoltre gli aspetti doganali e conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo.

L'Accordo è stato raggiunto cinque anni fa nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) tenuto a Colombo, in Sri Lanka. Proprio a partire dal biennio 2016-2017 l'incremento nei contatti di livello diplomatici e tecnico tra i nostri due Paesi, avviato dall'allora Governo grazie a una serie di visite e scambi tra la Farnesina e il Ministero degli esteri ruandese, ha avuto ricadute positive sugli scambi bilaterali aumentandoli del 5 per cento in un anno e con un incremento delle commesse ottenute da imprese italiane.

Il Rwanda è un Paese di crescente interesse per i nostri imprenditori e, dal punto di vista strategico, presenta un'importanza di rilievo per la stabilità della regione dei Grandi Laghi. È opportuno coltivare i rapporti con il Rwanda, anche alla luce del suo ruolo nello scacchiere regionale e multilaterale. E l'intesa che oggi ratifichiamo ha il merito non solo di disciplinare il trasporto aereo, ma anche di rafforzare i legami tra Italia e Rwanda stimolando lo scambio commerciale e imprenditoriale.

Per tutte queste considerazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Relazione orale del senatore Airola sul disegno di legge n. 2341

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel giugno 2021 tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB), un'organizzazione internazionale intergovernativa che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie.

Il Centro si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste (che è anche *de facto* la sede centrale dell'organizzazione), Nuova Delhi e Città del Capo. La struttura di Trieste, in particolare, è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica denominata Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca.

L'Accordo oggetto della presente ratifica è finalizzato ad individuare con esattezza le strutture dove è ospitato ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito. In linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, esso regola, inoltre, la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e le prerogative e accorda ai funzionari e agli esperti che vi lavorano, il regime di privilegi previsto per le agenzie del sistema delle Nazioni Unite in Italia.

L'articolo 3 del testo valuta gli oneri previsti dal provvedimento per la manutenzione straordinaria

degli immobili messi a disposizione gratuitamente del Centro in 2.620.000 euro per l'anno 2022 ed in 620.000 euro annui a decorrere dal 2023 e ne dispone la relativa copertura.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2341

Presidente, colleghi senatori, dalla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela delle coltivazioni agricole fino allo sviluppo dei vaccini. Sono infinite le possibili applicazioni degli studi della genetica e della biotecnologia. Un comparto che in Italia vanta già numeri importanti, basti considerare come il numero delle imprese biotecnologiche stia aumentando nel corso dell'ultimo decennio, con un totale che oggi supera le 700 unità e investimenti oltre i 770 milioni di euro.

Ecco che il voto di oggi - relativo alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) per le attività del Centro e per la sua sede a Trieste - ripartisce i costi di manutenzione in modo tale che quella ordinaria sia a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso uno stanziamento specifico per Area Science Park. Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti di ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, facendo così chiarezza su un tema su cui c'erano state in passato delle zone d'ombra.

Proprio per la sua natura internazionale, la presenza di questa realtà sul nostro territorio è quindi un'occasione sia di sviluppo per la nostra ricerca sia di osmosi globale per i progetti dei nostri scienziati.

Le attività del Centro, infatti, incluse le iniziative istituzionali e i progetti di ricerca scientifica e formazione condotti dalle tre sedi, sono guidate da un *board* composto dai rappresentanti nominati dai Governi dei Paesi membri.

Un consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati di grande prestigio, ne ispira le attività scientifiche. Si inserisce in un quadro più che promettente per il nostro Paese.

L'ICGEB è, infatti, un'organizzazione internazionale intergovernativa attiva nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie. Fondata nel 19871 opera come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite.

Il Centro è sostenuto da 65 Paesi e sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale. Tre segmenti la cui importanza è più che mai attuale, come ci ricorda purtroppo la pandemia tuttora in corso.

Il Centro si articola in tre componenti localizzate a Nuova Delhi, Città del Capo e appunto a Trieste, che è anche *de facto* la sede centrale dell'organizzazione.

La struttura di Trieste è ospitata nell'Area Science Park di Padriciano, un ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca.

Una situazione quindi favorevole per i nostri ricercatori, ma che fino ad oggi non ha ancora visto la conferma ufficiale del legislatore. Anche se non è mai stata messa in discussione, infatti, la disponibilità gratuita della sede, per la quale l'Italia si è impegnata sin dal 1984, non è ancora però stata sancita con legge dello Stato.

Con la ratifica di oggi saniamo quindi opportunamente questo *vulnus*. Finora i rapporti tra ICGEB ed Area Science Park sono stati regolati da una convenzione bilaterale rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017, quando ICGEB ha contestato un sensibile aumento dei costi di manutenzione straordinaria che gli era stato richiesto da Area Science Park.

Con l'accordo di ratifica diamo quindi un quadro complessivo e certo anche dal punto di vista del contributo finanziario.

L'organizzazione internazionale è stata finora finanziata dall'Italia con un contributo annuale di 10.169.961 euro a carico della Farnesina. Contributo che nel 2011 fu decurtato di circa 2 milioni di euro.

L'accordo di ratifica che oggi votiamo affronta anche questo aspetto economico, fissando appunto a 10 milioni di euro il finanziamento annuo che l'Italia si obbliga a versare al Centro a decorrere dal 2021. L'Accordo individua inoltre con esattezza le strutture dove è ospitato l'ICGEB e ne chiarisce la disponibilità a titolo gratuito. In conclusione, colleghi, è stato un anno importante per le scienze italiane.

Il nostro Paese ha visto riconoscere il Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi. Solo pochi giorni fa un altro nostro scienziato, il fisico Graziano Venanzoni, è stato inserito da Nature fra i cinque scienziati di punta per il 2022. Il mondo si aspetta ancora grandi cose dagli scienziati del nostro Paese, ed è importante perseguire ogni strada e iniziativa che possa creare un terreno fertile per la ricerca italiana in qualsiasi forma e campo di applicazione. Per questo, votiamo convintamente a favore dell'accordo di ratifica. Esprimo quindi il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 2342

L'Accordo in oggetto è finalizzato all'apertura di una sede in Italia dell'EPLO, un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo.

L'Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato.

Segnalo all'Assemblea che l'Italia - che già ha contribuito negli scorsi anni al bilancio EPLO con contributi volontari per 50.000 euro annui e che eroga, tramite il MAECI, un contributo finanziario per borse di studio a favore di giovani studiosi italiani - si obbliga a versare un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio romano dell'EPLO.

L'articolo 3 del testo valuta gli oneri derivanti dal provvedimento pari a 500.000 annui a decorrere dal 2022 e ne dispone la relativa copertura.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2342

Presidente, colleghi senatori, il sapere rende liberi. Questo vale in particolar modo per il sapere giuridico, che ci assicura la conoscenza delle leggi e la capacità di vigilare sul loro rispetto.

Proprio allo scopo di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico è stata istituita l'organizzazione internazionale e intergovernativa EPLO - European Public Law Organization - l'organizzazione per la quale oggi ratifichiamo l'accordo attraverso il quale si prevede l'apertura di un suo ufficio in Italia.

EPLO ha un ruolo prezioso non solo divulgativo ma anche attivo, di vero e proprio tutore del rispetto delle convenzioni giuridiche internazionali.

Recentemente, infatti, ha ottenuto lo status di osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Allo stesso tempo mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

Istituita nel 2004 con un accordo internazionale ad Atene, dove ha i suoi uffici centrali, l'EPLO dispone di sedi periferiche in numerosi Paesi ed in particolare in Romania, Moldavia, Armenia, Ungheria e di uffici regionali in Belgio, Bosnia, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

In seguito all'accordo che oggi ratifichiamo, a questi Paesi si aggiungerà anche l'Italia. L'Ufficio avrà luogo a Roma, vicino al Senato, presso alcuni locali di Palazzo Altemps.

In attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede, questa collocazione è temporaneamente regolamentata da un Accordo di comodato d'uso gratuito, già firmato nel settembre 2019, che prevede la messa a disposizione da parte del Ministero dei beni culturali della porzione dell'immobile di palazzo Altemps per un periodo di due anni rinnovabili.

Per questo utilizzo, le spese a carico di EPLO saranno limitate ai consumi, ai servizi di pulizia e ai costi della manutenzione ordinaria.

La convenzione che ratifichiamo oggi affronta anche l'aspetto economico.

L'articolo 3 reca un contributo annuo pari a 500mila euro che l'Italia si obbliga a versare annualmente all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. Una cifra alla quale si provvede mediante il programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Mef. Attualmente, infatti, l'Italia contribuisce al bilancio EPLO con contributi pari a 50mila euro a carico della Farnesina, stanziati nel 2019 e nel 2020.

Inoltre, ogni anno il MAECI eroga un contributo finanziario per borse di studio di cui beneficiano giovani studiosi italiani che frequentano corsi di diritto pubblico europeo organizzati dall'EPLO.

Solo per l'anno accademico 2020-2021 il MAECI ha messo a disposizione sei borse di studio, per un valore di 21.180 euro.

Risorse finalizzate alla frequenza dei *master* annuali organizzati dalla scuola universitaria internazionale European Law and Governance School di Atene, un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato a una missione speciale: lo sviluppo di una nuova generazione di giuristi e avvocati che possano operare all'interno di qualsiasi sistema legale internazionale.

EPLO si occupa anche di ricerca, attraverso attività che esplorano un'ampia gamma di questioni accademiche e politiche nel campo del diritto pubblico, compresa la riforma della giustizia, la pubblica amministrazione, la tutela delle minoranze.

Tutti temi che sono al centro del dibattito anche in Italia, e per i quali è utile e opportuno avere sul nostro territorio un'organizzazione che studi fenomeni e possibili scenari per il futuro.

E ancora, è sicuramente utile per il nostro Paese anche il ruolo di cooperazione tecnica che EPLO include tra le proprie attività a partire dall'assistenza legale alle autorità nazionali e la formazione di giudici e funzionari pubblici.

Infine, la presenza di una sede italiana sarà stimolo anche per il nostro mondo accademico che è già attualmente parte attiva negli organi di governo dell'EPLO.

Il suo Consiglio di amministrazione, infatti, vede la partecipazione di diversi nostri atenei: La Sapienza di Roma, l'Università di Teramo, l'Orientale di Napoli, le università di Perugia, di Trento, della Tuscia, di Parma e della Campania 'Luigi Vanvitelli'. Tutte presenti nel *board* con un ruolo consultivo.

La destinazione di una sede in Italia restituisce quindi una giusta rappresentanza a un ruolo attivo che l'Italia vanta già, di fatto, con l'EPLO sia per le risorse già erogate in passato, che ora vengono messe a sistema, sia per l'importante contributo in termini di conoscenza e competenza già apportato da alcuni dei nostri atenei più prestigiosi.

Per questo, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi. Grazie Presidente.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2222

sugli articoli da 1 a 4 e sulla votazione finale, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Bressa, Calderoli, Casolati, Castellone, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cioffi, Collina, Corti, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Donno, Evangelista, Fazzolari, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Iori, La Pietra, Lomuti, Mangialavori, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Ortis, Ostellari, Pianasso, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Quarto, Rauti, Ripamonti, Rojc, Ronzulli, Ruspandini, Russo, Saponara, Sciascia, Segre, Sileri, Testor, Totaro, Turco, Vaccaro e Vitali.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bossi Simone, Campagna, Casini, Crimi, D'Angelo, Garruti, Licheri, Maiorino, Messina Alfredo, Mininno, Pavanelli e Romano.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - PSI, con lettera in data 10 gennaio 2022, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Faraone;

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Sbrollini;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Faraone, cessa di farne parte la senatrice Sbrollini.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Regione Basilicata

Modifica al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici (2491) (presentato in data 04/01/2022).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Alfonsina Russo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;

all'ingegner Fabio Croccolo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

alla dottoressa Margherita Cardona, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Con lettere in data 20 e 27 dicembre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Grottaferrata (Roma) e Fallo (Chieti).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale (COM(2021) 778 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 5a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27, 28, 29 dicembre 2021, 3 e 10 gennaio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale, per gli esercizi 2017 - 2018 e 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 504*);

dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 505*);

dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 506*);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 507);

di ENAV S.p.A., per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 508);

dell'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 509).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Toscana per assumere una posizione di netta condanna degli atti di vandalismo e di violenza verificatisi il 9 ottobre 2021 a Roma contro la sede nazionale della CGIL e ad esprimere solidarietà nei confronti di chi è stato aggredito e danneggiato.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (n. 76).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 14 dicembre 2021, ha inviato il testo di 21 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 22 al 25 novembre 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1022);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1023);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1024);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1025);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1026);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1027);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1028*);

risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire, alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1029*);

risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1030*);

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021-Sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 1031*);

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a reddito basso e medio basso, rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e delle entrate, alla 3a, alla 5a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1032*);

risoluzione sulle raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione legale, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1033*);

risoluzione sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1034*);

risoluzione sui negoziati multilaterali in vista della dodicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra, dal 30 novembre al 3 dicembre 2021, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1035*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione delle Filippine alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1036*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1037*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1038*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Pakistan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1039*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati Membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1040*);

risoluzione sulla sicurezza dei parcheggi per automezzi pesanti nell'UE, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1041*);

risoluzione sulle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese militari e di sicurezza private, in particolare il gruppo Wagner, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 1042*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 gennaio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di Paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, e che modifica la direttiva 2014/59/UE (COM(2021) 663 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 gennaio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor* (COM(2021) 664 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 gennaio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ferrero ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00445 del senatore Salvini ed altri.

Interrogazioni

[VITALI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2022 a Foggia sono stati fatti esplodere due ordigni, uno davanti ad un negozio di fiori ed il secondo davanti ad una concessionaria di auto a San Severo (Foggia) e lo scoppio ha provocato danni alle attività commerciali ed al portone di ingresso delle palazzine adiacenti;

la notte tra il 3 e il 4 gennaio i titolari di una profumeria a San Severo (Foggia) hanno subito un attentato dinamitardo che ha provocato loro danni ingenti;

a dicembre 2021 la stampa locale riportava di un attentato che ha colpito una farmacia di Monte Sant'Angelo, nel foggiano, dove una bomba è stata fatta esplodere davanti all'attività di proprietà della compagna del comandante della locale stazione dei Carabinieri;

in data 4 ottobre 2021, a San Giovanni Rotondo, si è avvertita l'esplosione di un ordigno rudimentale, nel centrale corso Regina Margherita, nel mirino uno studio medico della zona. La deflagrazione è stata potente e ha danneggiato anche due auto parcheggiate nelle vicinanze della saracinesca colpita, nonché i vetri delle vicine abitazioni;

in data 1° aprile 2021 un forte boato nella notte ha interrotto la quiete della zona rossa di Carapelle (provincia di Foggia), dove un ordigno è stato piazzato e fatto esplodere all'ingresso di un'azienda agricola. Si tratta del terzo attentato intimidatorio nei confronti di Sgarro, il proprietario, al quale nel maggio 2020 fu anche danneggiata un'autovettura di famiglia;

in data 26 gennaio 2021 vi fu un atto intimidatorio ad Orta Nova (Foggia): poco prima delle 23, ignoti piazzarono un ordigno rudimentale ai piedi della saracinesca di un bar in piazza Pietro Nenni, situato a poche decine di metri dal Comune; la deflagrazione causò danni alla saracinesca e all'ingresso dell'attività;

nel corso di tutto il 2021 l'interrogante aveva sollecitato ripetutamente la Commissione Antimafia (in data 6 dicembre l'ultima istanza presentata), affinché si mettesse in moto per porre fine a gesti criminali come quelli elencati, senza avere risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti, se non ritenga opportuno stigmatizzare con fermezza tali atti criminali e sollecitare un intervento straordinario urgente del tipo

"operazione primavera", attività condotta in Puglia tra il 28 febbraio e il 30 giugno 2000 per il contrasto al contrabbando di sigarette e generi di monopolio.

(3-03003)

[PARRINI](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#), [MARILOTTI](#), [CERNO](#), [VALENTE](#), [IORI](#), [STEFANO](#), [BITI](#), [COLLINA](#), [BOLDRINI](#), [CIRINNA'](#), [NANNICINI](#), [ASTORRE](#), [LAUS](#), [ALFIERI](#), [FEDELI](#), [VATTUONE](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [D'ARIENZO](#), [ROJC](#), [MARCUCCI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

in data 5 gennaio 2022 è stato reso noto che la casa d'aste Bertolami Fine Arts ha bandito la vendita (con prezzo base di 600 euro) di una delle riproduzioni originali, ciclostilate, del volantino recante il Comunicato n. 1 con il quale le Brigate Rosse, nelle ore immediatamente successive all'eccidio di via Mario Fani del 18 marzo 1978, rivendicarono l'avvenuto sequestro di Aldo Moro e il barbaro omicidio dei cinque agenti della sua scorta;

la notizia ha suscitato vasta e comprensibile riprovazione, sia da parte dei parenti e dei discendenti delle vittime, sia da parte dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia;

la commercializzazione di documenti così profondamente legati a snodi dolorosissimi della storia della Repubblica desta preoccupazione sotto molteplici profili: da un lato, il valore storico e simbolico di simili documenti dovrebbe escludere che da essi possa trarsi profitto economico; d'altro canto, su un piano più generale, la messa in commercio del volantino denota il rischio di una diffusa banalizzazione di eventi della cui gravità non possono essere disperse la memoria e la consapevolezza, laddove decenza e umanità imporrebbero invece di preservare i documenti, così come i luoghi, che di quella memoria sono veicolo;

considerato che:

il decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali) e in particolare i suoi articoli 59 e seguenti dettano precise condizioni per la commerciabilità di beni e documenti di interesse o rilievo culturale, protetti dal medesimo codice;

il Ministro in indirizzo, nell'imminenza del diffondersi della notizia, ha già comunicato che svolgerà accertamenti sulla vicenda, specie al fine di valutare l'effettivo interesse storico-culturale del documento messo all'asta;

la vicenda impone altresì di avviare una riflessione sulla conservazione della memoria della gravità degli eventi e delle vicende legati alla violenza e all'eversione terroristica nella storia della Repubblica, si chiede di sapere:

quali ulteriori iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per verificare l'effettivo rispetto, nel caso di cui in narrativa, delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004;

quali iniziative intenda altresì intraprendere per valorizzare la conservazione della memoria degli eventi e delle vicende legati alla violenza e all'eversione terroristica, anche attraverso l'irrobustimento dei vincoli relativi a luoghi e documenti a tali vicende collegati, specie in relazione alla possibilità di trarre da essi profitto economico.

(3-03004)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il Parco nazionale del Circeo da un anno è privo di direttore, in quanto si sono susseguite tre delibere di proposizione della terna di candidati che sono poi state oggetto di annullamento;

la procedura vigente prevede difatti che il consiglio direttivo dell'ente parco sia chiamato a predisporre una terna di nominativi valutando i *curricula* presentati dai candidati che rispondono all'avviso pubblico. Tale terna viene successivamente sottoposta al Ministro della transizione ecologica, che, con decreto, procede con la nomina del direttore;

nei mesi passati, la procedura disposta dall'ente parco era stata bocciata dal Ministero, che aveva mosso una serie di rilievi sull'*iter* tali da determinarne l'annullamento e la predisposizione di un nuovo avviso pubblico;

se l'*iter* per la nomina del presidente del parco nazionale del Circeo è oramai giunto a conclusione con la nomina dello stesso, resta inevasa la procedura relativa all'incarico del direttore dell'ente e si è resa pertanto necessaria la proroga del direttore facente funzione;

in merito alle motivazioni addotte nell'atto con cui è stato annullato il provvedimento amministrativo attraverso il quale il direttivo ha approvato la terna di candidati alla carica di direttore, si specifica che l'annullamento deriva da motivi di opportunità, di merito e di legittimità. Si fa più volte riferimento alla mancanza di un metodo condiviso e di collegialità rispetto alla scelta operata e ora oggetto d'annullamento;

a parere dell'interrogante risulta peraltro singolare che i delegati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della transizione ecologica abbiano votato in modo diverso;

è di tutta evidenza che il parco nazionale del Circeo abbia bisogno di una guida operativa considerate le questioni sospese, quali l'approvazione del piano del parco, la gestione del piano d'incendi, la gestione di progettazione e finanziamenti, la gestione del personale, i rapporti con l'ex Corpo forestale dello Stato, i progetti sul turismo, per l'agricoltura, il mare, eccetera,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di risolvere la situazione di stallo che si protrae da oltre un anno e affinché il parco nazionale del Circeo possa essere finalmente dotato degli organi istituzionali necessari al proprio funzionamento.

(3-03005)

[BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [BRUZZONE](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#), [PIZZOL](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute.* - Premesso che:

il caso accertato di peste suina africana ad Ovada (Alessandria) e gli altri due casi in attesa di conferma, uno sempre in Piemonte e l'altro in Liguria, destano grave preoccupazione in merito al rinverdire dell'emergenza, da tempo denunciata dagli interroganti, relativa al proliferare incontrollato della fauna selvatica;

le criticità legate alla diffusione della fauna selvatica, se non affrontate in maniera efficace e tempestiva, rischiano di sfuggire dal controllo, determinando seri danni per gli agricoltori e gli allevatori e aumentando il rischio stesso di diffusione della peste suina africana, con inevitabili ricadute su tutto il comparto della suinicoltura italiana che rappresenta un riferimento importante per la promozione dell'agroalimentare "*made in Italy*" in tutto il mondo;

il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale. Operano nel comparto circa 25.000 aziende agricole, che gestiscono 8,3 milioni di capi, e circa 3.500 aziende di trasformazione. La produzione di carne si aggira intorno a 1,45 milioni di tonnellate. Nel solo Piemonte operano circa 3.500 aziende che producono un fatturato di circa 400 milioni di euro annui;

è evidente che si parla di un settore altamente competitivo che non può essere messo in crisi dall'inerzia nell'approntare un'organica riforma di settore, assolutamente necessaria a risolvere l'attuale stato di emergenza. La stessa 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, in data 30 giugno 2021, ha approvato una risoluzione sulle problematiche legate all'eccessiva presenza di fauna selvatica che si auspica possa essere quanto prima posta all'esame dell'Aula, affinché il Governo ne dia attuazione;

l'Istituto zooprofilattico di Torino ha confermato che la peste suina non è trasmissibile all'uomo, ma si tratta di una delle più gravi malattie che può colpire la zootecnia ed è altamente trasmissibile tra i suini. Senza le dovute precauzioni, il comparto suinicolo potrebbe rischiare gravi limitazioni, soprattutto sul fronte delle esportazioni;

la grave situazione denunciata rischia di generare un serio danno all'immagine del nostro Paese, divenendo anche un possibile strumento di speculazione economica nei confronti del territorio, andando ingiustamente a colpire gli allevamenti italiani che operano nel rispetto di *standard* di sicurezza molto elevati, dovuti ai controlli e ai sistemi di tracciabilità attualmente in vigore;

è necessaria un'azione sinergica tra tutti i soggetti a vari livelli coinvolti ai fini dell'adozione di interventi adatti a gestire la situazione attuale, consentendo alle Regioni di attuare piani di gestione e controllo finalizzati ad arrestare il contagio e porre fine ai danni causati dal proliferare della fauna selvatica, che rappresenta una minaccia per il settore primario e per la sicurezza della circolazione stradale e un rischio per la sanità animale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo vogliano attuare immediatamente tutte le misure necessarie per monitorare l'andamento sul territorio della malattia, ai fini del suo contenimento, rimuovendo prontamente tutti gli ostacoli che attualmente impediscono alle Regioni di attuare i piani di gestione, controllo e contenimento delle popolazioni di cinghiali, riconoscendo inoltre i dovuti ristori agli agricoltori e agli allevatori per i danni subiti dal proliferare incontrollato della fauna selvatica;

se, anche alla luce delle risorse impiegate nel piano nazionale di ripresa e resilienza, non si intenda adottare un piano strategico di rilancio della zootecnia italiana, sostenendo la nascita di progetti di filiera che possano aumentare la competitività del comparto e contribuire alla crescita dell'economia del Paese.

(3-03006)

[FERRAZZI](#), [ALFIERI](#), [MANCA](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi 42 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

il successivo comma 42-*bis*, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, ha previsto l'integrazione delle predette risorse, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2021, n. 56, ha definito i criteri per la ripartizione dei contributi;

l'articolo 5, comma 2, stabilisce che "qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)";

il decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021 ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni, la graduatoria dei progetti ammissibili per un ammontare complessivo di 4.277.384.625,56 euro dei Comuni con un IVSM più elevato, e l'elenco dei progetti beneficiari per un ammontare di progetti finanziati pari a 3.399.271.176,95 euro;

rilevato che:

numerosi Comuni, in particolare nelle aree del nord del Paese, a seguito della pubblicazione del decreto 30 dicembre 2021, hanno constatato il mancato finanziamento dei progetti proposti, generando un diffuso e crescente malcontento tra i sindaci e le comunità locali a seguito della pubblicazione della graduatoria;

nel Veneto, a fronte di 227 progetti presentati da parte dei Comuni, solo 24 (proposti dai Comuni di San Bonifacio, Lonigo, Monselice, Montebelluna e Conegliano) risultano finanziabili, pur essendo stati quasi tutti approvati, laddove la maggior parte dei progetti finanziabili secondo la graduatoria riguarda Comuni del Mezzogiorno. Analoghe situazioni si riscontrano anche nelle altre regioni del nord Italia e, in particolare, in Lombardia;

l'ANCI, a seguito della pubblicazione del decreto 30 dicembre 2021, ha diramato un comunicato con il quale, senza mettere in dubbio l'efficacia di una misura che si è caratterizzata per modalità agevolate di

assegnazione dei fondi, ha ribadito la necessità di integrare le risorse disponibili con un ulteriore stanziamento di circa 900 milioni di euro, al fine di finanziare tutti i progetti risultati ammissibili; il mancato finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana risultati ammissibili precluderebbe la possibilità di realizzare opere rilevanti per lo sviluppo di interi territori, lasciando senza risposte le attese di tantissime comunità locali;

il Ministro per i rapporti con il Parlamento, a seguito di sollecitazioni pervenute dai sindaci di tutto il territorio nazionale, avrebbe assicurato che ulteriori 900 milioni di euro sarebbero stati stanziati per coprire le spese relative ai progetti dei Comuni che, a causa di un IVSM troppo elevato, non rientrano nella graduatoria dei progetti finanziabili con le presenti risorse;

considerato che, ferma restando la necessità di dispiegare una quota consistente di risorse a beneficio dei Comuni del Mezzogiorno, come previsto anche dal PNRR, l'impiego dell'IVSM e di altri indicatori basati sul reddito *pro capite* rischia di penalizzare, come successo nel caso dei Comuni veneti, i soggetti attuatori più virtuosi e di escludere progetti meritori di finanziamento secondo lo spirito della normativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la realizzazione di un maggior numero possibile di progetti relativi alla rigenerazione urbana sia una priorità per il Paese, anche alla luce del forte impegno verso la transizione ecologica derivante dal piano nazionale di ripresa e resilienza;

se non ritengano opportuno attivarsi per proporre lo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 900 milioni di euro, al fine di consentire il finanziamento di tutti i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni e dichiarati ammissibili ai sensi della normativa richiamata.

(3-03007)

[RICHETTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Corte suprema russa ha ordinato la chiusura di Memorial International, la più antica organizzazione per la difesa dei diritti umani russa, fondata nel 1989 dal premio Nobel per la pace Andrei Sakharov; il giudice Alla Nazarova ha ordinato la chiusura sia della struttura centrale che delle sedi regionali per non aver contrassegnato tutte le sue pubblicazioni con l'etichetta di «agente estero», come richiesto dalla legge. La dibattuta legislazione russa sull'«agente estero» definisce le organizzazioni che ricevono fondi internazionali come azioni contrarie agli interessi della Russia. Durante l'udienza il pubblico ministero ha anche sostenuto che Memorial «crea una falsa immagine dell'Urss come stato terrorista e denigra la memoria della seconda guerra mondiale»; la ONG ha annunciato che farà ricorso;

come affermato dal Segretario di Stato americano Antony Blinker, la chiusura arriva in un anno in cui lo spazio per la società civile, i *media* e gli attivisti *pro*-democrazia in Russia si è ridotto; anche l'ONU, l'Unione europea e gran parte della comunità internazionale si sono espressi contro lo smantellamento dell'ONG;

come dichiarato dalla direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale, «International Memorial è un'organizzazione per i diritti umani molto rispettata che ha lavorato instancabilmente per documentare le atrocità e la repressione politica compiute sotto il governo di Joseph Stalin e di altri *leader* sovietici» e la sua chiusura «rappresenta un attacco diretto ai diritti alla libertà di espressione e di associazione. L'uso da parte delle autorità della legge sugli "agenti stranieri" per sciogliere l'organizzazione è un attacco sfacciato alla società civile che cerca di offuscare la memoria nazionale della repressione statale, è un grave insulto per le vittime del Gulag russo e deve essere immediatamente annullata»;

si chiede di sapere quali iniziative di competenza, anche di carattere diplomatico, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di esprimere la condanna da parte del nostro Paese in relazione alla chiusura della ONG Memorial International e al fine di garantire che l'attività svolta da Memorial di documentazione e denuncia dei crimini politici commessi nell'ex Unione Sovietica possa proseguire.

(3-03008)

[TARICCO](#), [PINOTTI](#), [NANNICINI](#), [D'ALFONSO](#), [COMINCINI](#), [IORI](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [BITI](#),

[VATTUONE](#), [BOLDRINI](#), [ALFIERI](#), [LAUS](#), [PITTELLA](#), [D'ARIENZO](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [MARILOTTI](#), [MARCUCCI](#), [COLLINA](#), [MARGIOTTA](#), [FERRAZZI](#), [MANCA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la peste suina africana (PSA) è una malattia virale che colpisce i suini domestici e quelli selvatici, causando livelli di mortalità fino al 100 per cento nelle popolazioni di suini colpite. La PSA è estremamente pericolosa per i suini in quanto risulta fortemente resistente nell'ambiente, così come nei prodotti contaminati;

il *virus*, oltre a muoversi per contiguità, è anche capace di compiere veri e propri "balzi" e trasferire la malattia a centinaia di chilometri dal fronte endemico, come dimostrato dalle recenti analisi svolte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e confermate dal Centro di referenza nazionale per le pesti suine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche; dall'allevamento dei suini è ricavata nel nostro Paese carne di grandissima qualità, materia prima per la realizzazione di molti dei prodotti alimentari che sono vanto del *made in Italy* nel mondo;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni, in Italia, la malattia è stata rilevata unicamente in Sardegna, dove in ogni caso ultimamente si è registrato un costante e netto miglioramento della situazione epidemiologica;

da notizie di stampa risulterebbe che a Ovada (Alessandria) sarebbe stato ritrovato un primo cinghiale morto a causa di una variante del *virus* della PSA, geneticamente diversa da quella circolante in Sardegna, e corrisponderebbe a quello circolante in Europa da alcuni anni, proveniente dai Paesi dell'ex blocco sovietico, e sarebbero stati rinvenuti ulteriori animali analogamente morti;

sono 54 i comuni piemontesi e 24 quelli liguri ad oggi dichiarati "area infetta" in cui la caccia è stata vietata e dove è stata attivata la massima vigilanza sulle misure di biosicurezza nel settore domestico, con particolare riguardo a tutte le operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone, come conseguenza del ritrovamento dell'esemplare di ungulato morto sul territorio alessandrino;

rilevato che:

l'impatto della PSA a livello locale, ma anche globale, è impressionante e sta cambiando i flussi commerciali non solo legati allo scambio di suini vivi, di carni e prodotti derivati, ma anche ai mangimi e alle fonti alimentari proteiche alternative;

una crisi legata ad un'emergenza PSA, in questo momento, potrebbe rischiare di portare danni ingentissimi al settore zootecnico suinicolo e a tutta la filiera connessa nel nostro Paese;

risulterebbe da notizie di stampa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva già provveduto a redigere un decreto deputato a risolvere sia l'emergenza della peste suina africana, sia quella relativa alla fauna selvatica in cui "si intende predisporre misure di prevenzione, di monitoraggio e di controllo relative alla malattia virale, denominata 'Peste Suina Africana' che colpisce suini domestici e selvatici con livelli di mortalità del 100% nelle popolazioni di suini colpite";

lo stesso decreto prevedeva la istituzione presso il Ministero della salute, a supporto di un piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della PSA, di un "sistema nazionale di raccolta dati per il monitoraggio dei cinghiali" e di un "Comitato di coordinamento di cui avrebbero dovuto far parte un esperto del Ministero della Salute, con funzioni di Presidente, un esperto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un esperto delle Regioni e Province autonome, un esperto degli Istituti zooprofilattici sperimentali e un esperto dell'ISPRA. Il Comitato avrebbe dovuto avere lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle Regioni e Province autonome attraverso il Piano regionale di gestione e controllo del cinghiale";

il 30 giugno 2021 la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica, ha approvato un'articolata risoluzione nella quale si chiedeva una serie di interventi per affrontare l'emergenza causata dall'eccessiva presenza di animali selvatici e per rendere più efficaci le azioni di controllo in particolare sul cinghiale, anche perché "il numero sproporzionato di cinghiali aumenta in modo esponenziale i rischi di introduzione di alcune patologie,

come la peste suina africana (PSA), in grado di creare importanti rischi sanitari per la successiva diffusione degli agenti patogeni sia a carico delle popolazioni selvatiche di cinghiale sia a carico di allevamenti di maiali domestici";

come previsto dal piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, sarebbe stato avviato l'insediamento delle unità di crisi a livello locale, regionale e nazionale per l'adempimento delle azioni previste dal manuale operativo e dalle norme specifiche in materia, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se sia a conoscenza di ulteriori casi di diffusione della PSA in altri ambiti territoriali del Paese;

quali siano le misure già messe in atto e quelle in via di predisposizione per affrontare, con urgenza, l'emergenza causata dal diffondersi della PSA nei 54 comuni piemontesi e nei 24 liguri ad oggi dichiarati "area infetta" e per mettere in sicurezza l'intero settore dell'allevamento suinicolo italiano a fronte dei rischi derivanti dalla possibile diffusione della PSA sul territorio nazionale;

quali iniziative intenda predisporre, anche alla luce della citata risoluzione approvata in Parlamento, al fine di affrontare la problematica dell'abnorme diffusione di ungulati nel nostro Paese, in particolare del cinghiale, tenendo conto dei gravi rischi sanitari generati dalla crescente diffusione della specie *Sus scrofa* e delle possibili ricadute economiche negative sugli allevamenti, e se, in tale ambito, intenda consentire maggiori strumenti e possibilità di azione agli enti preposti all'attuazione dei piani di gestione e di controllo necessari per arginarne la diffusione della suddetta specie, e ai conduttori dei fondi interessati.

(3-03009)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

risulta agli interroganti che le sezioni di polizia giudiziaria siano uffici di polizia presenti presso i tribunali che svolgono attività investigativa, senza particolari limiti di materia, alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria. Solo sul piano amministrativo detto personale è gestito dalle diverse forze di polizia da cui proviene, perché in sostanza si tratta di investigatori distaccati presso gli uffici giudiziari per svolgere il loro servizio in abiti civili, operando a stretto contratto con i magistrati (si veda il codice di procedura penale, articoli 55, 56, 57 58 e 59);

l'art. 6 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", stabilisce che l'organico delle sezioni di polizia giudiziaria dev'essere costituito da un numero di unità non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle singole procure della Repubblica. Per le procure distrettuali il rapporto dev'essere, invece, almeno il triplo (si veda "Circolare 4 ottobre 2010 - decreto interministeriale di determinazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2009-2010. Note esplicative" del 4 ottobre 2010 sul sito del Ministero della giustizia);

considerato che:

per quanto riguarda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nella carta dei servizi di dicembre 2013, la più recente disponibile in rete e basata su dati del 2012, si evidenziava una mancanza di personale che coinvolge anche la polizia giudiziaria. Vi si legge: "A fronte di una pianta organica che prevedrebbe 68 unità, ne risultano effettive solo 61 delle quali solo il personale della Guardia di finanza e del Nucleo investigativo Sanità Ambientale risultano essere interamente coperte"; la suddetta previsione (68 unità) non interamente coperta (61 unità) discendeva dal fatto che, secondo la pianta organica, il personale di magistratura di Catanzaro doveva contare 42 togati (tra cui il procuratore, 2 aggiunti e 18 sostituti), ma nella realtà i sostituti erano 16 invece di 18 e i vice procuratori onorari 14 invece di 21, con un totale di 33 unità in luogo di 42. Ai 19 magistrati presenti (invece di 21), sarebbero toccate, come detto, 68 unità di polizia giudiziaria;

valutato che:

all'aumento dell'organico dei magistrati intervenuto da allora, tale per cui oggi la Procura di Catanzaro ne conta in totale 27 (si veda "magistrati 9" sul sito della Procura), non sembra avere tenuto dietro un incremento delle unità di polizia giudiziaria previste (81), nonostante le istanze in tal senso inviate dal

procuratore;

in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2020, il 1° febbraio, il procuratore aveva fatto istanza di aumento degli organici, anche in riferimento alle sezioni di polizia giudiziaria, direttamente al rappresentante del Ministro della giustizia, Mario Di Iorio, dichiarando: "Da tre anni risultano bloccate le tavole delle sezioni di polizia giudiziaria, noi a Catanzaro vantiamo uno scoperto di diciotto unità" e chiedendo di superare le diatribe in atto tra Ministero della giustizia e Ministero dell'interno per coprire quella carenza (si veda un video sul punto diffuso su "Youtube"). Aveva poi rinnovato l'appello in occasione delle audizioni svolte a Catanzaro dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il 28 settembre 2020 ("Commissione antimafia a Catanzaro, Gratteri: 'Rinascita da novembre in Calabria'" su "lacnews24"), si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano riferire con quale frequenza, secondo quali criteri e con quali garanzie di trasparenza ed efficienza siano definiti e gestiti i numeri del personale di polizia giudiziaria;

come possano giustificare, a due anni di distanza dalle richieste esplicite del procuratore di Catanzaro, il mancato completamento della pianta organica nella sezione di polizia giudiziaria di un distretto la cui delicatezza e importanza sono perspicue, nel panorama nazionale;

se non ritengano opportuno promuovere un'indagine interna volta a comprendere le ragioni di una situazione che pregiudica gravemente l'attività di polizia giudiziaria della Procura, dove tra l'altro si sta svolgendo il più significativo processo alla 'ndrangheta mai celebrato;

se intendano assumere impegni precisi, quanto al personale, e garantire tempi certi per la risoluzione del problema.

(3-03010)

[RAUTI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

per celiachia si intende una malattia permanente su base infiammatoria dell'intestino tenue, causata da una reazione autoimmune al glutine;

la celiachia è un disturbo sempre più comune che negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la sua incidenza anche per via di diagnosi sempre più puntuali;

premesso altresì che la celiachia è l'intolleranza alimentare maggiormente diffusa e, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la sua prevalenza si aggira intorno all'1 per cento e la stima del numero di italiani affetti è di circa 600.000 a fronte dei 225.418 diagnosticati al 31 dicembre 2019;

considerato che per il combinato disposto dell'articolo 582, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, e della direttiva tecnica del 4 giugno 2014 approvata dal Ministero della difesa, la celiachia rientra tra le allergie e le intolleranze che implicano la non idoneità all'arruolamento volontario e, di conseguenza, chi riceve tale diagnosi rimane escluso dalla possibilità di accedere al servizio militare o alle accademie militari, anche quando i sintomi manifestati non risultano gravi;

considerato altresì che ai soggetti ai quali si diagnostica la celiachia successivamente all'arruolamento è riconosciuta l'idoneità al servizio, a meno che essa non sia causa di insorgenza di sintomi tanto gravi da rivelarsi invalidante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda adottare per rimuovere un criterio divenuto anacronistico, rispetto agli sviluppi della scienza dell'alimentazione e per eliminare un elemento discriminatorio nei confronti di chi aspira ad accedere al Servizio militare o alle Accademie militari, al fine di equiparare il trattamento tra gli arruolati affetti da celiachia e coloro che, celiaci accertati, intendano arruolarsi.

(3-03011)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GRANATO](#) - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che: il decreto-legge n. 229 del 2021 ha stabilito nuove misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, incrementando il

regime restrittivo già vigente; il decreto-legge è entrato in vigore il 31 dicembre 2021;
tra le novità introdotte dalla nuova disciplina, a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (il cui termine è ignoto, essendo stato ripetutamente prorogato, da ultimo fino al 31 marzo 2022), si prevede che sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto *green pass* "rafforzato" (la certificazione che si ottiene attraverso il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione) l'accesso a molteplici servizi e attività, tra cui: alberghi e altre strutture recettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti ai matrimoni, servizi di ristorazione all'aperto, impianti sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
l'uso del *green pass* rafforzato, peraltro, è stato anche esteso per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, modificando l'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021;
valutato che:

la nuova disciplina restrittiva, escludendo dunque l'uso del *green pass* "base" (la certificazione verde COVID-19 che si ottiene per vaccinazione, guarigione oppure con i *test* antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o privato di linea come aerei, treni, navi, traghetti e autobus appare a giudizio dell'interrogante irragionevole, sproporzionata ed eccessiva, non permettendo lo spostamento con mezzi pubblici a soggetti evidentemente sani, esclusivamente non vaccinati, i quali potrebbero muoversi dalla propria dimora solamente a bordo di mezzi propri;

ciò, tuttavia, appare addirittura impossibile per coloro i quali vivano su un'isola, non potendo essi raggiungere la terraferma a bordo di mezzi privati (non solo nei casi emblematici della Sicilia o della Sardegna ma, anche, delle altre isole italiane più piccole, come nel caso dell'arcipelago toscano, delle isole pontine o delle isole del golfo di Napoli);

in tal modo, dunque, si violerebbe palesemente, tra gli altri, il principio della continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non nuoccia ai cittadini residenti in territori meno favoriti, in conformità con il rispetto dei principi costituzionali di solidarietà (articolo 2) di uguaglianza sostanziale (articolo 3). Difatti se da un lato il trasporto si configura come attività di tipo economico, dall'altro, per i cittadini residenti nelle isole, esso si configura quale elemento essenziale del "diritto alla mobilità" previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituendo un servizio di interesse economico generale, di modo che lo Stato non possa non garantirlo all'intera collettività, indipendentemente dalla dislocazione geografica;

valutato, inoltre, che tale disciplina evidentemente eccessivamente restrittiva e incostituzionale limiterebbe in modo irragionevole e sproporzionato anche la libertà di recarsi all'estero momentaneamente, secondo la previsione di cui all'articolo 16, comma secondo, della Costituzione che garantisce che ogni cittadino sia "libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge", precludendo l'accesso ad un mezzo di trasporto (aereo, nave) indispensabile per raggiungere la destinazione desiderata ad un soggetto evidentemente sano che dimostri, attraverso il risultato di un *test* molecolare con esito negativo, di non essere affetto dal virus COVID-19,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda garantire il rispetto del principio della continuità territoriale per i residenti nelle isole italiane, laddove essi dimostrino, attraverso il risultato di un *test* negativo, di non essere affetti dal virus COVID-19;

se non si consideri la nuova disciplina introdotta con il decreto-legge citato violativa dell'articolo 16, comma secondo, della Costituzione, il quale prevede, in via teorica, l'eventuale riserva di legge per limitare il diritto di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica, ma nei casi in cui ciò appaia equo, proporzionato e ragionevole, non potendo evidentemente risultare conforme con tali principi una normativa che limiti l'accesso a mezzi di trasporto indispensabili per recarsi all'estero a cittadini sani.

(4-06415)

[NENCINI](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'ospedale "Cutroni-Zodda" di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è utilizzato, sostanzialmente,

soltanto per pazienti COVID-19 a bassa intensità di cure;
da qualche decennio lo stesso nosocomio è stato oggetto di una continua ed incessante azione di depauperamento di servizi e unità operative;
il citato ospedale è, anche per motivi geografici, presidio sanitario di riferimento per un bacino di utenza di 13 comuni (Distretto 28) per un totale di circa 80.000 abitanti;
l'ospedale è privo di guardia attiva anestesiologicala e di presenza costante della figura del cardiologo;
considerato che alla situazione attuale la struttura non ha dignità di ospedale servendo, di fatto, a far figurare posti letto di degenza COVID-19 per di più, come accennato, per pazienti a bassa intensità di cure,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso accertarsi della destinazione che la struttura ospedaliera avrà al termine dell'emergenza COVID.

(4-06416)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la corsa ai tamponi, accresciutasi notevolmente nelle ultime settimane a causa della diffusione dei contagi innescata dalla variante sud-africana "Omicron" del Sars-COVID-19, ne ha fatto lievitare notevolmente i costi;

in particolare i tamponi molecolari hanno registrato un'impennata dei prezzi ragguardevole. Si va da 150 a 172 euro, prezzo praticato da un laboratorio di Firenze, secondo quanto riferito dalla stampa quotidiana;

il ricorso ai tamponi non è una scelta capricciosa ma è, di norma, una necessità che si presenta con carattere non di saltuarietà, ma di sistematicità a fronte del dilagare dei contagi;

le famiglie a minor reddito, già impoverite da due anni di pandemia, non hanno la capacità e la possibilità di sobbarcarsi i pesanti oneri dei tamponi molecolari;

alcune Regioni, come la Toscana, hanno istituito con formale ordinanza presidenziale la sanzione della perdita dell'accreditamento per i laboratori di analisi che praticano condizioni esorbitanti dalle tariffe *standard*;

la tutela della salute, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, è diritto fondamentale della persona ed interesse primario della collettività che, in quanto tale, esige una cura unitaria dello Stato e non tollera interventi frammentati, scoordinati e contraddittori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della indegna speculazione oggi presente nel mercato dei tamponi e quali iniziative intenda adottare per farvi fronte con la tempestività imposta dal suo intollerabile dilagare.

(4-06417)

[PILLON](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 14 dicembre 2021 si è svolta, mediante modalità di didattica a distanza, l'assemblea di istituto del liceo scientifico classico scienze umane "Marconi-Delpino" di Chiavari (Genova), scuola prestigiosa con una grande tradizione alle spalle;

l'assemblea ha trattato, tra le altre, tematiche quali l'identità di genere e l'educazione sessuale;

sono state, tuttavia, sollevate polemiche da parte di alcuni studenti, i quali hanno lamentato un'impostazione dell'evento a senso unico, con nessuna garanzia di espressione di punti di vista diversi;

in particolare, tra i relatori esterni risulta essere stata invitata una psicologa che si definisce "psicologa clinica LGBTQIA+" e "transfemminista intersezionale", la quale è intervenuta sul tema dell'identità di genere;

in tema di educazione sessuale sono stati coinvolti, invece, il collettivo "Virgin & Martyr", che si definisce di area "non binaria", e l'associazione "XY+" che si prefigge di "portare professionisti riconosciuti dell'educazione sessuale omnicomprensiva" nelle scuole di tutta Italia;

invero, anche alcuni genitori hanno lamentato una scarsa informazione preventiva circa l'oggetto dell'assemblea, che avrebbe dovuto riguardare "tematiche sociali";

considerato che:

i relatori, la cui partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal consiglio d'istituto ai sensi

dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché della circolare ministeriale n. 312/1979, par. 1, risultano tutti appartenenti al medesimo filone ideologico ed esprimono posizioni culturali pressoché unanimi;

come autorevolmente sottolineato dal sottosegretario Rossano Sasso in un'intervista rilasciata all'agenzia "Adnkronos" del 19 maggio 2021, "La circolare ministeriale 1972 del 2015 parla chiaro: le teorie sull'identità di genere non rientrano tra le conoscenze sui diritti e i doveri costituzionali dei cittadini da trasmettere agli studenti e sono da considerare pratiche estranee al mondo educativo";

inoltre, non vi è stata alcuna garanzia di pluralismo, ma, anzi, una sostanziale assenza di contraddittorio;

sugli argomenti trattati vi è tutt'altro che un consenso unanime del mondo scientifico, all'interno del quale, anzi, sono ampiamente dibattuti;

infine, gli stessi temi rientrano tra quelli eticamente sensibili, per la trattazione dei quali in ambito scolastico è sempre richiesto il consenso dei genitori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione;

quali misure intenda porre in essere al fine di garantire sempre un adeguato contraddittorio in ambito scolastico ed evitare che le scuole diventino luoghi di propaganda o di indottrinamento ideologico.

(4-06418)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'Italia si contraddistingue per l'identità e le elevate caratteristiche qualitative delle proprie produzioni agroalimentari. Il nostro Paese, con 870 prodotti agricoli registrati come indicazioni geografiche, custodisce un vero e proprio patrimonio culturale, unico a livello europeo;

il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio; tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;

è molto diffuso in tutto il mondo il fenomeno *dell'italian sounding*. I consumatori stranieri acquistano prodotti con nomi che al loro orecchio risultano italiani causando un danno elevato all'economia italiana;

la Direzione generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico fa notare che "il giro d'affari annuo dell'Italian Sounding è stimato in circa 54 miliardi di euro l'anno (147 milioni di euro al giorno), comunque oltre il doppio dell'attuale valore delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23 miliardi di euro). Quindi, almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente al nostro Paese". Il danno per l'Italia è di oltre 90 miliardi di euro e di migliaia di posti di lavoro in meno,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere capillarmente un'informazione che valorizzi i prodotti agroalimentari DOP e IGP *made in Italy*, anche potenziando i consorzi preposti alla loro tutela per garantire scelte di acquisto consapevoli e sicure e maggiori garanzie ai consumatori.

(4-06419)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'intensificarsi delle misure per il contenimento della pandemia da COVID ha comportato pesanti ripercussioni sul piano economico sul settore della navigazione turistica e i sostegni economici previsti fino ad oggi risultano, a parere dell'interrogante, del tutto insufficienti a colmare la perdita di fatturato stimata al 90 per cento nel 2020 e al 70 per cento nel 2021;

il settore ha l'80 per cento degli occupati in CIG e dal 1° gennaio 2022, salvo proroghe, il costo degli ammortizzatori ricadrà sulle imprese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prevedere, nel nuovo provvedimento a sostegno delle attività commerciali ed economiche, aiuti agli operatori della navigazione turistica.

(4-06420)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 è stata approvata una nuova disciplina

che regolamenta i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali; i contributi sono destinati dal Ministero dello sviluppo economico alle emittenti locali e vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologia e della qualità dei programmi e dell'informazione, anche sulla base dei dati di ascolto;

secondo l'Associazione Radiotelevisioni europee associate, l'applicazione delle nuove regole comporterà la chiusura di circa 400 piccole e medie emittenti televisive locali escluse dalle graduatorie dei bandi per la capacità trasmissiva, con ripercussioni sulla capacità occupazionale degli operatori quantificata in circa 2.500 unità oltre a 1.000 cassintegrati;

in particolare 8 emittenti qualificate come Fornitori Servizi Media Audiovisivi (FSMA) nella regione Veneto, in quanto titolari di autorizzazione in ambito locale, hanno segnalato al Ministero che la capacità trasmissiva di reti di I° livello è stata di fatto esaurita dai primi 15 operatori collocatisi in graduatoria, restando di fatto escluse dalla capacità di trasmissione ben 24 imprese televisive pur ritenute idonee; tali aziende potrebbero pertanto continuare la loro attività solo prendendo in locazione una nuova frequenza dagli operatori di rete aggiudicatari;

terminata la disponibilità di capacità della rete di I° livello, per la regione Veneto risulta disponibile la rete di II° livello a copertura della sola provincia di Belluno, in relazione alla quale solo 6 operatori hanno manifestato il proprio interesse, mentre ben 24 hanno dichiarato di non poter accedere a causa del ridotto bacino di utenza, che non consentirebbe l'elaborazione di un idoneo piano commerciale/economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario prevedere un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti degli operatori di settore, al fine di adottare ogni utile soluzione per scongiurare la ventilata ipotesi di chiusura forzata delle emittenti locali escluse dai bandi per la capacità trasmissiva a seguito del passaggio alla tecnologia T2-HEVC, prevedendo, inoltre, a favore dell'emittenza locale l'assegnazione transitoria di una frequenza aggiuntiva per consentire il proseguimento del servizio nel rispetto dei principi di pluralismo, equità e non discriminazione.

(4-06421)

[LANNUTTI](#), [ABATE](#), [ANGRISANI](#), [ORTIS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il 3 gennaio 2022 sul quotidiano "la Repubblica" si leggeva: "Lunghe code di diverse ore a Milano presso il centro vaccinale allestito nei padiglioni della Fiera e dedicato ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Tante le famiglie con i loro figli già in viale Scarampo, ancor prima di accedere alle zone di attesa della struttura gestita da Policlinico Milano e Regione Lombardia, sempre all'aperto. Prima di accedere all'interno dei padiglioni per la registrazione, il triage e l'inoculazione, ci sono state attese al freddo anche di circa due ore";

quello de "la Repubblica" non è stato l'unico articolo. In generale, sui *media* italiani sono apparsi diversi articoli che raccontano della campagna vaccinale per la cosiddetta dose *booster*, ovvero il richiamo per chi ha già completato il ciclo vaccinale di due dosi. Tutti gli articoli parlano di lunghe code, sfiancanti attese, in alcuni casi sotto temperature rigidissime e di una grossa disorganizzazione generale. I centri vaccinali d'Italia sono stati presi d'assalto dai cittadini timorosi di non poter tornare al lavoro senza la vaccinazione. Per l'occasione sono stati organizzati anche diversi *open day* per accelerare la campagna. L'accesso alle strutture senza l'obbligo della prenotazione è diventato, però, un incubo per molti cittadini, dal momento che, come hanno segnalato diversi di loro anche attraverso i *social*, è impossibile gestire in modo ordinato e corretto le lunghe file che si creano davanti agli *hub*. Tra la gente in fila, tra i quali molti anziani costretti ad attendere diverse ore, si sono registrati momenti di tensione in molte parti di Italia. C'è chi è stato costretto, dopo essere stato in coda per molto tempo, a far rientro a casa senza ricevere il vaccino, dal momento che le dosi risultano insufficienti rispetto alle richieste;

tra le molte segnalazioni, il caso di una signora che ha vissuto una disavventura all'*hub* vaccinale "Ente Fiera" di Catanzaro Lido. Dopo aver provato inutilmente a fare la prenotazione per ricevere la terza

dose, si è presentata alle 9 del mattino all'*open day* organizzato per il primo dell'anno. Benché ci fosse già una fila importante, visto che la stessa scorreva, ha deciso di rimanere in fila. Dopo aver fatto circa un'ora di fila è riuscita ad entrare nel cancello della struttura. Da quel momento è cominciata per lei e per tutti quelli che erano in coda una vera odissea. Dopo tre lunghe ore, erano finiti i moduli e gli organizzatori avevano difficoltà a stamparli. A quel punto le persone hanno cominciato a protestare e c'è anche chi ha chiamato le forze dell'ordine. Dopo molte ore di attesa gli anziani presenti, costretti a fare la fila in piedi, hanno cominciato a dare segni di cedimento, molti chiedevano di sedersi e tanti altri di andare in bagno. Molti erano all'ombra infreddoliti. Un'immagine sconcertante. Dopo quasi sei ore di fila la signora è riuscita a mettere piede all'interno dell'*hub*. Da quel momento sono passate altre due ore prima di riuscire a fare la terza dose;

considerato inoltre che:

nonostante l'intenzione teorica del Governo di accelerare la campagna vaccinale, anche in previsione di nuove decisioni che potrebbero estendere l'obbligo della vaccinazione a nuove categorie di lavoratori, la realtà documenta *caos*, disorganizzazione, approssimazione nelle strutture aperte, con molti centri vaccinali che ancora non hanno riaperto;

a tali, a parere degli interroganti, evidenti abusi, ordinari soprusi, quotidiane vessazioni che Governo, struttura commissariale e Regioni riservano proprio a quei cittadini che vorrebbero adempiere alle vaccinazione, come elemento utile per contrastare la pandemia, si aggiunge la decisione ultima del Consiglio dei ministri di imporre l'obbligo per talune categorie ed il discriminatorio "green pass rafforzato", anche per accedere al proprio posto di lavoro, stante l'inspiegabile resistenza del ministro della Pubblica amministrazione ad incentivare lo *smart working* quale formidabile strumento per ridurre, nelle grandi città, sia la propagazione del contagio che la riduzione del traffico, quindi dell'inquinamento,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga di dover intervenire per aumentare i punti vaccinali, utilizzando anche medici di medicina generale, se necessario, in modo da porre rimedio a questa disorganizzazione, diffusa ormai in tutto il Paese, visto anche che il Governo sta valutando di allargare l'obbligo vaccinale, senza però evidentemente considerare l'inefficienza delle tantissime, troppe, strutture vaccinali. Peraltro questa situazione, se perdurasse, scoraggerebbe i cittadini, che potrebbero decidere di desistere e rinunciare alla terza dose o anche alla prima, aumentando il rischio di diffusione del *virus*, con possibili gravi conseguenze sia per la salute pubblica, sia per la ripresa dell'economia del Paese;

se, a fronte di quelli che agli interroganti appaiono evidenti abusi, ordinari soprusi, quotidiane vessazioni derivanti dalle modalità di attività di struttura commissariale e Regioni, riservati proprio a quei cittadini che vorrebbero adempiere alle vaccinazioni, come elemento utile per contrastare la pandemia, il Governo non abbia l'obbligo di un intervento urgente per lenire i disagi e ridurre le lunghe, snervanti attese, specie per gli anziani, aggravate dalle temperature rigide;

se la decisione ultima di imporre l'obbligo per talune categorie ed il discriminatorio "super green pass", anche per accedere al proprio posto di lavoro, non rappresenti un *boomerang*, stante l'inspiegabile resistenza del ministro della Pubblica amministrazione ad incentivare lo *smart working* quale formidabile strumento per ridurre, nelle grandi città, coi mezzi pubblici sempre più radi ed affollati, sia la propagazione del contagio. che la riduzione del traffico, quindi dell'inquinamento.

(4-06422)

[NENCINI](#), [BITI](#), [PARRINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'Ortofrutticola Mugello è una società specializzata nella lavorazione e nella distribuzione in Italia e all'estero delle castagne e di altri prodotti della filiera agroalimentare;

lo stabilimento dell'Ortofrutticola Mugello è sito a Marradi, un piccolo comune in provincia di Firenze;

nel 2020 l'Ortofrutticola Mugello è stata acquistata dalla Italcanditi S.p.A., società con sede a Pedrengo (Bergamo);

in seguito alla recente delocalizzazione della fabbrica nel bergamasco, annunciata dalla nuova società,

è prevista la chiusura dello stabilimento di Marradi;

considerato che:

la chiusura dello stabilimento causerebbe la perdita del posto di lavoro di circa 80 lavoratori;

la decisione di delocalizzare l'impianto produttivo è stata comunicata con colpevole ritardo;

è notevole l'importanza sociale ed economica che lo stabilimento ha per il Comune di Marradi;

nel PNRR vengono valorizzate, attraverso appositi investimenti, le aree di montagna ed i piccoli centri e pertanto la delocalizzazione dello stabilimento dal Comune di Marradi sarebbe in totale contrasto con l'orientamento assunto dal Governo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso accertare le cause che hanno portato alla chiusura dello stabilimento di Ortofrutticola Mugello di Marradi;

se non ritengano doveroso, in considerazione del fatto che la decisione presa dalla Italcanditi è in palese conflitto con gli indirizzi assunti dal Governo, impedire ove possibile la chiusura dello stabilimento.

(4-06423)

[RUFA](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nelle ultime settimane, tra festività natalizie, viaggi e cenoni in famiglia, con tutti i timori legati alla diffusione della variante "Omicron", le richieste di tamponi sono raddoppiate, arrivando a un milione e 200.000 al giorno;

il costo dei tamponi risulta essere soggetto a notevoli variazioni. Il prezzo calmierato dal Governo per i tamponi antigenici a 15 euro, e ad 8 euro per la fascia 12-18 anni, sembra resistere, anche se in alcuni casi può arrivare fino a 30 euro. Il costo dei tamponi molecolari, ritenuti tra l'altro più affidabili, presenta una forte variabilità, andando dai 140 ai 60 euro. Prezzi due o tre volte superiori rispetto ad alcuni mesi fa, quando la curva epidemica era molto meno "aggressiva";

considerato che:

il costo sostenuto dagli italiani supera quotidianamente i 13 milioni di euro, ai quali devono essere aggiunti quelli dell'acquisto delle mascherine "FFP2", le cui vendite sono aumentate tra l'80 e il 120 per cento dopo l'obbligo di indossarle in alcuni luoghi, per una spesa complessiva giornaliera (tra tamponi e mascherine) che si aggira mediamente intorno ai 15 milioni di euro;

in Germania, secondo fonti Codacons, i *test* antigenici hanno costi molto inferiori e «ai cittadini tedeschi spetta un test rapido gratuito una volta alla settimana (due volte per insegnanti e studenti che frequentano corsi in presenza)». In Francia, sempre secondo l'associazione di consumatori, «il test Pcr per individuare la presenza del coronavirus è gratuito»;

inoltre, i disagi per chi necessita di un tampone non si limitano solo ai costi. Tra gli ostacoli anche le lunghe file, già di prima mattina davanti alle strutture, oppure i centralini in *tilt* e i siti *web* dedicati alle prenotazioni "paralizzati",

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi antigenici, o almeno di prevedere che ogni cittadino abbia il diritto di effettuare un tampone gratuito con cadenza settimanale, come già previsto in altri Paesi dell'Unione europea, sia presso le strutture del servizio sanitario nazionale, sia in quelle private nel caso in cui le ASL non siano in grado di garantire il servizio, ed intervenire al fine di calmierare i prezzi anche dei tamponi molecolari.

(4-06424)

[MAGORNO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la strada statale 283 delle Terme Luigiane dal chilometro 15+970 al chilometro 18+240, viadotto Valle Leto, è stata chiusa al traffico dal 28 giugno 2021;

il tratto di strada è di fondamentale importanza per la viabilità del vasto comprensorio, essendo il collegamento principale tra il Tirreno cosentino e lo Ionio cosentino, oltre ad essere di fondamentale rilevanza per i collegamenti tra i comuni della valle dell'Esaro e quelli del Tirreno cosentino;

considerato che:

la chiusura effettuata nel mese di giugno 2021 ha provocato notevoli disagi ai cittadini residenti ed ai

turisti che, percorrendo la strada statale 283 per giungere sul Tirreno cosentino, sono stati costretti ad effettuare una deviazione di diversi chilometri in una strada, peraltro, non assolutamente adeguata al traffico veicolare caratteristico della strada statale 283. Molto spesso, infatti, la presenza di mezzi pesanti ed autoarticolati ha comportato pesanti rallentamenti e, non di rado, addirittura il blocco del traffico;

la conformazione della strada utilizzata come percorso alternativo al tratto di strada chiusa non è in alcun modo adeguata al transito di mezzi pesanti che, troppo spesso, si trovano costretti a compiere manovre pericolose per uscire dalle strettoie della carreggiata che caratterizzano il percorso;

con l'arrivo della stagione invernale i problemi di viabilità stanno notevolmente aumentando, con rilevanti disagi agli utenti;

è evidente che il tratto di strada interessato non può restare chiuso ancora per troppo tempo. I disagi che si stanno registrando aumentano di giorno in giorno, costituendo anche un elevato rischio per la pubblica incolumità,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di risolvere con immediatezza ed in maniera definitiva la questione e ripristinare la percorribilità della strada statale 283.

(4-06425)

[MAGORNO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

un tratto della strada provinciale 5 nel comune di Verbicaro (Cosenza), in località Peluso, è stato reso quasi impraticabile da alcuni interventi seguiti a una frana;

i lavori svolti avrebbero peggiorato la tenuta del manto stradale;

dopo un primo intervento d'urgenza il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, ha più volte evidenziato il pericolo di incidenti che potrebbero verificarsi a causa della pioggia e per il materiale argilloso riportato;

considerato che:

si tratta dell'unica strada di collegamento tra il centro collinare e la costa tirrenica ed è quindi necessario e urgente un ulteriore intervento per eliminare il pericolo per gli automobilisti;

la vita delle persone non può essere legata a ritardi oppure a mancanza di fondi,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di risolvere tempestivamente, per quanto di competenza, le problematiche della strada provinciale 5 nel comune di Verbicaro, in località Peluso.

(4-06426)

[LANNUTTI](#), [MORONESE](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate avrà il compito di notificare la contravvenzione di 100 euro per chi, *over 50*, non risulterà adempiente all'obbligo vaccinale. Le disposizioni concederanno a chi non risulta in regola con il vaccino (*over 50*, indipendentemente dal fatto se lavori o meno) tempo fino al 31 gennaio per effettuare la vaccinazione. Questo termine deve essere preso in considerazione anche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio con il *green pass* rafforzato (o *super green pass*, si intende con vaccinazione o guarigione). Per ottenere la certificazione verde in regola occorrono 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Infine, accesso limitato con *green pass* base (vaccinazione, guarigione o tampone) o *super green pass* dal 20 gennaio per i negozi come il parrucchiere, il barbiere e i centri estetici;

sarà, dunque, l'Agenzia delle entrate a individuare chi non è in regola con l'adempimento. In particolare, ci sarà una comunicazione tra le strutture sanitarie e l'Agenzia delle entrate che, successivamente, avrà il compito di stilare gli elenchi dei non vaccinati *over 50* e che invierà quindi l'avviso bonario della sanzione. Chi lo riceve potrà opporsi attraverso una procedura di contestazione presentando la ragione medica di esenzione;

considerato che:

le sanzioni previste per l'introduzione dell'obbligo vaccinale, allargato agli *over 50*, in vigore dal 7

gennaio 2022, rappresentano una chiara violazione della *privacy* dei cittadini perché i dati sanitari sono ora a disposizione anche dell'Agenzia delle entrate, fatto che potrebbe creare un pericoloso precedente; la *privacy* dei dati sanitari prevale sulla trasparenza amministrativa. Ad affermarlo è una sentenza della Cassazione (Cassazione civile, sezione II, 4 aprile 2019, n. 9382) che ha accolto il ricorso del Garante per la protezione dei dati personali contro la sentenza del tribunale che aveva accolto il ricorso della Provincia di Foggia, sanzionata dalla stessa *authority* per 20.000 euro per illecito trattamento di dati sensibili. Per la Corte, infatti, "la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa",

si chiede di sapere:

se si ritenga di essere in presenza di una chiara violazione della *privacy* dei cittadini mettendo a disposizione dell'Agenzia delle entrate dati sensibili come quelli sanitari;

se si intenda fare un passo indietro e annullare questa procedura, a giudizio degli interroganti scellerata e discutibile, che mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate dati sullo stato delle vaccinazioni dei cittadini *over 50*. È bene ricordare che il compito dell'Agenzia delle entrate è invece quello del "corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti, finalizzata a contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e di favorire l'adempimento spontaneo del contribuente", ovvero di contrastare i comportamenti fiscalmente non corretti, non certo di comminare multe ai cittadini basandosi su dati sanitari, quindi sensibili quali le vaccinazioni, violando chiaramente la *privacy*.

(4-06427)

[LANNUTTI](#), [ABATE](#), [DI MICCO](#), [CRUCIOLI](#), [LEZZI](#), [TONINELLI](#), [MININNO](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [LA MURA](#), [GRANATO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

nella legislatura in corso (XVIII Legislatura) è stato previsto (legge di bilancio per il 2019) di arrivare entro 4 anni a una progressiva riduzione, fino alla cancellazione definitiva, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché all'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, i cui termini, però, sono stati poi più volte differiti;

da quando il COVID-19 è diventato la principale notizia, i finanziamenti pubblici a sostegno dei giornali sono invece raddoppiati. Una tendenza che ha accomunato tutta l'Europa e che emerge dal rapporto del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 2021. In Italia infatti tra il 2020 e il 2021, rispetto a quanto erogato nel 2019, i finanziamenti pubblici sono passati da 175,6 milioni a 386,6 milioni di euro, con un incremento del 120 per cento. I "sostegni diretti" sono rimasti circa 88 milioni di euro. Quelli indiretti sono stati 64,5 milioni di euro e tra questi compaiono, ad esempio, i contributi alle scuole per l'acquisto di quotidiani, ma anche i contributi speciali per le risoluzioni delle crisi aziendali (come quella de "Il Sole 24 Ore");

nel 2021, lo Stato ha stanziato 232,9 milioni di euro supplementari (143 milioni nel 2020) sotto forma di crediti d'imposta. Particolarmente favorevole per i grandi editori è la "Forfettizzazione delle rese al 95%" per cui si ha IVA agevolata al 4 per cento, che si applica solo al 5 per cento delle copie. Questo ha significato per gruppi editoriali come Cairo, Gedi e Mondadori (fatturato di 2 miliardi di euro nel 2020), un risparmio di 360 milioni di euro. Di cui 71 diretti a giornali diffusi in Italia e il resto suddiviso tra minoranze linguistiche, periodici diffusi all'estero, contributi a giornali per non vedenti e per varie associazioni;

nella categoria citata si trovano i finanziamenti a quotidiani come "Il Foglio" (933.000 euro l'anno, dati del 2020), "Libero" (2,7 milioni), "l'Opinione" (481.000 euro) o il "Secolo d'Italia" (467.000 euro), organi della stampa cattolica come l'"Avvenire" (2,5 milioni l'anno) o "Famiglia Cristiana" (3 milioni), fino a vere cooperative come "il manifesto" (1,5 milioni). Sostegni indiretti questi, che hanno come causale "Covid", anche se non è chiaro se siano sostegni per la crisi dovuta al COVID-19 oppure per la sua campagna d'informazione;

considerato inoltre che:

il più che raddoppio dei contributi all'editoria non ha tenuto in considerazione i dati sulla pubblicità legale, che tra il 2016 e il 2021 sono pari a circa 300 milioni di euro. Cifra tutt'altro che trascurabile, dove il maggior peso è proprio quello dei ricavi derivanti dall'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli avvisi di gara e aggiudicazione;

come pure non sono stati presi in considerazione gli importi per i prepensionamenti dei giornalisti e del "salvataggio" dell'INPGI, che secondo le stime de "il Fatto Quotidiano" ammontano a ben 2,5 miliardi di euro. Come pure non sono stati conteggiati gli "aiuti" alle agenzie di stampa. Tutti elementi che cambierebbero in maniera significativa la comparazione effettuata dal Dipartimento con gli altri Paesi europei analizzati nello studio, relativamente alle risorse *pro capite* e alla loro incidenza sul PIL di ciascuna nazione, anche in considerazione degli ulteriori 350 milioni di euro stanziati nella manovra di bilancio approvata a fine dicembre 2021 dal Consiglio dei ministri del Governo Draghi;

considerato infine che:

lo Stato spende molto più di quanto dichiara, dato che si evincerebbe da una nota molto vaga del rapporto del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 2021, in cui si dichiara che tra il 2014 e il 2027 le varie misure di rifinanziamento del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" hanno comportato uno stanziamento pubblico complessivo di 1 miliardo e 813 milioni di euro. Ebbene, se si spalma l'ammontare sui 14 anni presi in considerazione, si tratta di circa 130 milioni di euro all'anno. Molto di più di quanto dichiarato;

al gruppo Gedi, il 31 dicembre 2021, sono stati sequestrati 30 milioni di euro, perché sospettato di aver truffato l'INPS per ottenere ammortizzatori sociali. L'indagine della procura di Roma, partita nel 2018 su segnalazioni provenienti dall'interno del gruppo, relativa ad un periodo in cui l'editrice, allora Gruppo Editoriale L'Espresso, era ancora controllata da Carlo De Benedetti, riguarda una settantina di dipendenti che, tra il 2011 e il 2015, attraverso un meccanismo di demansionamenti e trasferimenti, avrebbero ottenuto il pensionamento anticipato, di cui non avrebbero avuto diritto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato nel rapporto del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 2021;

se questi finanziamenti siano in contrasto con la decisione di ridurre progressivamente, fino alla cancellazione definitiva, i contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, soprattutto in un periodo storico in cui la popolazione arranca, perché non riesce ad arrivare a fine mese e la crisi energetica imperversa;

se corrisponda al vero che lo Stato italiano abbia speso molto di più di quanto abbia dichiarato, come si evincerebbe dalla nota citata, contenuta nel rapporto del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 2021;

poiché il finanziamento pubblico viene calcolato sulla base delle retribuzioni pagate, delle copie vendute e dei contributi versati, destinando quindi i fondi soprattutto alle aziende-gruppi virtuosi, se il Governo abbia mai verificato la correttezza e la trasparenza dei suddetti, considerando i recenti scandali, come quello che vede protagonista il gruppo Gedi.

(4-06428)

[LA PIETRA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* -

Premesso che:

come riportato sul sito *web* del Ministero della difesa, la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia «MIASIT» è intesa a fornire assistenza e supporto al Governo di accordo nazionale in Libia ed è frutto della riconfigurazione, dal 2018, della precedente Operazione «Ippocrate» e di alcuni compiti di supporto tecnico-manutentivo a favore della Guardia costiera libica rientranti nell'operazione "Mare Sicuro";

la missione persegue lo scopo di incrementare le capacità delle istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, *security force assistance* e *stability policing* ed agevolando attività di formazione/addestramento, sia in Italia, sia in Libia;

la medesima missione ha inoltre il compito di fornire assistenza e supporto sanitario, garantendo anche la possibilità di trasferire in Italia i pazienti che dovessero richiedere cure altamente specialistiche, condurre attività di sostegno a carattere umanitario e a fini di prevenzione sanitaria attraverso corsi di aggiornamento a favore di *team* libici, fornire attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e *mentoring* a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative libiche, in Italia e in Libia, al fine di incrementarne le capacità complessive;

ulteriori finalità sono quella di assicurare assistenza e supporto addestrativi e di *mentoring* alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza della Libia, quella di svolgere attività per il ripristino dell'efficienza dei principali assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali allo sviluppo della capacità libica di controllo del territorio e al supporto per il contrasto dell'immigrazione illegale e inoltre, supportare le iniziative, nell'ambito dei compiti previsti dalla missione, poste in essere da altri Dicasteri, incentivare e collaborare per lo sviluppo di *capacity building* della Libia, effettuare ricognizioni in territorio libico per la determinazione delle attività di supporto da svolgere, garantire un'adeguata cornice di sicurezza/*force protection* al personale impiegato nello svolgimento delle attività/iniziativa in Libia;

considerato altresì che:

nonostante il lavoro svolto dal personale italiano *in loco*, con il massimo impegno ed abnegazione e senso del dovere, sono rappresentate all'interrogante notevoli criticità per il conseguimento degli obiettivi preposti in essere dall'accordo, in particolare a causa della scarsa collaborazione delle autorità libiche;

al riguardo, in particolare, risulterebbe essere stato bloccato per molto tempo nel porto di Misurata il macchinario per la produzione di ossigeno necessario per il corretto ed efficiente uso funzionale delle sale operatorie dell'ospedale da campo di Misurata e a tutt'oggi risulterebbe comunque non utilizzato;

ancora, non risulterebbe nessuna attività di *mentoring*, tranne pochi elementi a Tripoli, ma con attività minimali;

si sarebbero inoltre verificati più volte blocchi, da parte delle autorità doganali libiche, del materiale di approvvigionamento destinato al contingente militare italiano, creando notevoli disagi;

durante le missioni esterne dei medici italiani risulterebbe che i militari di scorta non possono né vestire la divisa italiana, né tantomeno portare armi con sé, il che di fatto trasforma la scorta in una sorta di accompagnatori;

risulterebbe, altresì, che le autorità libiche sarebbero entrate nell'armeria del contingente italiano, fotografando e filmando tutto per poi diffonderne le immagini tramite canali *social*, mettendo in serio rischio la sicurezza dei nostri militari;

è inoltre noto come il contingente attuale abbia dato il cambio al precedente con oltre tre mesi di ritardo a causa della mancanza dei visti da parte delle autorità libiche, mentre attualmente sembrerebbe che le prefissate partenze per il rientro in Patria dell'attuale contingente, programmato per il mese di gennaio 2022 stia subendo ulteriori ritardi in quanto i piani di volo del 5 e 11 gennaio sono stati annullati,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere nei confronti delle autorità libiche per la salvaguardia dell'immagine della dignità delle nostre Forze Armate, della loro sicurezza, sottoposte ad umiliazioni che minano la dignità e il morale dei nostri soldati, nonché per il raggiungimento degli obiettivi della missione.

(4-06429)

[MALAN](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la Consulta Evangelica è un Ente di religione e di culto, apolitico e senza finalità di lucro, con riconoscimento giuridico da parte del Ministero dell'interno (decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 Rg N. 3 int. n° 46 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'11 dicembre 1999); la Consulta si propone di favorire le iniziative di evangelizzazione e di diffusione della cultura evangelica, oltre a dar corpo ad iniziative specifiche nell'ambito della solidarietà sociale. Alla Consulta Evangelica possono aderire tutte le chiese evangeliche e le associazioni che si

riconoscono negli obiettivi e nelle finalità della Consulta, e che basano la loro esistenza sui Punti di comunione di fede riportati nell'atto costitutivo e nell'apposita sezione di questo sito. Gli organi che reggono la Consulta Evangelica sono composti da credenti evangelici di provata esperienza, pastori e responsabili di chiesa, i quali si impegnano quotidianamente per conseguire gli scopi statutari, sia nell'ambito delle proprie specifiche realtà comunitarie, che contribuendo e partecipando ai progetti e alle iniziative comuni concordate con i membri della Consulta;

l'11 settembre 2012 è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose) la richiesta di avvio delle trattative per la stipula di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione;

il 28 novembre 2012 si è avuto il primo incontro con la suddetta Commissione per l'esame della bozza di intesa presentata;

il 13 maggio 2013 la Commissione interministeriale per le intese, dopo aver avuto parere positivo dalla commissione consultiva per la libertà religiosa che ha dichiarato ammissibile la stipula dell'intesa con il nostro ente, ha chiesto alla Consulta di modificare il proprio statuto in modo che dallo stesso risultasse chiara la rappresentanza in capo all'ente e di tutte le chiese ad essa associate;

il 3 febbraio 2014 le modifiche sono state formalizzate con atto notarile;

il 15 dicembre 2015 lo statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole del Consiglio di Stato;

il 21 aprile 2016 si è avuto il secondo incontro con la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose;

il 17 ottobre 2017 la Consulta ha inviato una lettera alla Commissione interministeriale per le intese, con la speranza di una ripresa delle trattative, insieme ad una serie di documenti allegati per dare maggiore e più compiuto riscontro alle indicazioni e alle osservazioni contenute nel verbale della riunione del 21 aprile 2016;

il 27 febbraio 2020 la Consulta ha inviato una lettera alla Direzione dell'ufficio studi e rapporti istituzionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la richiesta della ripresa delle trattative per l'intesa; alla stessa si è avuto riscontro con la semplice comunicazione che la Commissione interministeriale per le intese è in fase di ricostituzione; la scadenza del precedente mandato risale ormai a maggio 2018;

il 14 aprile 2021 analoga richiesta è stata inviata direttamente all'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, senza nessun riscontro;

sono dunque passati ben nove anni dall'avvio della procedura per l'intesa tra la Consulta evangelica e la Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione e tutto sembra essere pronto per la sigla, ma dal 21 aprile 2016 non c'è alcun segno di vita da parte della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo dei quasi sei anni di inerzia da parte Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose rispetto alla Consulta Evangelica;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per porre rimedio a questa incresciosa situazione che riguarda un atto fondamentale per la libertà religiosa, tanto da essere previsto nella Carta costituzionale.

(4-06430)

[FAZZOLARI](#), [RAUTI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [CALANDRINI](#), [IANNONE](#), [DRAGO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nella notte del 31 dicembre 2021, poco dopo la mezzanotte, si sono verificati gravi atti di violenza ai danni di giovani ragazze, gravemente molestate sessualmente e poi derubate, mentre erano nelle piazze e nelle strade del centro di Milano per festeggiare il Capodanno;

dalle testimonianze delle vittime e dal lavoro degli investigatori, che stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e i video amatoriali circolati sui *social network*, è emerso che gli autori delle aggressioni siano più gruppi di giovani stranieri, per lo più di origine araba e nordafricana, che hanno agito in punti diversi (ma sempre nel centro della città) tutti con la medesima

modalità: circondare e molestare, con la forza del branco, le ragazze;
nella mattina di oggi, martedì 11 gennaio, sono già stati individuati e perquisiti 18 ragazzi, tra Milano e Torino, di età compresa tra i 15 e i 21 anni, di cui una parte italiani di origine straniera, altri egiziani e maghrebini;

nei diversi episodi finora noti, sembra essere comune sia la composizione del branco assalitore, sia la dinamica dei fatti, con giovani ragazze isolate dal resto della propria comitiva e costrette all'interno del branco stesso, con l'oggettiva impossibilità di scappare e opporre qualsiasi forma di resistenza;

i fatti descritti, per le numerose analogie, riportano alla mente le gravissime vicende di Colonia quando, proprio nella notte di Capodanno di 6 anni fa, centinaia di ragazze vennero molestate, derubate e in alcuni casi stuprate da gruppi di uomini, per lo più stranieri e provenienti da Stati a maggioranza musulmana;

proprio come all'epoca, quando, dopo che sono venute alla luce delle violenze di Colonia, emersero numerosissimi altri episodi, nella stessa Germania (Amburgo fu una delle città più colpite) come anche in Gran Bretagna, Svezia, Belgio, anche questa volta, di giorno in giorno, sta crescendo il numero delle denunce di aggressioni subite a Milano, cosa che fa temere che i casi di violenza siano in numero molto superiore rispetto a quelli finora conosciuti, tanto che, dopo le perquisizioni di oggi, inquirenti e investigatori stanno indagando per individuare altre vittime che si aggiungono alle 9 già accertate;

dagli episodi di Milano, già gravissimi in sé, emerge anche un contesto inquietante in cui queste bande di delinquenti, prevalentemente arabi e nordafricani, agiscono in modo pianificato, coordinato e premeditato, non solo al fine di compiere furti e violenze sessuali, ma anche per rivendicare un modello di società, tipico del fondamentalismo islamico, che non ammette il riconoscimento della parità di diritti delle donne;

quanto emerso riporta proprio ai fatti accaduti a Colonia e nel resto d'Europa, dalle cui indagini emerse che simili episodi di violenza siano riconducibili al "Taharrush gamea", termine arabo che indica forme di molestia collettiva e di aggressione nei confronti delle donne fino alla violenza sessuale;

tali pratiche sembrerebbero proprio quelle messe in pratica a Milano nella notte di Capodanno, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida la ricostruzione, per cui i fatti di Capodanno in piazza a Milano siano riconducibili e assimilabili al "Taharrush gamea" e alle violenze verificatesi 6 anni fa a Colonia e nel resto d'Europa, stanti le modalità dell'azione e la provenienza degli autori, per lo più immigrati arabi e nordafricani;

se non reputi che l'immigrazione illegale di massa registrata negli ultimi anni non abbia accresciuto il rischio di fenomeni criminosi di questa natura;

quali misure urgenti intenda adottare per scongiurare il rischio che simili violenze si ripetano e proteggere la popolazione, soprattutto femminile, da rapine, abusi, molestie e violenza sessuale in occasione di feste di piazza e contesti affollati.

(4-06431)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

è attivo il sito "officialbe", che rimanda a "madeinitaly.gov", e le pagine *social* "officialbe" ("Spotify", "Instagram", "Facebook", "Twitter", "Linkedin", "Youtube") la cui creazione e gestione è stata assegnata con un bando di gara pubblico da 39 milioni di euro aperto nel luglio del 2020 dall'Istituto per il commercio estero (ICE) e assegnato nell'agosto scorso;

il 21 ottobre 2020 furono ammessi alla gara dieci operatori economici. Fu creata la commissione giudicatrice da parte di ICE, stazione appaltante. Il bando è stato assegnato alla società Pomilio Blumm;

il bando era stato annunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giuseppe Conte e dall'allora e attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio con l'obiettivo di rilanciare la comunicazione del *made in Italy* e sostenere le imprese italiane penalizzate dalla pandemia nella ripartenza dell'*export*; secondo fonti di stampa, alcuni partecipanti parlano di anomalie già all'apertura delle buste. Tra gli operatori che decidono di partecipare, uno avrebbe presentato un'offerta con il 56 per cento di ribasso, di gran lunga superiore ai limiti consentiti dal bando stesso. Proprio a questo candidato viene

assegnato il bando;

ancora in base a fonti di stampa, secondo le rimostranze legali di altri due candidati che si costituiscono all'ANAC, la procedura si sarebbe conclusa in modo del tutto irrituale. Non sarebbero stati ascoltati i ricorrenti, la stessa commissione giudicatrice non avrebbe le competenze e mancherebbe una controfirma del relatore alla delibera del presidente dell'ANAC Giuseppe Busia. Ancora, secondo il parere dei legali delle società escluse, le irregolarità sarebbero molteplici. Non riguarderebbero solo l'eccesso di ribasso, ma vi sarebbero anche svariati errori tecnici. L'ANAC però non avrebbe eccepito nulla e avrebbe autorizzato ICE a procedere;

considerato che:

il vincitore è Pomilio Blumm, una società esperta in bandi pubblici, che partecipa alla gara con Triboo, una società quotata in Borsa specializzata nell'*e-commerce*, che vede come amministratore delegato Riccardo Monti, presidente dello stesso ICE dal 2012 al 2016;

ICE firma il contratto per assegnare il bando alla società vincitrice il 13 agosto 2021 e stabilisce un termine al 30 ottobre per presentare la pianificazione e la creatività. Termine che non viene rispettato. La campagna di comunicazione straordinaria a sostegno del *made in Italy* "beIT" sarà avviata il 21 novembre;

secondo fonti di stampa, sull'appalto graverebbero due ricorsi al TAR da parte delle aziende che si sono classificate al secondo e al terzo posto nella graduatoria. Su uno dei due ricorsi, il tribunale amministrativo dovrebbe esprimersi il 13 dicembre,

si chiede di sapere:

quali azioni intenda porre in essere il Ministro in indirizzo, per verificare che l'eccesso di ribasso operato dalla società aggiudicatrice del bando sia stato frutto della sua capacità organizzativa e industriale e non uno strumento per falsare i risultati;

quali azioni intenda porre in essere, per verificare che effettivamente la società avesse diritto a vedersi aggiudicato il bando, nonostante il ribasso fosse oltre il termine consentito;

quali azioni intenda porre in essere, per verificare che non si configurino gli estremi di incompatibilità in merito al precedente incarico di Riccardo Monti alla presidenza dell'ICE, stazione appaltante del bando vinto dalla società che oggi lui presiede;

quali azioni intenda porre in essere, nell'eventualità che la sentenza del TAR accolga i ricorsi.

(4-06432)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il Trofeo Accademia Navale di Livorno (TAN), istituito nel 1981 in occasione del centenario dell'Accademia Navale, è divenuto tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000 la più importante manifestazione velica italiana;

il raggiungimento di così grandi dimensioni ha implicato per l'Accademia Navale un notevole aggravio di incombenze nonostante l'esistenza di un Comitato organizzatore (C.O. TAN), peraltro mai ufficialmente costituito;

tale Comitato, avvertendo nel tempo la necessità di conferire un'appropriata dimensione alla manifestazione, anche dal punto di vista organizzativo e gestionale delle risorse provenienti da sponsorizzazioni, ha deciso di affidare la responsabilità legale per la custodia dei fondi ad una società esterna all'Accademia Navale, conservando per sé il pieno controllo della gestione delle suddette risorse attraverso un Quadro Mastro in cui la società affidataria ha registrato tutte le operazioni di cassa in entrata e in uscita;

la società all'epoca prescelta è la Tuttovela Yachting Club S.r.l. la quale, in base alla Convenzione stipulata con il Presidente *pro tempore* del Comitato organizzatore del Trofeo Accademia Navale e città di Livorno, capitano di Vascello C. G., avrebbe potuto contare su parte dei proventi delle sponsorizzazioni (30 per cento) con i quali gestire in autonomia il "Villaggio della Vela Tuttovela" e, a seguire, dell'Oscar della Vela poi divenuto premio Italia per la Vela;

l'ultima scrittura privata è stata fatta tra le parti per le edizioni del TAN 2015/2016/2017, sebbene le edizioni 2016/2017 non abbiano avuto poi luogo per decisione unilaterale del Comando dell'Accademia Navale e della Forza Armata;

sebbene negli anni la predetta società non abbia mai ricevuto in merito alla tenuta del Quaderno Mastro, alcuna contestazione, nel 2007, al termine della manifestazione, per la prima volta è emerso un disavanzo nei fondi a disposizione del C.O TAN (presidente *pro tempore* il Contrammiraglio A. L.) che, nonostante la consistenza, avrebbe potuto rientrare con una corretta gestione; nel 2008 e 2009, l'allora presidente *pro tempore*, anziché risanare il disavanzo, ha prodotto un ulteriore disavanzo pari a meno 236.651,90 euro;

l'emersione, nel tempo, di ulteriori anomalie nella gestione delle risorse ha prodotto nuovi debiti, anche nei confronti della Tuttovela Yachting Club S.r.l. per un importo, nel 2013, pari a 123.510 euro; in particolare, negli anni 2018-2019, stante il progressivo deterioramento della situazione, la Tuttovela Yachting Club S.r.l. ha inviato numerosissimi solleciti di pagamento dei rimborsi e avviato azioni legali nei confronti dell'Accademia Navale che la stessa ha provveduto a inoltrare alle superiori Autorità;

è ancor più stigmatizzabile la circostanza che nel 2019 il capo di Stato Maggiore della Marina nominato nel mese di giugno, e che nel 2013/2014 era al comando dell'Accademia Navale e soprintendeva all'operato del presidente del C.O. TAN, pur essendo a conoscenza dell'anomala gestione dei fondi e della situazione creatasi con la Tuttovela Yachting Club S.r.l., non abbia all'epoca affrontato il problema in modo adeguato e risolutivo;

risulta, inoltre, che il comando dell'Accademia Navale, piuttosto che ufficializzare la gestione delle risorse e farsi autorizzare all'utilizzo delle stesse, abbia preferito non comunicarla alla Forza Armata e affidarla ad una società (la Tuttovela Srl), dietro corrispettivo (il 30 per cento degli introiti da sponsorizzazioni) per ottenere copertura legale, attraverso una scrittura privata denominata convenzione, rinnovata ogni tre anni o al cambio del presidente del C.O. TAN;

tale scelta avrebbe consentito al comando dell'Accademia Navale di gestire nella più completa autonomia e senza alcun controllo la quota parte delle risorse derivanti da sponsorizzazioni per il TAN;

risulta, altresì, che negli anni il comando dell'Accademia Navale avrebbe sottratto al controllo della Forza Armata e quindi dello Stato, una cifra prossima a 2 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se abbia intrapreso o intenda intraprendere ogni azione utile volta a verificare la situazione esposta e come intenda valutarla.

(4-06433)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-03011 della senatrice Rauti, sull'esclusione dal Servizio militare e dalle Accademie militari dei soggetti affetti da celiachia;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02868 del senatore Mallegni ed altri, sul canale televisivo scientifico del CNR;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03006 del senatore Bergesio ed altri, sulla diffusione della peste suina africana (PSA) causata dalla proliferazione della fauna selvatica;

3-03009 del senatore Taricco ed altri, sulla diffusione della peste suina africana (PSA) causata dalla proliferazione della fauna selvatica;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03005 del senatore Calandrini, sulla nomina del direttore dell'ente parco nazionale del Circeo.

